

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 22ª SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 1º OTTOBRE 1987

Presidenza del vice presidente TAVIANI,  
indi del presidente SPADOLINI  
e del vice presidente SCEVAROLLI

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 4	<b>CUMINETTI (DC), relatore</b> .....	Pag. 5
<b>PETIZIONI</b>		<b>BENASSI (PCI)</b> .....	8
Annunzio .....	4	* <b>GALEOTTI (PCI)</b> .....	10
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		* <b>SIGNORI (PSI)</b> .....	11
<b>Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 456:</b>		<b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>	
<b>PRESIDENTE</b> .....	4, 5	<b>PRESIDENTE</b> .....	13
<b>CUMINETTI (DC)</b> .....	4	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>Discussione:</b>		<b>Ripresa della discussione e approvazione del disegno di legge n. 456:</b>	
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria» (456) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		<b>CUMINETTI (DC), relatore</b> .....	14 e passim
		* <b>RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</b> .....	15 e passim
		<b>BENASSI (PCI)</b> .....	21
		<b>CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)</b> .....	24, 27
		* <b>GALEOTTI (PCI)</b> .....	25
		<b>VETTORI (DC)</b> .....	27
		<b>FOGU (PSI)</b> .....	28

**Inserimento nell'ordine del giorno e autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 416:**

PRESIDENTE .....	Pag. 28
PIZZOL (PSI) .....	28

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 457:**

PRESIDENTE .....	29
FOGU (PSI) .....	29

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, recante interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi» (457) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

FOGU (PSI), relatore .....	29
* ROSSI, sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero .....	30
* BAIARDI (PCI) .....	32

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 459:**

PRESIDENTE .....	33
COVI (PRI) .....	33

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale» (459) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

COVI (PRI), relatore .....	34, 40
BATTELLO (PCI) .....	36, 42
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.) .....	38, 48
VASSALLI, ministro di grazia e giustizia .....	40
ACONE (PSI) .....	48
MANTICA (MSI-DN) .....	49
* POLLICE (Misto-DP) .....	50
ONORATO (Sin. Ind.) .....	50

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 460:**

PRESIDENTE .....	50
AZZARÀ (DC) .....	50

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici

e le Università, nonché interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna» (460) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

AZZARÀ (DC), relatore .....	Pag. 51 e passim
* GAROFALO (PCI) .....	53, 70
SPADACCIA (Fed. Eur. Ecol.) .....	56
PERUGINI (DC) .....	57
BOSSI (Misto-Lega Lom.) .....	59
* POLLICE (Misto-DP) .....	60, 75, 78
MACIS (PCI) .....	64, 71
PETRONIO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri .....	67 e passim
* TRIPODI (PCI) .....	79
ZITO (PSI) .....	80
* FLORINO (MSI-DN) .....	83

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 462:**

PRESIDENTE .....	85
TOTH (DC) .....	85

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS» (462) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

* TOTH (DC), relatore .....	85, 98, 99
BEORCHIA (DC) .....	88, 90
FOTI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale .....	89, 98, 99
* CALVI (PSI) .....	97, 98
* FLORINO (MSI-DN) .....	106
* ANTONIAZZI (PCI) .....	107

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 463:**

PRESIDENTE .....	108
MURMURA (DC) .....	108

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (463) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

MURMURA (DC), relatore .....	108, 111
TARAMELLI (PCI) .....	109
POSTAL, sottosegretario di Stato per l'interno ..	111

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 464:**

PRESIDENTE .....	Pag. 121
LEONARDI (DC) .....	121

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria» (464) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

LEONARDI (DC), relatore .....	122, 127
MANTICA (MSI-DN) .....	124
BRINA (PCI) .....	125
CARRARO, ministro del turismo e dello spettacolo .....	127
* MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze .....	127

**Discussione e approvazione:**

«Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti» (416) (Relazione orale):

PIZZOL (PSI) .....	134
MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze .....	135

MANTICA (MSI-DN) .....	Pag. 136
GAROFALO (PCI) .....	137

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1987 .....** 137**ALLEGATO****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione .....	139
Assegnazione .....	140
Presentazione del testo degli articoli .....	140

**CORTE COSTITUZIONALE**

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità .....	140
---	-----

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti .....	140
---------------------------------	-----

**CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti .....	141
--	-----

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio .....	141, 143, 144
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	153

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

### **Presidenza del vice presidente TAVIANI**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).  
Si dà lettura del processo verbale.

ULIANICH, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bissi, Bonalumi, Cortese, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Foa, Gallo, Giugni, Graziani, Mancina, Meoli, Parisi, Rebecchini, Rigo, Riz, Rossi, Rubner, Rumor, Santini, Sirtori, Strehler, Triglia, Vercesi.

### **Petizioni, annunzio**

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente petizione:

il signor Sandri Alfredo di Ferrara e numerosissimi altri cittadini, chiedono al Governo la convocazione di una Conferenza nazionale sullo stato del bacino padano (*Petizione n. 20*).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Le ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 456**

CUMINETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUMINETTI. A nome della 10ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 456, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987,

n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Cuminetti si intende accolta.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria» (456) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CUMINETTI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi senatori, ribadisco ed integro alcune considerazioni che ho avuto la opportunità di svolgere nella seduta del 5 maggio scorso, quale relatore del decreto-legge 1 aprile 1987, n. 128, modificato ed approvato nella stessa seduta del Senato, ma che per motivi noti non è stato convertito nel termine previsto dalla Costituzione, ed è stato perciò reiterato con il decreto 1 giugno 1987, n. 212 e successivamente con il decreto-legge n. 318 del 31 luglio scorso, approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre ed ora al nostro esame per l'approvazione definitiva. La validità del provvedimento è sostenuta da una pluralità di aspetti positivi che cercherò di evidenziare nel corso di questa breve relazione.

Primo fra tutti è il fatto che questo decreto viene a colmare il vuoto nelle disposizioni a sostegno degli investimenti all'innovazione tecnologica, vuoto creatosi con l'esaurimento, fin dal febbraio del corrente esercizio, dei fondi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 902, del 1976 e con la cessata operatività della legge n. 696 del 1983 dall'aprile 1985 e, in secondo luogo, risponde alle attese degli operatori economici.

Infatti, il provvedimento in esame, nella vigenza del decreto-legge n. 128, che non è mai stato possibile convertire in legge, ha già generato un notevole interesse del quale sono testimonianza le 1.500 domande pervenute in questo periodo al Ministero dell'industria per un importo di circa 120 miliardi potenzialmente agevolabili.

Pur non trovandoci di fronte ad un provvedimento di ampio respiro che affronta globalmente la complessità del discorso economico e produttivo delle piccole e medie imprese, si può affermare che esso va nella logica e nella direzione attuale, considerando che il baricentro della competizione economica si è spostato sull'innovazione, poichè le aziende hanno puntato su di essa per non perdere le proprie quote di mercato.

La strategia dell'innovazione, sia essa volta a realizzare prodotti intrinsecamente nuovi, o intesa come capacità di mantenere le stesse produzioni, ma ottenute con materiali o tecnologie di nuova applicazione, ha aumentato il rischio di impresa, comportato cambiamenti organizzativi ed elevato il tempo di recupero per gli investimenti. Ciò nonostante le imprese hanno dovuto rimodellare la propria struttura industriale lasciandosi guidare principalmente dalla innovazione poichè, analizzando lo scenario internazionale, è emerso che sono proprio le imprese che detengono un maggior contenuto innovativo nell'ambito delle proprie produzioni ad aver acquisito posizioni di dominio. Come le imprese, così gli stati.

Mentre in tutti i paesi industrializzati, la politica industriale si va spostando dai problemi di conversione e ristrutturazione a problemi di contenuto più propriamente tecnologico ed innovativo, sempre a causa della serrata competizione sui mercati internazionali, nel nostro paese l'industria manifatturiera deve colmare il *gap* organizzativo e produttivo interno, deve con l'assunzione di costi elevati introdurre tecniche e sistemi atti alla ripetibilità del prodotto e al controllo del processo.

In tale sistema l'intervento pubblico diventa condizione essenziale per il riallineamento della nostra economia a quello degli altri paesi industrializzati.

E come la ristrutturazione ha costituito un passaggio interessante per riacquistare la competitività internazionale, così il decreto-legge 31 luglio 1987 n. 318, oggi al nostro esame, riproduce un sistema di interventi che si muove in questa direzione, un sistema di interventi che ha il suo cardine nell'elevato livello tecnologico delle macchine e delle attrezzature agevolabili, un sistema di interventi che consenta di non abbandonare l'azione di sostegno e promozione della piccola e media industria che molto ha contribuito alla vitalità ed alla competitività dell'economia nazionale.

Allo stato delle cose oggi non esisterebbero leggi a sostegno degli investimenti produttivi, per cui le piccole e medie imprese si troverebbero senza strumenti agevolativi per l'ammodernamento e il potenziamento di stabilimenti e di impianti, o per l'introduzione di tecnologie avanzate nei processi produttivi.

Lo strumento di incentivazione al nostro esame, utilizzando le positive esperienze della legge 696 del 1983, che ha suscitato in passato grande interesse tra gli operatori economici - lo testimoniano le oltre 16.000 domande presentate nei suoi due anni di validità - colmerà l'attuale vuoto normativo e contribuirà a porre l'industria italiana in condizioni di concorrenzialità più vicine a quelle dell'industria dei paesi più avanzati.

Passando all'esame dettagliato degli articoli, pongo alla vostra attenzione che i contributi concessi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 non possono superare, per ogni singola impresa, l'importo di 350 milioni, se ubicata nel centro-nord, e di 600 milioni, se ubicata nel restante territorio. L'onere previsto per l'attuazione dell'articolo 1 è valutato in complessivi 160 miliardi ed è coperto dai fondi residui della legge n. 696 del 1983.

L'articolo 3 del provvedimento recepisce l'indicazione espressa dal Senato e costituisce il «Fondo nazionale per l'artigianato» con una dotazione di 40 miliardi per il 1987.

Il fondo è utilizzabile per il 75 per cento direttamente dalle regioni, che così potranno integrare i propri stanziamenti di bilancio, per il 15 per cento da iniziative sopraregionali per lo sviluppo del settore e per il 10 per cento

dal Consiglio regionale per l'artigianato, per l'avvio di un sistema di rilevazione dati e l'istituzione di un osservatorio economico nazionale competente per lo stesso settore.

L'obiettivo è quello di sviluppo e di razionalizzazione produttiva del comparto mediante la valorizzazione della produzione e l'informazione orientata verso l'assistenza tecnico-finanziaria e commerciale.

Per evitare, infine, che il settore estrattivo possa trovarsi privo di strumenti legislativi a causa dell'avvenuta scadenza della legge n. 752 del 6 ottobre 1982, si è provveduto con l'articolo 4 a rifinanziare detta legge per il 1987.

La politica di ricerca e di utilizzazione delle risorse minerarie del paese, avviata con la legge suddetta, rischierebbe di incepparsi poichè la tipicità e la peculiare natura del comparto abbisognano di tempi sufficientemente lunghi per portare a compimento le attività indispensabili al conseguimento dell'obiettivo prestabilito. Il decreto-legge in esame, proprio per non vanificare i parziali risultati già ottenuti propone all'articolo 4 il rifinanziamento per il 1987 della legge n. 752 e all'articolo 6 l'opportunità offerta all'ENI e all'IRI di effettuare acquisizioni e compartecipazioni di miniere produttive all'estero.

Questo potrà consentire di scegliere la miniera quando se ne conoscano già le potenzialità e la economicità, trattandosi di miniere già in attività di coltivazione e di diminuire, perciò, la quota di rischio dell'investimento; potrebbe anche contribuire, in alcune circostanze, a determinare il prezzo delle materie prime per attività di trasformazione a valle.

La spesa complessiva per l'attuazione dell'articolo 4 è valutata in 200 miliardi per il 1987.

Il dibattito stamattina in Commissione si è svolto praticamente all'unisono, orientato ad approvare il disegno di legge al nostro esame. Personalmente ritengo che i tre interventi (piccola e media industria, artigianato e settore minerario) siano utili per l'economia nazionale e possano avere riflessi positivi sull'occupazione, per cui invito l'Assemblea ad approvare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Senatore Cuminetti, vorrei sapere se con la sua relazione intende anche illustrato l'ordine del giorno della Commissione.

CUMINETTI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do atto che è stato illustrato il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

a conclusione della discussione del provvedimento di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria;

considerato che la ricerca di efficienza e di validità economica del settore estrattivo nazionale ha provocato la perdita di migliaia di posti di lavoro, aggravando pesantemente la situazione di zone del Paese dove tradizionalmente la struttura industriale si identificava con quella mineraria;

rilevato che gli interventi di reindustrializzazione tentati in queste aree sono sostanzialmente falliti per la mancanza di una politica organica di

incentivi, correlati alla peculiarità di tali aree, caratterizzate da carenza di imprenditorialità, mancanza di infrastrutture e alta depressione economica,

impegna il Governo:

nell'ambito della nuova normativa organica sulla politica mineraria per l'utilizzazione dei finanziamenti per il 1988-1989, a istituire presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un fondo speciale, con adeguata disponibilità per la concessione di contributi in favore di nuove iniziative imprenditoriali nei comparti produttivi e dei servizi nelle aree socio-economiche interessate da forte contrazione o cessazione dell'attività mineraria o minerallurgica. Le disponibilità del fondo dovranno essere destinate alla concessione di contributi in conto capitale in misura pari al trenta per cento del costo dei programmi di intervento proposti e saranno cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e da organismi comunitari.

9.456.1.

LA COMMISSIONE

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Benassi. Ne ha facoltà.

BENASSI. Signor Presidente, colleghi senatori, la conversione in legge del decreto-legge n. 318 fa emergere senza ombra di dubbio le gravi carenze legislative in ordine al sostegno dei processi di ammodernamento tecnologico delle piccole e medie industrie e dell'artigianato. Sono carenze non settoriali, a mio avviso, ma di ordine generale, conoscendo il ruolo importante che assolve la piccola e media impresa nel quadro della nostra economia nazionale.

Ed è lo stesso Governo, d'altra parte, a riconoscere proprio nella motivazione generale del decreto-legge, che siamo di fronte ad un vuoto legislativo che in questi ultimi anni ha determinato una specie di latitanza dello Stato di fronte alle esigenze del complesso mondo dell'imprenditoria diffusa. Non è che lo Stato non abbia speso soldi per stimolare i processi di ristrutturazione delle imprese; soldi ne sono stati stanziati e, diceva il presidente Craxi, non pochi, ma ancora oggi sulla stampa viene ricordato come dei fondi destinati all'innovazione le piccole imprese, che costituiscono il 97 per cento del totale delle aziende, abbiano riscosso soltanto il 4 per cento.

Con il decreto n. 318 da convertire in legge si è cercato di colmare un vuoto esistente dopo la chiusura dei finanziamenti della legge n. 696. È un decreto, questo, che poteva anche essere evitato solo che si fossero esaminate le proposte di legge che non solo noi comunisti, ma anche Gruppi della maggioranza avevano presentato nel corso della IX legislatura. Si è detto invece no all'approvazione di una legge organica a sostegno della piccola impresa e dei necessari e urgenti processi di innovazione tecnologica e si è preferito il solito decreto che, oltre ad essere limitato ed insufficiente, arriva con ritardo - siamo ormai a fine anno - e con poco respiro finanziario e progettuale.

Sappiamo tutti - perchè credo che ognuno di noi varchi spesso i cancelli delle piccole aziende o entri nelle tante botteghe artigiane delle nostre città - quanto dure e delicate siano le difficoltà che gli imprenditori piccoli e medi

stanno affrontando, difficoltà che spesso li vedono in solitudine, qualche volta addirittura osteggiati; basti pensare al peso fiscale ed alla esosità del credito bancario, con uno Stato che si presenta egoista nella qualità e nella quantità della sua presenza in questo settore.

Diciamo allora una cosa chiara e cioè che noi comunisti consideriamo questo decreto come una premessa ed un impegno da cui partire per impostare provvedimenti di legge più organici e di più ampio respiro temporale. Siamo ormai davanti alla «finanziaria» e per quanto ci riguarda diciamo fin d'ora che metteremo impegno e forza nel richiedere una nuova politica degli investimenti, non dispersivi ma finalizzati, capaci di assecondare una più moderna e democratica politica industriale.

Approviamo ora norme di legge che sono state più volte discusse nei mesi scorsi e che anche il nostro Gruppo ha contribuito ad elaborare, anche se abbiamo registrato purtroppo tante opposizioni a nostre proposte migliorative. Una cosa desidero sottolineare - che lo stesso relatore richiamava nella sua relazione - vale a dire l'importanza nella legge che stiamo per approvare dell'istituzione di un fondo per l'artigianato. È importante per il principio che viene affermato, non tanto per la somma che viene stanziata, irrisoria, 40 miliardi, dei quali poi soltanto il 75 per cento destinati alle regioni. Certo rimane il divario fra la legge n. 443, che delega alle regioni i poteri d'intervento nel settore dell'artigianato, e l'assenza - come spesso avviene quando si danno nuove deleghe alle regioni e agli enti locali - dei necessari finanziamenti.

Non ci convincono certe formulazioni contenute nei vari articoli, soprattutto alcune norme dell'articolo 3 ed anche per questo abbiamo ritenuto utile ripresentare in Aula alcuni emendamenti già illustrati e, per la verità, respinti stamane nella 10ª Commissione. Li riassumo con poche parole. Nell'articolo 3 proponiamo di cassare l'ultima parte del secondo comma che prevede la fissazione di un tetto per la erogazione dei fondi alle regioni, fondi che vengono rapportati alle spese impegnate per l'artigianato dalle regioni stesse nell'anno precedente. Questa norma non ci sembra rispettosa delle autonomie regionali e dimostra, forse, incomprendimento per le condizioni finanziarie in cui le regioni sono costrette ad operare. Chi ha previsto questa condizione, che non mi risulta sia stata concordata con le regioni, pensava forse che potesse essere di stimolo per le stesse regioni al fine di dirottare maggiori risorse nel settore dell'artigianato; in realtà non è così. Le regioni non hanno bisogno di stimoli per capire il valore e il peso economico dell'artigianato; le regioni invece - è questa la cruda verità - purtroppo mancano di risorse proprie, hanno bilanci rigidi e predeterminati in gran parte dalle leggi statali.

Se vogliamo che le regioni possano attuare meglio le deleghe connesse alla legge n. 443 è necessaria una urgente riforma della finanza locale e regionale, mentre non sono necessarie norme che possono anche apparire, certo senza volontà da parte di chi le ha scritte, scorrette e punitive.

Abbiamo anche proposto, infine, sempre al secondo comma dell'articolo 3, un diverso criterio - che riteniamo più semplice ed equilibrato - relativamente alla assegnazione dei fondi alle regioni. Allo stesso modo ci sembra necessario, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, sottolineare il ruolo di collaborazione del Consiglio nazionale dell'artigianato sia nell'assegnazione - di concerto con il Ministero - della quota del 25 per cento che rimane a disposizione dello stesso Ministero, sia nella conoscenza, che proponiamo sia

estesa al Parlamento, delle relazioni regionali sull'impiego dei fondi assegnati alle regioni.

La nostra posizione sul disegno di legge è critica sul piano generale e comprensiva della necessità di coprire un grave vuoto legislativo, impegnata nel proporre qualche possibile miglioramento operativo. Una posizione, quindi, di buona volontà che vuole rispettare la domanda e le aspettative presenti nel mondo della piccola e media impresa e nell'artigianato, un settore che merita molto di più.

Terminando vorrei dire che vedremo con la legge finanziaria se sapremo essere all'altezza delle tante attese che emergono dal nostro paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galeotti. Ne ha facoltà.

\* GALEOTTI. Signor Presidente, colleghi, eviterò, o comunque cercherò di evitare, di tornare sugli argomenti già trattati in modo abbastanza puntuale dal collega Benassi.

Vi è infatti nel decreto una parte relativa agli interventi di politica mineraria, ed è su questa parte che vorrei svolgere rapidamente alcune considerazioni che peraltro abbiamo già avuto modo di discutere in Commissione.

Proprio a fronte di una legislazione che ha esaurito, ed in modo particolare in questa materia, la sua funzione e che soprattutto non è stata rifinanziata, esprimiamo, su questa parte del decreto in modo particolare, e più in generale nel suo complesso, la valutazione che vi sia stata in questi anni una vera e propria inazione a fronte della situazione che avrebbe meritato un quadro normativo più complesso di revisione dell'intera materia.

In particolare, le misure previste in questa parte del decreto-legge sono, a nostro giudizio, molto limitate, anche se è vero - credo che occorra sottolinearlo - che il decreto-legge stesso non si limita ad una semplice operazione di rifinanziamento della legislazione preesistente ma prevede una serie di misure. Tuttavia, queste ultime, a nostro avviso, sono limitate, e ho avuto occasione di evidenziarlo in Commissione. Presentano inoltre delle incongruità su cui ci è sembrato di avvertire, in quella sede, sensibilità da parte del rappresentante del Governo, per cui potrebbero essere superate in sede di revisione legislativa dell'intera materia.

Infatti, a nostro giudizio, questa è la questione principale che ci preme di sottolineare anche in questa sede: la necessità di una revisione complessiva di questa materia, in particolare per la condizione - non può e non deve sfuggire ai colleghi - di pesante crisi in cui versano le zone del nostro paese interessate dalla restrizione o dalla cessazione dell'attività mineraria. La situazione di crisi in cui versano - se ve ne fosse bisogno - è ancora una volta dimostrazione della inefficacia delle politiche di sostegno e di incentivazione portate avanti in questi anni, e della mancanza di un'adeguata politica per le infrastrutture e principalmente di un adeguato sostegno al sorgere di una nuova imprenditorialità.

Di qui la necessità che noi avvertiamo, e che vogliamo sottolineare, di una nuova politica di interventi di reindustrializzazione che, nell'ambito della nuova normativa organica sulla politica mineraria per l'utilizzazione dei finanziamenti per il 1988 e 1989, sia sorretta, come si dice nell'ordine del

giorno (il nostro Gruppo aveva presentato in proposito in Commissione un ordine del giorno ma poi siamo arrivati alla conclusione di presentare un ordine del giorno unitario), dalla costituzione di un fondo speciale presso il Ministero dell'industria, con una adeguata disponibilità di risorse finanziarie per la concessione di contributi in favore di nuove iniziative imprenditoriali nei comparti produttivi e dei servizi nelle aree socio-economiche interessate da forte contrazione o cessazione dell'attività mineraria o minero-metallurgica.

Noi in particolare riteniamo - ma questa è materia che merita, a mio avviso, utili approfondimenti specifici - che le risorse finanziarie messe a disposizione di questo fondo, signor Presidente, onorevoli colleghi, dovrebbero essere destinate poi alla concessione di contributi in conto capitale. Non desidero entrare in questioni di dettaglio perchè mi sembra che l'ordine del giorno approvato dalla Commissione e presentato in Aula raccolga queste preoccupazioni, che sono del nostro Gruppo ma anche degli altri Gruppi.

Concludo, quindi, signor Presidente, onorevoli colleghi, rilevando che da parte nostra continueremo a sollecitare il Governo, che attraverso questo ordine del giorno vorremmo impegnare a portare avanti una politica - come ricordavo prima - di reindustrializzazione di queste aree che sono state sottoposte a forti restrizioni, una politica che possa riattivare e sostenere l'occupazione e lo sviluppo. Auspichiamo, ovviamente, che in particolare ci sia sempre maggiore attenzione a queste politiche di intervento nel settore minerario e, per quello che ci riguarda, esprimiamo senz'altro un giudizio positivo sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Signori. Ne ha facoltà.

\* SIGNORI. Signor Presidente, anticipo nel mio intervento anche la dichiarazione di voto. Il Gruppo socialista esprimerà voto favorevole alla conversione in legge del decreto al nostro esame. Voglio però spendere poche parole per dire che ricorrentemente si torna a finanziare e rifinanziare gli interventi in politica mineraria quando nel nostro paese una politica mineraria non c'è, non esiste. Al momento in cui le *ex* aziende EGAM passarono all'ENI fu tirato da alcuni settori politici ed economici un sospiro di sollievo, quasi a dire che il solo fatto che queste aziende *ex* EGAM fossero incorporate dall'ENI avrebbe risolto il problema che ci interessa, quello di rilanciare l'attività estrattiva nel nostro paese. Le cose non sono andate così, sono andate di male in peggio: le attività estrattive andavano male quando erano incorporate nell'EGAM, hanno continuato ad andare male e forse anche peggio quando le suddette aziende sono passate all'ENI.

Che l'ENI non abbia mai avuto una vocazione mineraria, che abbia sempre considerato il settore minerario come un settore marginale del quale non tener conto, è ormai dimostrato. Qualcuno mi potrà obiettare che il Presidente dell'ENI è un socialista ma a me cosa importa? Può essere socialista, o di altra parte politica, ma io voglio dire che l'ENI nel suo complesso non ha una politica mineraria, una vocazione mineraria. Pertanto l'ENI, nel suo insieme, ha commesso gravi errori in questo settore; tanto per fare gli esempi più eclatanti, si sono fatte montagne di chiacchiere ma nei fatti concreti non è stato fatto assolutamente niente a cominciare dalla regione Toscana, la mia regione, per arrivare alla Sardegna.

Io penso pertanto che occorre rifinanziare l'attività estrattiva per mantenerla in piedi; la stessa azienda a partecipazione statale preposta alla ricerca mineraria sta vivendo momenti difficili, non è chiaro quale sarà il suo futuro; rimane il fatto che un'attività mineraria e un piano minerario nel nostro paese ormai lo abbiamo dimenticato. Eppure c'è bisogno di un'attività estrattiva programmata nonché di un piano estrattivo programmato. Qui si torna a parlare soltanto di ristrutturazione, di rami secchi: tutte le attività estrattive del nostro paese sarebbero rami secchi da tagliare il più presto possibile. Sarebbe un ramo secco, ad esempio, la Imeg di Montemerano, sarebbe un ramo secco la miniera di antimonio di Manciano, starebbe per diventare un ramo secco anche la miniera di Campiano e l'annesso complesso chimico del Casone di Scalina. Tutti rami secchi.

Uguualmente siamo passati sopra a tutti i piani, le chiacchiere e i discorsi fatti relativamente al giacimento di mercurio del Monte Amiata. Si disse infatti che il mercato non tirava più, che occorreva chiudere quelle miniere di mercurio, che era più utile importare mercurio dalla Spagna o da altri paesi europei e non soltanto europei. Però si aggiunse anche che le unità lavorative, che si perdevano chiudendo le miniere di mercurio della montagna amiatina, sarebbero state recuperate con il cosiddetto progetto Amiata e si sarebbe dato luogo ad attività sostitutive per garantire queste stesse unità lavorative.

Devo riconoscere che si ebbe della fantasia nell'approntare il cosiddetto piano Amiata, tant'è che si pensò addirittura di installare su quella montagna (non imponente come quelle delle nostre Alpi, ma pur sempre una montagna) una attività economica per la lavorazione del pesce azzurro. Ora, non ho alcuna qualità imprenditoriale, anzi se mi mettessi a fabbricare cappelli nascerebbero gli uomini senza testa, ma mi sembra di poter affermare che in genere chi intende lavorare il pesce svolge la sua attività in zone prossime alla costa. Invece in questo caso si pensa (e - ripeto - ci vuole della fantasia) che sia bene, che sia opportuno impiantare un piccolo stabilimento per la lavorazione del pesce azzurro su una montagna, che tra l'altro è difficilmente raggiungibile.

Il risultato qual è stato? È consistito nel fatto che una parte di queste aziende sono morte e un'altra parte sta male. Allora, prima il Ministero delle partecipazioni statali, poi la regione da anni e anni stanno investendo, anzi stanno dilapidando sull'Amiata somme enormi, tanti miliardi di lire ogni anno, per riparare i buchi che nei bilanci di queste aziende si verificano annualmente, con tutte le conseguenze negative che è facile immaginare. Il risultato qual è? Si sono spese decine di miliardi di lire per tenere in piedi - ancora non si sa per quanto tempo - 320-350 posti di lavoro; le miniere di mercurio sono state chiuse; si parlò, si pensò e si stabilì che si doveva dare luogo ad una manutenzione attiva. Non voglio tediarvi; capisco che è inutile parlare se non si sa nemmeno come è fatta una miniera: è come battere l'acqua nel mortaio. Però voglio dire che il fine di quella manutenzione attiva avrebbe dovuto essere quello di mantenere le miniere di mercurio, pur cessando l'attività estrattiva, in condizioni di potere essere nuovamente sfruttate e quindi di potere permettere la ripresa della stessa attività di estrazione. Invece non c'è stata la manutenzione attiva, le miniere sono state allagate e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: è finita anche questa attività estrattiva.

In seguito si è scoperto che il mercato del mercurio ha ricominciato a tirare, che il prezzo del mercurio ha ricominciato a risalire e che oggi l'estrazione del mercurio sarebbe, se non economica, vicina ad una attività economicamente valida. Però le miniere non ci sono più.

### Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue SIGNORI). È inutile continuare con il sistema del rifinanziamento, di soldi che si dilapidano, di somme piuttosto consistenti che vengono gettate via senza che vi sia la volontà di portare avanti un'attività estrattiva seria in un paese come il nostro che non è fortemente interessato a giacimenti importanti e che tuttavia potrebbe ricavarne qualche cosa di utile, come è già accaduto nel passato.

A conclusione del mio intervento, vorrei fare una considerazione: sarebbe opportuno che sia il Ministero dell'industria che quello delle partecipazioni statali si convincessero che se l'ENI non ha, come ha già dimostrato, una vocazione mineraria, occorre cambiare ente o gestione e costituire un'azienda mineraria *ad hoc*. È possibile dare per scontato che tutte le attività estrattive del nostro paese debbano morire per il solo fatto che non esiste una vocazione mineraria dell'EGAM prima e dell'ENI poi?

Io so bene che è facile liquidare tutta la partita con luoghi comuni; ho assistito a diverse riunioni, ho partecipato anche a livello ministeriale a diversi incontri dove si diceva: tanto sono rami secchi! Io mi domando: perchè solo da noi esistono rami secchi, mentre le miniere di altri paesi limitrofi al nostro non lo sono? A questo proposito ci sarebbe tanto da discutere.

Io credo che occorrerebbe rivedere un tantino la questione e rivederla con una maggiore attenzione; probabilmente concluderemmo che qualche cosa da fare esiste anche nel settore estrattivo del nostro paese. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, un momento di attenzione perchè debbo dare comunicazione delle decisioni prese testè dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

POLLICE. Dal tono della sua voce sembrerebbero drammatiche.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, ho un po' di raucedine: ho certamente parlato meno di lei ma evidentemente troppo per la mia voce.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi nel pomeriggio, ha stabilito all'unanimità di integrare l'ordine del giorno della

seduta odierna con l'esame del disegno di legge di delega al Governo per la variazione dei prezzi dei prodotti petroliferi in relazione ai prezzi medi comunitari (S. 416).

La Conferenza dei Capigruppo ha quindi stabilito all'unanimità la seguente scansione dei tempi della prossima sessione di bilancio.

La legge finanziaria, il bilancio dello Stato e la relazione previsionale e programmatica, presentati entro la scadenza prevista del 30 settembre 1987, saranno deferiti non appena pronti per la stampa e la distribuzione alle Commissioni permanenti e cioè verosimilmente in data martedì 6 ottobre.

Nello stesso pomeriggio di martedì 6 ottobre verrà svolta in Assemblea l'esposizione economico-finanziaria da parte dei Ministri del tesoro e del bilancio.

Le Commissioni permanenti inizieranno l'esame delle tabelle di propria competenza fin da mercoledì 7 ottobre per riferire, ai sensi dell'articolo 126, comma sesto, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente entro dieci giorni dal deferimento: e cioè entro venerdì 16 ottobre.

In conseguenza di ciò l'Assemblea sospenderà i propri lavori - come già deliberato dalla Conferenza dei Capigruppo del 22 settembre - da mercoledì 7 a venerdì 16 ottobre, ad eccezione della giornata di giovedì 15 ottobre, data in cui l'Assemblea si riunirà per discutere le comunicazioni del Governo sui contatti con la Santa Sede concernenti le intese per l'attuazione del Concordato riguardanti l'insegnamento della religione.

La 5ª Commissione permanente dovrà poi completare i propri adempimenti, relativamente ai documenti di bilancio, entro venticinque giorni dal deferimento: e quindi entro sabato 31 ottobre.

I lavori del Senato saranno comunque sospesi da lunedì 2 a sabato 7 novembre, in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti per i giorni 8 e 9 novembre.

L'esame in Assemblea dei documenti di bilancio inizierà quindi a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 10 novembre, per concludersi - in base all'articolo 126, comma sesto, del Regolamento - entro i successivi quindici giorni.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi giovedì 15 ottobre al fine di stabilire il calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo da martedì 20 a venerdì 30 ottobre, rimanendo fin d'ora stabilito che la seduta pomeridiana di martedì 20 ottobre, alle ore 17, sarà dedicata allo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni.

### Ripresa della discussione

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 456. Ha facoltà di parlare il relatore.

**CUMINETTI, relatore.** Signor Presidente, onorevoli senatori, do innanzitutto lettura del parere della 5ª Commissione permanente del Senato in merito al disegno di legge al nostro esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, non si oppone al suo ulteriore corso nel presupposto che sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui alla legge n. 46 del 1982

sussistano disponibilità nette utilizzabili per la copertura di quota parte della decretazione d'urgenza in esame e che il meccanismo di spesa di cui all'articolo 6, così come chiarito dal rappresentante del Tesoro, non innesca oneri aggiuntivi rispetto al quadro delle autorizzazioni già disposte con le leggi n. 752 del 1982 e n. 246 del 1984.

La Commissione inoltre, sotto un profilo di merito, fa osservare che nelle materie oggetto della decretazione d'urgenza occorrerebbe promuovere forme di intervento che garantiscano in maniera più compiuta l'autonomia decisionale delle regioni e le corrispettive responsabilità politiche».

Signor Presidente, ritengo che nel dibattito in Commissione ed in Aula, il decreto-legge n. 318 - adesso al nostro esame - è stato considerato sostanzialmente in maniera positiva. Quest'ultima è certamente una legge di passaggio, un provvedimento temporaneo e straordinario ma è senz'altro utile ed atteso per cui certamente darà dei risultati positivi. Durante il dibattito è stata auspicata da più parti la presentazione di una normativa specifica e completa a sostegno dell'innovazione, di tutti i problemi delle piccole e medie imprese e per nuove iniziative imprenditoriali, specialmente nel settore minerario. Proprio a tale scopo la Commissione ha presentato l'ordine del giorno già illustrato e il relatore si associa a questa richiesta. Concludendo il mio intervento, signor Presidente, rinnovo l'invito ad approvare il decreto-legge al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* **RICCIUTI**, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli senatori, devo innanzitutto ringraziare il senatore Cuminetti per la sua specchiata relazione, che condivido completamente ed alla quale intendo aggiungere solo alcune considerazioni. Onorevoli senatori, si è creato un vuoto legislativo nella incentivazione industriale per le piccole e medie imprese soprattutto a causa della scadenza del decreto-legge n. 902 e della legge n. 696 e per l'impossibilità da parte del Governo di riproporre, a breve scadenza, una politica organica per le incentivazioni industriali in quanto la Comunità europea pretende di concordare con il Governo italiano, prima dell'entrata in vigore del mercato libero nel 1992, tutte le politiche di incentivazione dell'industria. Si è concordato quindi con la Comunità europea di autorizzare il Governo italiano per un periodo breve alla riattivazione della legge n. 696 e del decreto-legge n. 902. Questo periodo scadrà il 3 maggio 1988.

Al presente sono in corso contatti con la Comunità per stabilire i tetti di incentivazione per la nostra industria e soltanto dopo che sarà concordata una politica in questa direzione sarà possibile porre mano alla preparazione di una legge organica per il settore, che il Governo intende discutere con le forze politiche e sociali del paese prima che sia presentata.

D'altronde, questo provvedimento risponde alla necessità di esaminare nel più breve tempo possibile oltre 3.000 domande che sono state già presentate, gran parte delle quali sono state già istruite dal Ministero dell'industria e sono pronte per la liquidazione.

Quindi, grande interesse ha suscitato anche questo provvedimento ponte nella imprenditoria italiana che presenta novità di rilievo, come quella di consentire, per la prima volta, l'acquisto di pacchetti di programma insieme alle macchine. È la prima volta che questo viene consentito nella legislazione del nostro paese.

Per quanto riguarda le osservazioni che sono state fatte all'articolo 3 del decreto-legge da parte dell'opposizione comunista, voglio pregare i presentatori degli emendamenti di ritirarli. Uno di questi, soprattutto, è proprio il contrario di quello che è lo spirito della disposizione: se si fa dipendere la quantità di incentivo dal numero delle imprese, dal numero degli addetti e dalla quantità di reddito prodotto nelle singole regioni si avrà una ripartizione di fondi opposta a quella che abbiamo dovuto graduare.

Nello stesso tempo vorrei ricordare che tutte quante le altre osservazioni che sono state fatte negli emendamenti successivi non sono assolutamente accoglibili dal Governo.

### Presidenza del vice presidente TAVIANI

(Segue RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato). Pregherei pertanto i presentatori di ritirarli, anche perchè se dovesse essere approvata una qualsiasi modifica del decreto-legge questo dovrebbe essere reiterato o si dovrebbe por mano ad altro tipo di provvedimento, con grandi complicazioni per le pratiche già esaminate ed ormai decise, dato che il decreto-legge scade domani.

Altro vi è da dire per la politica mineraria. Il Governo ricorda che sta preparando una legge per il settore, che prevede, senatore Signori, che alcune miniere produttive debbano essere potenziate e migliorate tecnologicamente; altre miniere, come quelle di mercurio, devono essere mantenute in *stand-by* in attesa che esse risultino di nuovo economiche o, caso non voglia, che succeda qualcosa nello scacchiere internazionale che ci obblighi ad attivare anche le miniere che oggi non sono attive; un terzo tipo di miniere è da chiudere completamente e da riconvertire.

In questa direzione il Governo aveva presentato alla Camera dei deputati un emendamento per la creazione di un fondo per la riconversione mineraria, che stanziava già i primi 50 miliardi in questo scorcio di esercizio, per poter procedere alla riconversione e perciò alla creazione di aziende produttive o di servizio nei settori dove le miniere sono state chiuse e dove è in corso addirittura una desertificazione, dato che la mancanza di attività mineraria ha fatto fuggire completamente la popolazione.

Per quanto concerne invece il problema dell'Ufficio brevetti - stamattina si sono avute delle osservazioni di questo genere - vorrei rassicurare gli onorevoli senatori che il provvedimento tende a dotare di mezzi tecnologici avanzati l'ufficio stesso, visto che centinaia di migliaia di brevetti sono stati esaminati in questi ultimi due anni e le carte, gli elaborati, riguardanti tali brevetti, intasano completamente gli uffici del Ministero e quindi l'automazione è indispensabile.

Ringrazio tutti quelli che hanno voluto mostrare un atteggiamento positivo nei confronti di questo provvedimento, che certo non è risolutivo ma, essendo un provvedimento ponte, spera di potersi congiungere ad una politica più organica in tutti quanti i settori in oggetto, così come auspicato dal Governo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dalla Commissione, il Governo è disposto ad accoglierlo a condizione che le parole «impegna il Governo» siano sostituite dalle altre «invita il Governo».

ANTONIAZZI. In modo così da non far niente!

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Senatore Antoniazzi avevamo presentato già una proposta noi, come Governo, per questo fondo, quindi non è che c'è la volontà di non far niente.

PRESIDENTE. Senatore Cuminetti, a nome anche della Commissione accetta la proposta di modifica avanzata dal Governo?

CUMINETTI, *relatore*. Poichè ho fiducia nel Governo, ritengo che la modifica possa essere accolta e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1.

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera d), non può superare il venticinque per cento del contributo totale».*

*All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. Sono considerate aree insufficientemente sviluppate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, quelle interessate dalla crisi siderurgica, i cui comuni vengano individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».*

*All'articolo 6, comma 1, quinto capoverso, le parole: «La Direzione generale delle miniere» sono sostituite dalle seguenti: «La commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246, ».*

*L'articolo 9 è soppresso.*

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° giugno 1987, n. 212.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli 1 e 2, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 1.

1. I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e delle imprese artigiane, singole o associate, per gli ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile 1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983, nonchè di:

*a*) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio;

*b*) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da *robot* industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

*c*) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;

*d*) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi nè per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.

2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera *d*), non può superare il venticinque per cento del contributo totale.

3. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.

5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212.

7. Le domande già presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1º giugno 1987, n. 212, si intendono confermate.

#### Articolo 2.

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 80 miliardi di lire per il solo anno finanziario 1987. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando gli accantonamenti «Interventi per le piccole e medie imprese», «Società finanziarie per l'innovazione» e «Servizi all'innovazione per l'impresa minore». La quota di detta assegnazione eventualmente non utilizzata è trasferita al Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per gli interventi di cui all'articolo 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina l'ammontare della quota da trasferire, tenuto conto delle deliberazioni adottate dal Comitato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

1-bis. Sono considerate aree insufficientemente sviluppate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, quelle interessate dalla crisi siderurgica, i cui comuni vengano individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 3.

1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il «Fondo nazionale per l'artigianato».

2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari al settantacinque per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane rapportato alle

imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco del reddito *pro capite* regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione. L'importo attribuibile a ciascuna regione non può superare il trenta per cento delle somme impegnate dalla regione stessa nell'anno precedente per interventi in materia di artigianato finanziati con proprie risorse.

3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato.

Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative.

4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2.

5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce «Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«Il fondo è utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e ripartito ogni anno tra le medesime con decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentito il consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane iscritte negli albi tenuti dalle commissioni provinciali per l'artigianato, del numero degli addetti nelle medesime, del reddito *pro-capite* delle regioni, del tasso di disoccupazione».

3.1

BENASSI, GALEOTTI, BAIARDI, CONSOLI, GIANOTTI, CARDINALE, SPOSETTI e PIERALLI

*Al comma 2, dopo le parole: «il fondo è utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle Regioni...» aggiungere le seguenti: «e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano».*

3.2

BENASSI, GALEOTTI, BAIARDI, CONSOLI, GIANOTTI, CARDINALE, SPOSETTI e PIERALLI

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero, l'utilizzo della quota del 15 per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, mentre quello del 10 per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative.

3.3 BENASSI, GALEOTTI, BAIARDI, CONSOLI, GIANOTTI, CARDINALE, SPOSETTI e PIERALLI

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Le Regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presenta al Parlamento ed al Consiglio nazionale dell'artigianato, una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2».

3.4 BENASSI, GALEOTTI, BAIARDI, CONSOLI, GIANOTTI, CARDINALE, SPOSETTI, PIERALLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BENASSI. Signor Presidente, gli emendamenti si intendono già illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CUMINETTI, *relatore*. Per le motivazioni espresse già in Commissione, sono contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3. Colgo l'occasione per preannunciare il parere contrario anche sull'emendamento 8.1.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è anch'esso contrario a tutti gli emendamenti dell'articolo 3, così come all'emendamento 8.1 che esamineremo tra breve.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Benassi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Benassi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Benassi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Benassi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che il testo degli articoli da 4 a 7 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 4.

1. Per consentire nell'anno 1987 la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 20, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, e dalle disposizioni del successivo articolo 6, è autorizzata per l'anno medesimo la spesa complessiva di lire 200 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo la seguente ripartizione: per gli interventi indicati dalla lettera *a)*, lire 15 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *b)*, lire 20 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *c)*, lire 95 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *d)*, lire 70 miliardi.

#### Articolo 5.

1. Al quarto comma dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, dopo le parole: «un aumento della spesa complessiva» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che comportino un aumento di spesa non superiore all'onere a carico dello Stato per il trattamento straordinario di integrazione salariale per gli addetti alla produzione».

2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, è sostituito dal seguente:

«Le perdite di gestione, determinate con l'esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote per ammortamenti rapportate all'utilizzo delle immobilizzazioni, sono ripianate nel limite fissato dal CIPI a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera».

## Articolo 6.

1. L'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera *b*), possono essere concessi all'ENI e, per i minerali di interesse siderurgico, all'IRI contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero, anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite, per lo svolgimento di:

- a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;
- b) lavori di ricerca operativa;
- c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al primo comma finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione o la partecipazione in miniere all'estero già in attività di coltivazione. Il finanziamento agevolato di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione.

3. I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

4. Le somme recuperate affluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la promozione dell'attività mineraria all'estero.

5. La commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246, controlla la rispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonché la congruità delle spese sostenute.

6. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori».

2. All'articolo 20, primo comma, lettera *d*), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, dopo le parole: «ricerca mineraria» sono aggiunte le parole: «e l'acquisizione o la partecipazione, in miniera».

## Articolo 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in complessive lire 160 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, derivanti dalle autorizzazioni di spesa per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696. La spesa complessiva resta comunque correlata all'importo che verrà effettivamente accertato per le predette disponibilità di cui al richiamato Fondo della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in complessive lire 200 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Politica mineraria».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

## Articolo 8.

1. Gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 11. - 1. La riproduzione della descrizione e dei disegni dei brevetti per invenzioni, prevista dal secondo comma dell'articolo 38 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può essere effettuata, anche direttamente a cura dell'Ufficio centrale brevetti, mediante microfilmatura ovvero acquisizione su supporto elettronico o opto-elettronico, ed allo stesso modo può essere effettuata la riproduzione degli originali delle domande di brevetto, della documentazione relativa ai brevetti per modelli industriali e per marchi d'impresa, nonchè dei registri di cui agli articoli 5 e 10 del presente decreto. Previa tale riproduzione, dopo l'estinzione dei diritti di brevetto, l'Ufficio centrale brevetti può procedere, anche senza il parere dell'Archivio centrale dello Stato, alla distruzione dei registri dei brevetti, dei registri delle domande e dei fascicoli contenenti gli atti e documenti relativi alle domande di brevetto».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

8.1

CORLEONE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

CORLEONE. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CUMINETTI, *relatore*. Come già detto nel mio precedente intervento, esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo ribadisce il proprio parere negativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Corleone.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è stato soppresso dalla Camera dei deputati e che l'articolo 10 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALEOTTI. Molto brevemente, signor Presidente, colleghi, perchè credo che dai nostri interventi sia emersa con chiarezza la nostra posizione a proposito di questo decreto e della sua conversione.

Noi prendiamo atto di quanto il Governo ha detto in Commissione e oggi in Aula sul significato di questo provvedimento, un provvedimento ponte e del resto credo sia emerso con chiarezza, dai nostri interventi, il senso di responsabilità che abbiamo dimostrato di fronte a misure di questo genere che rispondono alla precisa esigenza di rifinanziare leggi che hanno esaurito le risorse finanziarie, o comunque le cui risorse finanziarie sono inadeguate.

Vorrei tuttavia sottolineare un aspetto in questa mia dichiarazione di voto. Tutto questo, a nostro giudizio, non fa che confermare le carenze ed il vuoto legislativo, l'inazione del Governo e della sua maggioranza proprio in una materia che riguarda un ampio tessuto della vita economica del paese: la piccola e media industria è infatti un settore vasto ad imprenditorialità diffusa che ha un grande peso per l'economia nazionale ed in particolare per l'occupazione. Auspichiamo pertanto che, per questo settore, sia varata una legislazione organica in grado di affrontare i problemi di fondo, una legislazione ben diversa dall'attuale che attraverso misure fiscali, creditizie o misure insufficienti in termini di servizi di promozione e di innovazione, ha certamente finito col penalizzare questo rilevante settore. Lavoreremo inoltre affinché la legge finanziaria che ci accingiamo ad esaminare possa

raccogliere le esigenze di sostegno, di sviluppo e di innovazione, non soltanto tecnologica, del settore.

Il decreto al nostro esame presenta anche altri profili: valutiamo positivamente la costituzione del fondo nazionale per l'artigianato che è il risultato, oltre che dell'impegno delle organizzazioni di categoria e delle stesse regioni, anche del nostro impegno sin dall'approvazione della legge finanziaria per il 1986 quando - in coincidenza con l'approvazione della legge n. 443, la legge-quadro sull'artigianato - abbiamo posto all'attenzione delle forze politiche il problema della costituzione di un fondo nazionale per l'artigianato che potesse garantire risorse finanziarie sufficienti per lo sviluppo del settore e resistere ai colossi industriali e finanziari che, a nostro giudizio, in questi anni sono stati particolarmente privilegiati.

Accanto a questo aspetto indubbiamente positivo, voglio mettere in evidenza che le risorse finanziarie assegnate, che peraltro discendono dalla legge finanziaria per il 1987, e si tratta di 40 miliardi per il 1987 e la riserva alle regioni del 75 per cento che equivale a 30 miliardi, potrebbero eufemisticamente considerarsi inadeguate, per non dire altro. Se, inoltre, consideriamo il limite del 30 per cento previsto dal secondo comma dell'articolo 3, ci renderemo conto dei limiti e delle insufficienze particolarmente di questo secondo comma nei confronti del quale abbiamo tentato, prima in Commissione e poi in questa sede, di proporre alcuni precisi emendamenti.

Voglio inoltre sottolineare che l'attuale formulazione, signor Presidente, onorevoli colleghi, a nostro giudizio, a parte altre considerazioni, mortifica l'autonomia regionale. Infatti, è noto che l'articolo 117 della Costituzione prevede che, in materia di artigianato, la competenza primaria è delle regioni.

Quindi, l'istituzione di un fondo nazionale per l'artigianato, vincolato ovviamente, ma accanto a questa, il limite che ricordavo del 30 per cento e poi addirittura una sorta di rendicontazione che si pretende nei confronti delle stesse regioni, non ci soddisfa. A noi sembra che la strada avrebbe dovuto essere ben diversa, tenuto conto del fatto che le stesse regioni in questa materia - come ricordavo - hanno una competenza primaria e soprattutto tenuto conto del fatto che le risorse che fino ad oggi hanno potuto destinare a questo settore sono state ovviamente molto limitate perchè i fondi per i programmi regionali di sviluppo, in particolare quelli che discendono dall'articolo 9 della legge n. 281 del 1970, sono - come è noto ai colleghi - assai limitati e certamente largamente insufficienti per finanziare programmi di sviluppo in questo settore. Quindi, in questo decreto-legge, ci sono anche elementi di contraddittorietà.

In Commissione e in Aula ci siamo impegnati affinchè questo provvedimento potesse essere ulteriormente migliorato. Comunque, abbiamo sentito dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo - lo ripeto ancora - che si tratta di una materia che è regolata soltanto attraverso un provvedimento ponte. Ci auguriamo che in una revisione complessiva dell'intera materia, in particolare di questi ultimi aspetti che ho ricordato, si possano rivedere e correggere elementi che, a nostro avviso, sono carenti, insufficienti e talvolta incongruenti e contraddittori.

Ma per le ragioni più generali che abbiamo espresso anche in Commissione, dichiaro in questa sede il nostro voto favorevole al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 318.

VETTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo dei senatori democratici cristiani voterà convintamente a favore di questo provvedimento di conversione in legge del decreto-legge, consentendo in questo modo che divenga tempestivamente legge dello Stato e che dia una risposta positiva ai bisogni della categoria.

L'ottima relazione del senatore Cuminetti, che desidero ringraziare in questa sede a nome del mio Gruppo si è distinta per l'incisività, senza perdersi nei dettagli e dando per scontato tutto quello che poteva venir fuori in termini di miglioramento di questo provvedimento.

Lo svolgimento della discussione in Commissione e in questa Aula ha stimolato il rappresentante del Governo ad esprimere, a mio giudizio, credibili intendimenti ed anche a condividere gli orientamenti e gli impegni. *(Brusio in Aula. Richiami del Presidente).*

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, ricordando che, se esiste qualche lacuna, potrei concludere dicendo che il meglio è nemico del bene, quel «meglio» al quale talvolta ci si richiama più strumentalmente che convintamente.

Pertanto, è convinto il nostro appoggio a questo disegno di legge.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, colleghi senatori, intervengo solo per dire che, se è vero che il meglio è il nemico del bene, come ha detto il senatore Vettori, certamente il decreto-legge è peggio di un disegno di legge. E ciò è dimostrato in questo caso esemplare perchè, nonostante tutte le proposte ragionevoli di miglioramento del provvedimento siano accolte nella sostanza, perchè abbiamo ascoltato le speranze, le affermazioni del Sottosegretario e quant'altro, tutto si ferma di fronte al fatto che il decreto è stato approvato dalla Camera dei deputati e deve essere approvato anche da questo ramo del Parlamento altrimenti scade.

Questa è una conferma che iniziamo male il nostro lavoro e voglio aggiungere un'altra cosa che avevo ricordato ieri durante la discussione - si fa per dire - sulla costituzionalità, in quella finzione rituale che affidiamo alle nostre precarie maggioranze: il problema dell'articolo 8 concernente la microfilmatura degli atti che riguardano l'Ufficio centrale brevetti. Non c'entra niente con questo provvedimento ed infatti, giustamente, tutti gli interventi dei colleghi preparatissimi si sono incentrati sul problema della politica mineraria, che è d'altronde il tema presente nel titolo del decreto. L'articolo 7 prevede finanziamenti per la politica mineraria; nell'articolo 8 si prevedono delle norme totalmente nuove, forse anche pericolose, perchè non si prevede più il parere dell'Archivio centrale dello Stato per distruggere la documentazione, che sarà microfilmata, ma non sappiamo quali danni ciò potrà produrre se durerà oltre gli anni per i quali la microfilmatura è prevista. Tutto questo passa perchè sembra che la cosa importante siano gli articoli con un po' di denaro, magari «a pioggia», che sarà distribuito.

Per questo motivo confermo la contrarietà a questo modo di legiferare, e in particolare a questo decreto.

FOGU. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOGU. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, intervengo per confermare il voto favorevole del Gruppo socialista al decreto-legge n. 318, e soprattutto per significare l'alto impegno della Commissione nell'approvare l'ordine del giorno relativo agli interventi sulla politica mineraria, ordine del giorno che è stato approvato anche dai colleghi della Camera dei deputati, e per significare anche la disponibilità del Gruppo socialista in futuro ad approfondire gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista, che non sono stati accolti, come qualche collega ha osservato, solo perchè è necessaria e improrogabile l'approvazione di questo decreto.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, non intendo ribadire tutte le perplessità del mio collega di Gruppo, senatore Signori, ma intendo confermare al Ministero dell'industria la necessità, appunto, di istituire questo fondo per l'artigianato e soprattutto di favorire l'incentivazione alle imprese per intervenire nelle zone depresse che sono in particolar modo quelle minerarie.

Confermo pertanto il voto favorevole del Gruppo socialista.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

#### **Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 416 e autorizzazione alla relazione orale**

PIZZOL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZOL. Signor Presidente, ricordando l'assenso della Conferenza dei Capigruppo, chiedo, ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, l'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna del disegno di legge n. 416, concernente «Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la richiesta del senatore Pizzol è accolta e la Commissione è autorizzata a riferire oralmente.

#### **Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 457**

FOGU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOGU. A nome della 10ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, recante interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Fogu si intende accolta.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, recante interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi» (457) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, recante interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

FOGU, *relatore*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il disegno di legge n. 457 dispone la conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, recante interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero. La legge n. 240 del 1981, i cui finanziamenti sono scaduti con il 1985, ha costituito uno strumento essenziale di sostegno all'*export* italiano, incentivando la agglomerazione delle piccole e medie imprese esportatrici e consentendo ad esse di raggiungere, attraverso la partecipazione ai consorzi, le dimensioni organizzative di offerta indispensabili per la competitività sul mercato internazionale.

I consorzi per l'esportazione sono quelli che, nel corso degli anni '70 ed in particolare nella prima metà degli anni '80, hanno fatto registrare lo sviluppo più consistente. In questo arco di tempo il loro numero è salito in Italia da poche unità a quasi 300, con circa 7.000 imprese associate. Il consorzio promozionale è il primo che all'inizio degli anni '70 ha dato il via in Italia alla collaborazione tra piccole imprese dell'*export*. Il suo compito principale consiste nel fornire assistenza alle imprese in tema di servizi *telex*, traduzione, *marketing*, partecipazioni a fiere e mostre ed altre attività analoghe e trova ancora nuovi spazi nella funzione della intermediazione.

Al rifinanziamento della legge il Parlamento reputò preferibile pervenire

attraverso l'approntamento di una normativa più rispondente alle esigenze del settore e tale anche da ritoccare alcuni parametri quantitativi o dimensionali superati dal trascorrere del tempo. Il varo della riforma è stato però impedito dall'anticipata conclusione della legislatura. Già nel 1986 comunque, nelle more dell'esame parlamentare del provvedimento di legge, si rese necessario ricorrere ad una misura normativa d'urgenza (decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628) per assicurare ai consorzi le risorse necessarie ormai conteggiate in entrata nei rispettivi bilanci, presupposto anche giuridico, quindi, per la continuità dell'azione relativa.

Nel 1987, analogamente, si è provveduto con il decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222, la cui conversione sarebbe dovuta peraltro intervenire entro l'8 agosto. Da ciò la reiterazione del provvedimento con il decreto-legge oggi in esame, che risponde alla necessità di assicurare immediatamente ai consorzi per l'esportazione un fondamento legislativo al finanziamento della relativa attività; attività che, con l'eventuale venire meno della certa assegnazione di risorse pubbliche, verrebbe ad essere bloccata o considerevolmente ridotta per il ridimensionamento della fonte attiva di bilancio. L'esperienza applicativa delle leggi n. 374 del 1976 e n. 240 del 1981 può ritenersi positiva almeno per la parte che riguarda i consorzi per il commercio estero. Basta citare alcune cifre: i consorzi sono saliti da 9 del 1977 a 220 del 1986 e i flussi finanziari sono passati da 260 milioni del 1977 ad oltre 14 miliardi del 1986.

Il disegno di legge n. 2774, che avrebbe comportato una revisione organica di tutta la disciplina relativa agli interventi di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, approvato dal Senato, come ho detto prima, è decaduto in seguito allo scioglimento delle Camere, e per non interrompere il flusso finanziario per i contributi 1986 è stato necessario rifinanziare con 20 miliardi di lire la detta legge n. 240 del 1981, ricorrendo al decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, convertito dalla legge 5 dicembre 1986, n. 813. Il problema della copertura finanziaria si è quindi nuovamente riproposto nel 1987 negli stessi termini e a tale scopo fu emanato il decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222, con il quale, all'articolo 1, si provvedeva al rifinanziamento annuale della legge n. 240 del 1981 per l'esercizio 1987, per l'importo complessivo di 22 miliardi di lire.

Il decreto-legge n. 222 non venne convertito in tempo dal Parlamento, per cui il contenuto fu reiterato con il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327.

Per questi motivi il relatore chiede l'approvazione del disegno di legge di conversione n. 457 da parte dell'Assemblea del Senato.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

\* **ROSSI**, sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero. Signor Presidente, la relazione del senatore Fogu, che ringrazio pubblicamente, è stata molto efficace, per cui non devo far altro che adeguarmi a quanto da lui illustrato.

La legge n. 240 del 1981, i cui finanziamenti sono scaduti, come affermava lo stesso relatore, ha costituito da lungo tempo un valido sostegno alla nostra esportazione, incentivando in modo particolare le piccole e medie industrie. In particolare, nell'attuale congiuntura dell'economia internazionale, contrassegnata da un allarmante deterioramento della bilancia

commerciale, non si può rischiare di compromettere la continuità dell'azione di consorzi e di pregiudicare uno dei più attivi strumenti di sostegno all'esportazione.

Ricordo in quest'Aula che i consorzi finanziati nell'ultimo anno sono stati circa 250, e che le domande giacenti presso il Ministero sono circa 300. Per questo motivo, per l'anno 1987 si prevede di finanziare circa 300 consorzi.

Concludendo, invito il Senato a votare nel più breve tempo possibile il disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Avverto che la 5<sup>a</sup> Commissione ha reso all'Assemblea il seguente parere:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, recante interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

#### Art. 1.

1. Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987.

2. Le somme di cui al comma 1, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1987, possono esserlo in quello successivo.

3. Il limite massimo annuale di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è elevato a lire 200 milioni.

4. Il Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto, stabilisce le direttive, i criteri e le modalità di valutazione delle domande.

#### Art. 2.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsor-

tili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio o società consortile, fino ad un massimo di lire 20 milioni annui.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione del contributo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1987.

#### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

BAIARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BAIARDI. Signor Presidente, prendo la parola unicamente per annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista a questo decreto-legge, anche se con un distinguo che è sostanziale rispetto alle valutazioni svolte sia dal relatore che dal Sottosegretario.

Ci troviamo indubbiamente in presenza dell'ennesimo provvedimento-tampone. Volevo richiamare soltanto alla cortese attenzione dei colleghi un passaggio della relazione con cui questo decreto è stato presentato. Ad un certo punto si legge che: «I recenti dati della bilancia commerciale denunciano una preoccupante tendenza negativa delle nostre esportazioni e fanno pertanto ritenere ancor più necessario un sostegno in favore dei consorzi all'*export*, organismi che svolgono un ruolo molto importante per la competitività delle esportazioni delle piccole e medie imprese».

A questo riguardo, volevo soltanto osservare che non sono certamente 22 miliardi di lire, non è certamente un decreto-tampone, l'ennesimo che viene varato a questo riguardo; che possono costruire una politica di sostegno per l'esportazione, avendo anche presente che se vogliamo diventare competitivi per quanto riguarda i nostri prodotti all'estero sarebbe stato necessario avere un occhio di particolare riguardo anche per gli altri consorzi, soprattutto per quelli di tipo misto che ovviamente costituiscono un importante veicolo per favorire e sostenere l'esportazione.

Di qui il nostro dissenso, quanto meno per ciò che concerne le valutazioni di fondo, e soprattutto per quanto riguarda gli scarsi mezzi che vengono messi a disposizione.

L'altra puntualizzazione, molto rapida, è che indubbiamente non si può imputare, soprattutto a questo ramo del Parlamento, la responsabilità di non aver approvato una legge di riforma dei consorzi, in quanto quest'Aula l'ha licenziata con un provvedimento votato all'unanimità, al quale il nostro Gruppo aveva fornito un contributo sostanziale, ben due anni prima che il Parlamento si sciogliesse.

Concludo, quindi, la mia dichiarazione di voto, augurandomi che quest'Aula e le forze politiche in essa rappresentate trovino il tempo, la possibilità e la rapidità necessaria per riprendere ed aggiornare eventualmente quel disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo articolo 1.

**È approvato.**

#### **Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 459**

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. A nome della 2ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 459, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Covi si intende accolta.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale» (459) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio

1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COVI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, con questo disegno di legge si intende convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale. Devo ricordare che il decreto-legge di cui si chiede la conversione è alla sua seconda reiterazione. Il primo decreto-legge risale al 1º aprile 1987 ed era stato approfonditamente discusso prima dalla 2ª Commissione permanente del Senato e poi in Aula, subendo alcune modifiche rispetto all'impostazione data dal Governo. Il decreto non venne convertito in legge in conseguenza della crisi politica, così come è avvenuto per il successivo decreto del 1º giugno 1987.

Il decreto-legge al nostro esame riprende, quindi, sostanzialmente il contenuto del decreto-legge nel testo che è risultato dalle modificazioni apportate dal Senato nell'occasione che ho precedentemente indicato e trae spunto dal disegno di legge presentato nell'ambito del cosiddetto «pacchetto Rognoni», che prevedeva uno stanziamento biennale di 600 miliardi per adeguare le strutture della giustizia penale alla riforma del processo penale varata con la legge delega del dicembre 1986. Il decreto-legge al nostro esame riguarda esclusivamente alcuni dei punti del disegno di legge contenuto nel «pacchetto Rognoni», istituendo con l'articolo 1 un sistema informatico e di elaborazione dati nell'amministrazione della giustizia e con l'articolo 2 prevedendo la microfilmatura degli atti del processo. Questi sono i due interventi fondamentali in conseguenza dei quali il decreto-legge contiene norme relative all'attuazione di tali strutture. Infatti, con l'articolo 3 viene istituita una Commissione tecnico-amministrativa presso il Ministero di grazia e giustizia che ha il compito di individuare le linee, i programmi ed i metodi di automazione. Al terzo comma sempre dell'articolo 3 si prevede l'istituzione di un comitato tecnico per l'esame preliminare dei piani e degli interventi necessari per l'attuazione dei sistemi adottati.

L'articolo 4 prevede norme per la formazione e l'aggiornamento del personale giudiziario, costituendo allo scopo anche un ulteriore comitato, sempre presieduto dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato, e composto da vari membri del Ministero oltre che da due magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura e da due avvocati designati dal Consiglio nazionale forense. I successivi articoli 5, 6 e 7 riguardano le modalità per la stipulazione dei contratti relativi all'installazione dei macchinari necessari per l'automazione - cioè l'*hardware* - e per i contratti con imprese di servizio specialistici per la gestione delle procedure automatizzate. Con l'articolo 7 si stabilisce che tali contratti devono essere stipulati anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato. Inoltre, all'articolo 9, opportunamente e così come era stato introdotto in occasione della conversione in legge del decreto-legge del 1º aprile 1987, viene stabilito il segreto di ufficio a carico del personale non facente parte dell'amministrazione della giustizia ma delle ditte che forniscono le strutture di fondo e che devono poi gestire tali servizi. Nell'articolo 11 invece è contenuta una norma che ha poco a che fare con l'automazione e con la microfilmatura in quanto riguarda il compenso per

impegno straordinario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie in relazione ad impegni straordinari derivanti prevalentemente da particolari processi già per l'esercizio 1987 (si fa chiaro riferimento nella relazione ai cosiddetti «*maxi-processi*»), mentre nell'articolo 12 è previsto l'onere finanziario, in ordine al quale devo dichiarare che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

La Commissione giustizia nell'esaminare il decreto-legge questa mattina ha espresso un voto unanime favorevole all'approvazione, pur sollevando alcune perplessità in ordine ad alcune norme: per esempio, quella contenuta nell'articolo 11, che non ha attinenza con la vera e propria materia relativa all'entrata in vigore del codice di procedura penale, e quelle che istituiscono agli articoli 3 e 4, una commissione tecnico-amministrativa, i comitati tecnici amministrativi e l'ulteriore comitato per la gestione del personale, anche con riferimento all'attribuzione di magistrati in tutti e tre le commissioni e i comitati.

A questa osservazione si è obiettato da parte di molti e anche del relatore che la presenza di magistrati è necessaria, perchè si tratta di adeguare queste strutture a quelle che sono le necessità dell'amministrazione della giustizia, per cui è necessaria una particolare competenza.

Osservazioni sono state fatte poi in ordine ai contratti con imprese di servizi specialistici, previsti nell'articolo 6, laddove al secondo comma è previsto che «Il giudice, quando ai fini della speditezza del processo ritiene necessario avvalersi di mezzi meccanici, richiede, previa autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, le prestazioni previste nei contratti di cui al comma 1 ad una delle imprese convenzionate». Dico «una delle imprese convenzionate» perchè questa è una delle modificazioni che sono state apportate dalla Camera dei deputati, quando invece la dizione precedente recava «alla impresa convenzionata avente sede vicino all'ufficio». C'era nel precedente testo un'individuazione specifica dell'impresa a cui il giudice si sarebbe dovuto rivolgere, previa autorizzazione, mentre qui si lascia una facoltà più larga.

Mi pare che in proposito venga presentato dalla Commissione un ordine del giorno perchè sia individuata l'impresa più vicina.

Rifacendomi a quelle che sono le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, devo dire che le due modifiche più sostanziali sono quelle all'articolo 2, comma due: laddove per la microfilmatura era prevista la specifica autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, con la modifica apportata dalla Camera dei deputati si stabilisce la regola del silenzio-assenso qualora trascorsi 15 giorni dalla richiesta il Ministro non l'abbia negata. Viene prevista poi una migliore formulazione all'articolo 9 della norma relativa al segreto d'ufficio, laddove si aggiunge un comma secondo, per cui le persone incaricate di gestire le attrezzature e i servizi sono tenute all'atto del conferimento dell'incarico a prestare giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale.

Malgrado alcune perplessità sorte in Commissione, il giudizio è stato unanime per l'approvazione sollecita del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge, rilevandosi da parte di tutti che questo è il primo provvedimento che prende in serio esame l'ammodernamento dei mezzi dell'amministrazione della giustizia, assolutamente necessari rispetto alla riforma del codice di procedura penale, di cui si auspica sollecitamente l'entrata in vigore dopo che sarà stato varato il testo del decreto delegato.

È stato assolutamente opportuno che il Governo sia intervenuto fin dal 1º aprile 1987, perchè occorre che questi impianti siano non solo installati, ma che acquisiscano anche un livello di rodaggio notevole nel momento in cui la riforma sarà entrata in vigore.

Per questo chiedo che l'Aula approvi sollecitamente il provvedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Battello, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

a conclusione della discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge con l'indicazione dei contratti stipulati con imprese private per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico e del servizio di microfilmatura nonchè delle consulenze anche esterne.

La prima relazione con i dati sullo stato di applicazione della legge deve essere presentata al Parlamento dopo i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9.459.1

BATTELLO, ONORATO, CORLEONE, ACONE, POLLICE, PINTO

Il Senato,

a conclusione della discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale

raccomanda al Ministro

che in relazione al disposto dell'articolo 6, secondo comma, si intenda che l'autorizzazione ivi prevista deve comprendere l'indicazione dell'impresa convenzionata con il rispetto del criterio della vicinanza della sede all'ufficio.

9.459.2

BATTELLO, CORLEONE, ACONE, ONORATO, POLLICE, PINTO

Il senatore Battello ha facoltà di parlare.

**BATTELLO.** Signor Presidente, nel mio breve intervento vorrei anticipare il voto favorevole del Gruppo comunista sul disegno di legge, richiamando alla memoria dell'Assemblea che la prima edizione di questo decreto (1º aprile 1987) si collocava immediatamente dopo l'approvazione della legge-delega per il nuovo codice di procedura penale e risentiva ancora dell'eco della grande battaglia combattuta durante la discussione della legge finanziaria per il 1987 per strappare al Governo un accantonamento speciale di 600 miliardi per apprestare le strutture in ordine all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Con questo decreto-legge utilizziamo parte dello stanziamento di 600 miliardi (circa 50 miliardi) sullo stanziamento per il 1987. Annuncio che il Gruppo comunista continuerà la sua battaglia affinché la parte residua di

questo stanziamento non venga coinvolta nei tagli della prossima legge finanziaria e continui ad essere destinata all'approntamento delle strutture per il nuovo codice di procedura penale, e più in generale per l'ammodernamento delle strutture giudiziarie del nostro paese.

Il decreto-legge al nostro esame introduce un sistema di informatica nella amministrazione giudiziaria in relazione al processo penale; introduce inoltre un meccanismo di microfilmatura degli atti e prevede la possibilità di utilizzare mezzi meccanici per la redazione degli atti processuali. Si tratta quindi di interventi tesi ad apprestare strutture e beni strumentali per l'ammodernamento dell'amministrazione, in vista soprattutto - anche se non esclusivamente perchè in questo decreto-legge è prevista anche una norma che riguarda l'informatizzazione dei registri previsti dal codice civile e dalle leggi speciali - dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Vi è anche una norma formalmente «intrusa» che riguarda il pagamento delle ore straordinarie al personale dell'amministrazione giudiziaria che espliciti un'attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro in processi di particolare rilevanza; questa norma secondo noi non si riferisce esclusivamente ai *maxi*-processi e pur essendo formalmente «intrusa» bene trova collocazione in questo decreto-legge, posto che anche l'elemento personale è essenziale ad un buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Se pertanto attraverso questa posta di bilancio si realizzeranno migliori condizioni di lavoro per tempi anche prolungati, riteniamo sostanzialmente congrua questa norma formalmente «intrusa» nel decreto-legge in discussione. Il nostro giudizio globalmente positivo si radica pertanto su un'analisi di questo tipo.

Sin dal primo dibattito, successivo alla prima edizione del decreto-legge nell'aprile di quest'anno, non ci siamo nascosti che questo testo presentava alcuni problemi che secondo noi hanno trovato una soluzione positiva nel corso del dibattito sulla prima edizione del decreto-legge, e soprattutto nel corso del dibattito alla Camera nella discussione relativa alla seconda reiterazione, cioè alla terza edizione del decreto. Gli aspetti che ponevano problemi erano conseguenti al fatto che si introduce sostanzialmente - anche se per i soli cinque anni iniziali - una struttura parallela nell'amministrazione della giustizia: si tratta di un sistema di informatica che appunto per i primi cinque anni verrà gestito da società non pubbliche, o comunque da società che costituiscono un sistema parallelo all'amministrazione pubblica. È un problema oggettivamente rilevante che è stato affrontato sia durante il dibattito sulla prima edizione del decreto, sia ulteriormente approfondito nel corso del dibattito alla Camera.

Ci siamo posti questo problema e lo abbiamo risolto per un verso richiedendo che il personale di queste società sia in possesso dei requisiti del personale pubblico; abbiamo altresì previsto una normativa articolata di tutela della riservatezza, e quindi abbiamo introdotto le norme che si richiamano al segreto di ufficio; abbiamo modificato l'originario verbo utilizzato nel testo, cioè abbiamo modificato l'espressione: «l'Amministrazione affida» in «l'Amministrazione può avvalersi», e non è soltanto una questione formale poichè l'affidamento diventa avvalimento, e con questo insieme normativo abbiamo ritenuto oggettivamente di aver reso morbido l'impatto per i cinque anni iniziali di tale struttura parallela all'amministrazione pubblica.

In questi termini, il nostro giudizio sull'insieme normativo è positivo; vi erano e vi sono quelle riserve che noi sacrificiamo sull'altare della necessità di utilizzare lo stanziamento, anche parziale, e comunque di dar corso sollecito ed immediato all'approntamento delle strutture per il nuovo codice di procedura penale.

I due ordini del giorno sono conseguenti a quelle riserve alle quali ci siamo richiamati e che, secondo noi, hanno trovato parziale soluzione soddisfacente nel testo per ultimo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Il primo ordine del giorno riguarda l'obbligo imposto al Governo di relazionare annualmente (la prima relazione sarà presentata a sei mesi da oggi comunque) sullo stato di attuazione della legge con l'indicazione dei contratti stipulati con imprese private per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico. Si tratta di un doveroso stimolo da parte del Parlamento a conoscere come durante tutti questi cinque anni verranno utilizzate le convenzioni e i contratti con personale esterno. Ricordiamoci che nel decreto-legge vi è tutta una serie di norme di deroga alla norma comune della contabilità generale dello Stato, e quindi cautela impone che il Parlamento segua in questi cinque anni il modo in cui si darà attuazione a questa legge, e pertanto la sostanza, il senso, la *ratio* dell'ordine del giorno presentato è in questa direzione. Analogo ordine del giorno è stato approvato dalla Camera dei deputati ed è stato ivi accolto dal Governo, non ritengo quindi che in questa sede il Governo opporrà alcunchè.

Il secondo ordine del giorno presenta caratteristiche un po' più tecniche in quanto si ricollega - come è stato ricordato dal relatore - alla modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 6 del decreto-legge, laddove, in relazione al potere del giudice di richiedere, previa autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, prestazioni ad imprese anche esterne, ha ritenuto di dover sostituire l'espressione: «all'impresa convenzionata» con l'altra: «ad una delle imprese convenzionate». Riteniamo che questo ampio spettro di scelta in capo al giudice possa essere contemperato con il potere autorizzatorio, che è previsto in capo al Ministero e che quest'ultimo, nel concedere l'autorizzazione, terrà conto della indicazione che si riterrà necessaria da parte del giudice nella richiesta di autorizzazione dell'impresa alla quale si intende far riferimento e che, anche se scomparso dal testo dell'originario disegno di legge, sia tenuto presente dal Governo il criterio della vicinanza dell'impresa convenzionata.

In questi termini è anche il secondo ordine del giorno e confidiamo che il Governo lo faccia proprio.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Corleone. Ne ha facoltà.

**CORLEONE.** Signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, noi del Gruppo federalista europeo ecologista voteremo a favore di questo provvedimento perchè è importante che la riforma del processo penale, quando sarà - ci auguriamo presto - votata definitivamente e diventerà il nuovo cardine del processo, non rischi di restare un monumento dalle basi fragili per la mancanza di strutture, di mezzi, di personale adeguato, per carenza di strutture edilizie, per aule inadatte al nuovo processo ed è per questo che per ben due finanziarie ci siamo battuti - e qui lo dico - come radicali, ottenendo anche riconoscimenti per le risorse necessarie perchè il nuovo processo penale nascesse avendo già le gambe per camminare. L'anno

scorso sono stati ottenuti 600 miliardi e questo lo voglio ricordare perchè quello che è dipinto come l'arco delle forze che sarebbero contro i magistrati, contro i giudici, è invece una forza che ha lavorato in questi anni perchè la giustizia fosse rapida, perchè giustizia ritardata è giustizia negata e quindi giustizia rapida è giustizia assicurata ai cittadini per garantire i diritti di ognuno.

Ecco allora il senso che noi diamo oggi a questa approvazione. Proprio nel momento in cui si accendono le polemiche da parte di quell'Associazione nazionale dei magistrati che forse più che ai problemi della giustizia guarda all'autotutela dei propri privilegi e a difendere interessi di categorie, di *lobbies* e quindi di potere, noi aderiamo a questo decreto, a questa iniziativa legislativa che invece guarda alla vita di tutto il mondo della giustizia, alle buone cause, alle buone ragioni del mondo della giustizia e alla ragione delle richieste dei cittadini che vogliono una giustizia che assicuri rispetto delle regole in tempi rapidi.

Sono già state ricordate dal relatore Covi le perplessità che esistono su alcuni punti, perplessità in alcuni casi minime, ad esempio nell'occasione in cui la Camera ha ritenuto di dover specificare che le aziende che devono impostare questo complesso lavoro di informatizzazione devono avere sede legale in Italia. Noi ci auguriamo che non sia un emendamento nominativo, «fotografia» per qualche azienda. Forse è solo una cautela giurisprudenziale e su questo piano ci fermiamo; diciamo che, forse, è stato un non necessario inserimento perchè già con le garanzie poste, giustamente, nel rifacimento dell'articolo 9 per la tutela del segreto d'ufficio si compensavano alcune possibili carenze che forse sono state accentuate con quell'inserimento che ho ricordato. Perplessità vi sono per questa farraginosità delle tre commissioni, ma nel complesso le ragioni prevalenti sono più forti. Ci auguriamo che vi sia un'attività precisa, puntuale, del Ministero per verificare che non si crei una struttura parallela pericolosa; non abbiamo bisogno di giustizia privata, abbiamo bisogno che funzioni la giustizia nel nostro paese che è giustizia pubblica. Ci auguriamo che non sia superato il termine dei cinque anni, ci auguriamo che si arrivi attraverso quella previsione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale, se non a gestire, quantomeno a conoscere e ad essere padroni di quello che si affida oggi ad altri, forse con qualche rischio a scapito di quella segretezza degli atti che per i cittadini è fondamentale.

Se queste sono le perplessità che lasciano il campo rispetto alla prevalenza dell'urgenza, perchè probabilmente, sul nuovo codice di procedura penale, vi è un ritardo di alcuni decenni, in questo caso non ci troviamo in ritardo rispetto al nuovo processo penale, per cui ben venga l'approvazione di questo provvedimento. Ma anche in questo caso si è inserito un qualche cosa che si poteva evitare. Per esempio, vi è quell'articolo 11 concernente gli straordinari previsti non solo per il 1987, ma anche per il 1988 e per il 1989, che nella relazione che precede il decreto-legge sono riferiti a quei processi con tanti imputati e di particolare rilevanza; per noi ciò è un riferimento ai *maxi*-processi.

A questo punto sorge in noi una perplessità, che si usino, cioè, i denari conquistati per il nuovo processo penale per quella che invece è la caratteristica del vecchio processo che deve essere abbandonata.

Con questa perplessità ulteriore ci auguriamo di confermare, signor Ministro, nella prossima legge finanziaria, risorse per il settore della giustizia,

il quale ne ha grandemente bisogno, perchè le riforme da attuarsi sul piano delle strutture sono ancora molte. In questo caso si impegnano 50 miliardi di lire rispetto a quei 600 già previsti.

È evidente che c'è ancora molto da fare, urgono riforme che tutti abbiamo ben presenti: da quelle che riguardano il mondo del personale carcerario a quelle che riguardano il diritto alla giustizia per i non abbienti, che richiedono molte risorse. Noi confidiamo in un prossimo confronto che possa dare, anche questa volta, risultati utili ed essenziali per la civiltà del nostro paese.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**COVI, relatore.** Signor Presidente, mi pare di aver poco da replicare dal momento che coloro che sono intervenuti lo hanno fatto, pur sollevando qualche perplessità rispetto ad alcune norme, per preannunciare il loro voto favorevole. D'altronde, io stesso avevo preannunciato le medesime perplessità e svolto alcune chiose.

In merito ai due ordini del giorno esprimo parere favorevole. Il primo è analogo a quello votato dalla Camera dei deputati, mentre il secondo vuole solo rispondere a quella modifica introdotta per meglio precisare alcuni poteri del giudice. Ribadisco pertanto parere favorevole su entrambi.

**BOATO.** Non è il relatore che li deve accogliere ma il Governo!

**PRESIDENTE.** Anche il relatore deve esprimere il parere in merito agli ordini del giorno, senatore Boato.

Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

**VASSALLI, ministro di grazia e giustizia.** Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei ringraziare in primo luogo il relatore, senatore Covi, che anche con l'apporto della sua autorità di presidente della Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento, ha dato un contributo decisivo all'accoglimento della proposta di conversione, che mi auguro sarà unanime, di questo decreto-legge.

Si tratta di un decreto-legge antico come tanti altri; io ne fui relatore occasionale in questo ramo del Parlamento lo scorso 1° aprile, e ciò mi porta addirittura ad una preistoria dal punto di vista personale. Spero che attraverso le ulteriori modificazioni che si sono avute, e di cui pure il senatore Covi ha dato atto, apportate soprattutto alla Camera dei deputati, attraverso l'ulteriore messa a punto, che egli ha pure ricordato e che è stata attentamente fatta; delle norme contenute nel decreto-legge al nostro esame dalla Commissione giustizia del Senato, tutti abbiano raggiunto un convincimento unanime circa l'assoluta necessità della conversione in legge di questo decreto-legge che, come giustamente è stato ricordato, rappresenta solamente l'utilizzazione urgente di una minima parte di quello stanziamento che nella legge finanziaria per il 1987 era stato previsto in relazione alle esigenze imposte dalla nuova procedura penale che nel frattempo, attraverso la legge delega del 16 febbraio del 1987, n. 81, era diventata legge dello Stato.

### Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue VASSALLI, ministro di grazia e giustizia). Onorevoli senatori, non dirò niente sulle singole disposizioni, ma voglio semplicemente ringraziare il senatore Battello ed anche il senatore Corleone, sia pure dal mio banco e con i relativi limiti, per alcuni apprezzamenti circa l'opportunità di condurre avanti un'adeguata opera di convincimento sulle necessità inerenti al supporto finanziario da dare al nuovo processo penale. Infatti, si tratta proprio - come ha detto benissimo il senatore Corleone - di dare a questo processo penale le gambe per camminare. I riferimenti del senatore Corleone, quindi, mi sembrano estremamente opportuni e pertinenti. Forse, se ho ben capito, egli non ha intenzione di insistere sul mantenimento dell'emendamento soppressivo presentato per l'articolo 11 ma di questo parleremo a tempo debito; mi è sembrato di intuirlo attraverso la sua approvazione così calorosa, simpatica e così pertinentemente motivata in relazione ad alcune delle fasi che stiamo attraversando in Italia nella materia dei problemi della giustizia.

Le perplessità, poi, sono state definite minime, relative a punti secondari, da parte del senatore Corleone e anzi il presidente Covi ha dichiarato che esse sono state risolte, unanimemente e attraverso il reciproco convincimento, nell'ambito della 2<sup>a</sup> Commissione del Senato. Pertanto, non mi resta che sottolineare l'importanza e l'urgenza di questo provvedimento, augurandomi anch'io che quei cinque anni previsti per l'opera e la collaborazione di imprese private all'automatizzazione e all'informatizzazione non vengano superati e soprattutto che si possa trovare la strada anche nell'*iter* ulteriore - certamente difficile - della legge finanziaria per il 1988 per riconoscere di più di quanto non risulti in questo momento le esigenze dell'amministrazione della giustizia.

Signor Presidente, svolte queste osservazioni, credo che oltre ad invocare e chiedere - in quanto scade domani la terza reiterazione di questo decreto-legge - l'approvazione di questo disegno di legge, così come è avvenuto alla Camera dei deputati, non mi resta che pronunciarmi sugli ordini del giorno che non posso che accogliere. Infatti, il primo non fa che ripetere il contenuto di un ordine del giorno presentato dalla Camera dei deputati nei confronti del quale il Sottosegretario per la giustizia allora presente, senatore Cattanei, si era espresso favorevolmente pur chiedendo, proprio come nell'ordine del giorno attuale, di elevare il termine ad un anno. In questa sede, invece, è stato presentato da parte del senatore Battello e di altri senatori - quindi dalla Commissione - un ordine del giorno che parla appunto di una relazione annuale. Certamente il Governo si impegna a presentare al Parlamento ogni anno una relazione sullo stato di attuazione di questa legge, con l'indicazione dei contratti stipulati con le imprese private per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico e del servizio di microfilmatura nonché delle consulenze anche esterne. Mi sembra che sia un dovere del Governo, in una materia così delicata e importante, che questa relazione venga messa a punto in un periodo ragionevole come è quello enunciato in tale ordine del giorno e precisamente in un anno.

Devo, inoltre, accogliere anche l'ordine del giorno n. 2, quello che il presidente Covi ha detto essere stato presentato dalla 2ª Commissione permanente del Senato: la vicinanza, ivi menzionata, della sede all'ufficio sostituisce quella che era un'esplicita disposizione di uno dei precedenti decreti-legge. Signor Presidente, con riserva di richiedere la parola nel caso in cui possano sorgere problemi durante l'esame degli articoli del decreto-legge, credo di aver terminato questo mio breve intervento. Prima di concludere, devo ringraziare ancora una volta i senatori Covi, Battello e Corleone per quanto hanno avuto l'amabilità di dire e precisare a sostegno della conversione in legge ed auspicare che il Senato della Repubblica voglia accogliere tale proposta.

PRESIDENTE. I presentatori degli ordini del giorno, che sono stati accolti sia dal relatore che dal Governo, insistono per la votazione?

BATTELLO. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, al comma 2, le parole: «con imprese operanti in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «con imprese aventi sede legale in Italia».*

*All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. La microfilmatura è richiesta al Ministro di grazia e giustizia dall'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi quando sia riconosciuta necessaria o utile ai fini di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi. La richiesta s'intende approvata trascorso il termine di quindici giorni dal suo ricevimento senza che il Ministro l'abbia rifiutata con provvedimento motivato».

*All'articolo 5, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «purchè aventi sede legale in Italia».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, dopo le parole: «servizi specialistici» sono aggiunte le seguenti: «aventi i requisiti di cui all'articolo 1»;*

*al comma 2, le parole: «alla impresa convenzionata avente sede vicino all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «ad una delle imprese convenzionate».*

*L'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«Art. 9. (Segreto d'ufficio). - 1. Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al

segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati. Tali soggetti devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione.

2. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale. Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 373 del codice penale».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1º aprile 1987, n. 129, e 2 giugno 1987, n. 214.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che l'emendamento si intende riferito al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 10 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 1.

##### *(Sistema informatico e di elaborazione dati dell'Amministrazione della giustizia)*

1. Al fine di ammodernare i servizi, di preordinare le strutture necessarie all'attuazione della riforma del processo penale, di snellire gli adempimenti relativi a tale processo, nonché di acquisire ed elaborare in tempo reale i dati necessari e quelli comunque connessi al processo, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di un sistema informatico basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche, esteso a tutta l'Amministrazione della giustizia.

2. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico il Ministero di grazia e giustizia può stipulare uno o più contratti con imprese aventi sede legale in Italia secondo un programma applicativo uniforme.

3. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 30.500 milioni.

#### Articolo 2.

##### *(Microfilmatura degli atti)*

1. Gli atti del processo penale e quelli dei quali la legge impone la conservazione possono essere microfilmati con utilizzazione anche dei sistemi ed apparecchiature che agevolano la ricerca del singolo atto nell'ambito del fascicolo nel quale esso è contenuto.

2. La microfilmatura è richiesta al Ministro di grazia e giustizia dall'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi quando sia riconosciuta necessaria o utile ai fini di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi. La richiesta s'intende approvata

trascorso il termine di quindici giorni dal suo ricevimento senza che il Ministro l'abbia rifiutata con provvedimento motivato.

3. La spesa della microfilmatura degli atti resta a carico dello Stato anche nel caso di condanna dell'imputato.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 4.500 milioni.

### Articolo 3.

#### *(Commissione tecnico-amministrativa)*

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita una commissione tecnico-amministrativa con il compito di individuare le linee, i programmi e i metodi di automazione. La commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato ed è composta dal capo dell'Ispettorato, dal capo dell'Ufficio legislativo e dai direttori generali del Ministero, dal provveditore generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto designato dal Ministro delle finanze, dal direttore dell'Ufficio automazione, dal direttore dell'Ufficio organizzazione e metodi, da due tecnici esperti della materia e da un funzionario giudiziario scelti dal Ministro di grazia e giustizia, nonché da due magistrati nominati dallo stesso Ministro su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Sulle linee di automazione, individuate dalla commissione di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia acquisisce il parere del Dipartimento della funzione pubblica previsto dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Presso l'Ufficio automazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito un comitato tecnico per l'esame preliminare dei piani e degli interventi necessari e per l'attuazione dei sistemi adottati. Il comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio automazione ed è composto da sei esperti in materia di automazione scelti dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il provveditore generale dello Stato, da due magistrati nominati dal Ministro, su designazione del Consiglio superiore della magistratura, nonché da un funzionario giudiziario nominato dallo stesso Ministro di grazia e giustizia.

4. Il comitato, in relazione a singoli progetti di sistema informatico o a specifiche esigenze di carattere locale, può proporre la propria integrazione con uno o più magistrati addetti agli uffici interessati. All'integrazione provvede il Ministro di grazia e giustizia.

### Articolo 4.

#### *(Formazione e aggiornamento del personale giudiziario)*

1. Ai fini della formazione del personale giudiziario di ogni ordine all'utilizzazione dei sistemi di informatica giudiziaria è istituita una commissione con il compito di individuare le linee ed i programmi di addestramento all'uso delle nuove tecnologie e all'aggiornamento periodico, da organizzarsi sia in sede centrale che in sede locale, anche avvalendosi di imprese specializzate operanti nel settore, designate dalla commissione.

2. La commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato, ed è composta dai direttori generali del Ministero, dal direttore

dell'Ufficio organizzazione e metodi, da due magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia nominati dal Ministro, da due magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, da due avvocati designati dal Consiglio nazionale forense e da tre funzionari scelti tra il personale delle cancellerie e degli istituti di prevenzione e pena nominati dal Ministro sentito il consiglio di amministrazione.

3. Il contenuto delle singole attività, i metodi e i tempi di attuazione e le modalità di partecipazione sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Per il personale della magistratura le attività sono organizzate d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura.

5. Ai contratti con società specializzate nel settore, necessari per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, si applica il disposto dell'articolo 6.

6. L'onere finanziario è valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

#### Articolo 5.

##### *(Contratti per la gestione del servizio automatizzato e del servizio di microfilmatura)*

1. Nei primi cinque anni decorrenti dalla data del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità del funzionamento del servizio automatizzato presso ciascun ufficio dell'Amministrazione, il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi, per la gestione dei servizi automatizzati, della società che ha realizzato l'impianto o di altre specializzate nel settore purchè aventi sede legale in Italia.

2. La direzione tecnica dei centri informatici può essere affidata a persona estranea all'Amministrazione fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore, appartenente ai ruoli statali, appositamente istituiti.

3. Fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore la microfilmatura e la gestione di tutti gli impianti necessari per la celebrazione di procedimenti penali possono essere effettuate da imprese operanti nello specifico settore, che danno sicuro affidamento di capacità professionale e di segretezza.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 9.500 milioni.

#### Articolo 6.

##### *(Contratti con imprese di servizi specialistici)*

1. Il Ministero di grazia e giustizia nei casi di urgenza e di necessità è autorizzato a stipulare uno o più contratti annuali con imprese di servizi specialistici aventi i requisiti di cui all'articolo 1 per l'utilizzazione di mezzi meccanici idonei alla redazione di atti processuali compiuti dal giudice.

2. Il giudice, quando ai fini della speditezza del processo ritiene necessario avvalersi di mezzi meccanici, richiede, previa autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, le prestazioni previste nei contratti di cui al comma 1 ad una delle imprese convenzionate.

## Articolo 7.

*(Modalità per la stipula dei contratti)*

1. I contratti previsti dall'articolo 1, comma 2, e dagli articoli 2, 5 e 6 sono stipulati e le relative spese sono eseguite anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applicano, altresì, il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e l'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7.

2. Per i contratti di cui al comma 1, il parere sulla congruità della spesa è espresso dal Provveditorato generale dello Stato.

## Articolo 8.

*(Consulenti esperti in materie tecniche)*

1. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, per cinque anni, mediante apposita convenzione, di consulenti esperti in materie tecniche, anche estranei all'Amministrazione statale. Nella convenzione sono determinati il periodo di durata dell'incarico, la misura globale massima dei compensi attribuibili e le modalità per la liquidazione degli onorari la cui misura sarà determinata secondo i criteri fissati dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.

2. Ai componenti tecnici della commissione e del comitato di cui all'articolo 3 e ai componenti delle commissioni costituite per la riforma del codice di procedura penale, estranei all'Amministrazione della giustizia, è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno o frazione di giorno, fissato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per l'attività preparatoria e di sperimentazione finalizzata alla riforma del codice di procedura penale, il Ministero di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire collaborazioni di estranei all'Amministrazione della giustizia a norma degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, e dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 500 milioni.

## Articolo 9.

*(Segreto di ufficio)*

1. Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati. Tali soggetti

devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione.

2. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale. Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 373 del codice penale.

#### Articolo 10.

*(Tenuta dei registri in forma automatizzata)*

1. È autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri previsti dai codici e da leggi speciali, per l'espletamento delle funzioni e dei servizi svolti dall'Amministrazione della giustizia.

2. I modelli dei registri e i moduli, da utilizzare in forma automatizzata, degli atti necessari per l'espletamento delle funzioni e dei servizi giudiziari e penitenziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 11.

*(Compenso per impegno straordinario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie)*

1. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con gli adempimenti relativi ai processi penali di particolare rilevanza, nei quali il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata, in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1° gennaio 1987, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 264.000 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna corte d'appello e procura generale.

2. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 70 ore mensili.

3. L'onere finanziario è valutato in lire 1.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

11.1

CORLEONE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

CORLEONE. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo degli articoli 12 e 13 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 12.

*(Onere finanziario)*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato complessivamente in lire 47.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, spesso diciamo che bisogna urgentemente riformare il nostro sistema giudiziario. Ebbene, questo decreto-legge affronta, sia pure da un angolo visuale abbastanza limitato, il problema dell'informatizzazione del servizio giudiziario. Si tratta di un intervento al quale il nostro paese giunge in ritardo, sotto la spinta di eventi e di accadimenti eccezionali quali sono stati in questi mesi e in questi anni i grandi processi contro la criminalità organizzata.

Si tratta di un provvedimento che, sebbene settoriale, ha però l'ambizione di un programma applicativo uniforme, per la realizzazione del quale ha istituito una apposita Commissione perchè possa studiare per tempo ed in modo oggettivo tutti i problemi che riguardano le strutture giudiziarie esistenti. È altresì ambizioso, nel senso che istituisce un momento di aggiornamento e di formazione del personale giudiziario, ponendo in tal modo le premesse di una estensione di questo servizio in tutta l'amministrazione della giustizia.

Il Gruppo socialista, quindi, condivide questo tipo di approccio ai problemi della giustizia ed auspica che esso venga esteso a tutti gli altri settori della giustizia. Preannunzia pertanto il suo voto favorevole sul disegno di legge ed esprime il suo consenso sugli ordini del giorno, anche se non saranno più votati in quanto accettati dal Governo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, si tratta di una norma che fa nascere qualche perplessità, non originariamente, ma a seguito di una modificazione introdotta in sede di Commissione alla Camera dei deputati; l'ordine del giorno vuole ricondurre tale norma ad una interpretazione coerente e vicina al testo originario del decreto-legge.

In questo senso annunzio il voto favorevole del Gruppo socialista.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho chiesto a nome del mio Gruppo di esporre le motivazioni per le quali voteremo a favore di questo disegno di legge. Riteniamo che l'attrezzare l'Amministrazione della giustizia in maniera confacente utilizzando le tecnologie che sono oggi a disposizione sia uno dei mezzi più concreti per avviare in Italia un serio processo di riforma della giustizia.

Ma mi consenta, signor Ministro, di rivolgerle una raccomandazione, che non viene da un uomo di legge - tale io non sono - ma forse da un uomo informatico, perchè questa è la mia origine.

La raccomandazione riguarda le attività che questo Comitato tecnico deve svolgere, perchè attraverso alcune frasi, che si ritrovano soprattutto nell'articolo 5, sorge in me il dubbio che per accelerare questo processo di informatizzazione - il che è una esigenza obiettiva - si vada a delegare ad aziende esterne la gestione di questi sistemi. Quando si avvia questo processo, quando cioè la gestione dei sistemi non è più una competenza, una realtà dell'amministrazione dello Stato, è molto difficile poi avviare il processo di ritorno, cioè quello di riacquisire all'amministrazione dello Stato la capacità e la conoscenza della gestione dell'informatizzazione.

Credo che il signor Ministro possa trovare, nell'ambito della stessa amministrazione dello Stato e soprattutto in quello delle amministrazioni locali, molti esempi di questa difficoltà e dell'onerosità del ritorno. Pertanto, credo che si debba contemperare l'esigenza dell'accelerazione del processo di sviluppo informatico con una esigenza fondamentale di controllo da parte dell'amministrazione dello Stato di ciò che si sta facendo. E non si tratta di un controllo solo e soltanto - come l'ordine del giorno recepito dal Governo manifesta - di tipo economico, di trasparenza nell'assegnazione degli incarichi, ma esso deve estrinsecarsi nella capacità dell'amministrazione dello Stato a gestire la programmazione dello sviluppo, degli indirizzi e degli obiettivi che lo sviluppo deve perseguire, di una contemporanea formazione, all'interno dell'amministrazione, di personale qualificato che possa man mano sostituire il personale esterno.

Questa è una raccomandazione viva che facciamo al signor Ministro che sappiamo molto sensibile a questi problemi - perchè è fondamentale un aggiornamento della metodologia delle procedure in tutta l'amministrazione dello Stato, ma è anche fondamentale evitare, che, attraverso questo sistema,

non si crei surrettiziamente un appalto all'esterno di quelle che sono le funzioni dello Stato e della pubblica amministrazione.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* POLLICE. Signor Presidente, alla Camera il Gruppo di Democrazia proletaria ha votato a favore di questo disegno di legge e altrettanto farò io in questa sede, anche se devo ricordare al Ministro alcune perplessità che la mia collega alla Camera ha sottoposto alla sua attenzione. Le perplessità riguardano il fatto che per la prima volta si verifica un inserimento nell'apparato statale e nelle istituzioni dello Stato del ricorso a società private per riuscire ad attuare il meccanismo oggi introdotto con questo disegno di legge.

La delicatezza di questo provvedimento e di questa decisione è evidente, però la garanzia di una verifica periodica - come ha affermato il Ministro - nonché l'approvazione da parte di questo ramo del Parlamento dell'ordine del giorno annesso al provvedimento, danno garanzie sufficienti in merito al controllo dell'attivazione della legge stessa.

Nonostante questa preoccupazione, pertanto, esprimo il mio voto favorevole al provvedimento in esame.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, esprimo, a nome del Gruppo della Sinistra indipendente, il voto favorevole al provvedimento in esame, sia pure con le perplessità che ho manifestato in Commissione stamattina, alle quali mi richiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

#### **Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 460**

AZZARÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZARÀ. A nome della 5ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione orale per il disegno di legge n. 460, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonché interventi a favore delle

aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Azzarà si intende accolta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonché interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna» (460) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonché interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

AZZARÀ, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo decreto riguardante la Calabria e per piccola parte anche la Sardegna rappresenta uno stralcio ed una anticipazione del più vasto disegno di legge che è stato presentato alla Camera dei deputati. Decaduto nella passata legislatura, tenta di porre rimedio, di intervenire su alcuni settori senza peraltro avere la pretesa di rispondere esaurientemente alle pretese e ai problemi della regione Calabria.

A me pare che non sia il caso di affrontare in questa sede i problemi della regione Calabria; sarà opportuno farlo nel momento in cui si discuterà la legge organica.

Era sorta una discussione sull'opportunità di procedere con decreto, visto che questo testo tiene conto soltanto di alcuni aspetti e di alcuni settori particolarmente in crisi in Calabria, ma non incide - e non potrebbe farlo - sul complesso economico e sociale di quella regione. In Commissione è emersa unanimemente l'esigenza che il problema della Calabria, che non ha soltanto aspetti di degrado economico, ma che proprio attraverso il degrado economico alimenta la criminalità organizzata creando grandi problemi alla società nazionale, sia oggetto di una riflessione più attenta in quanto non è un problema esclusivamente di polizia: i 126 morti della provincia di Reggio Calabria non possono trovare risposta esclusivamente in provvedimenti di polizia, ma devono trovare risposta in termini di sviluppo, in una riconsiderazione complessiva delle procedure, in termini di finanziamenti adeguati.

Se si considera l'investimento di questo disegno di legge si noterà che anche se la cifra complessiva di 650 miliardi può apparire consistente, l'investimento *pro capite* è certamente bassissimo e non può affrontare e risolvere *in toto* i problemi.

Se non si interviene organicamente, tuttavia, sarà necessario proseguire con gli interventi-tampone. Le voci e i settori di intervento riguardano le emergenze della Calabria: il settore della silvicoltura e gli interventi idrogeologici e forestali sono di particolare attualità a causa del disastro ecologico, dello «sfasciume» geologico (rubando una frase a Zanardelli) nel quale versa la regione Calabria come del resto molte altre regioni, e non solo meridionali. Tuttavia questi problemi si caratterizzano in Calabria con la presenza di 25.000 forestali...

**POLLICE.** Prendiamo nota. Finalmente sappiamo quanti sono!

**AZZARÀ, relatore.** Speriamo che siano solo 25.000. Rappresentano un problema anche sociale al quale va data una risposta per tradurre questo lavoro (che oggi si può considerare almeno in parte un fatto di sussidio alla disoccupazione) in un fatto positivo e produttivo.

Ci sono ancora 180 miliardi destinati al trasferimento degli abitanti: lo «sfasciume» geologico ha portato, specialmente negli anni 1972-1973, alla distruzione di alcuni abitati per cui è necessario completare l'opera di trasferimento.

Nella situazione certamente non rosea della Calabria ci sono tuttavia alcuni aspetti positivi che vanno considerati e sostenuti, e mi riferisco particolarmente alle due università: l'università di Calabria con sede a Cosenza e l'università di Reggio Calabria con la sua articolazione a Catanzaro per le quali va operato un intervento urgente di 40 miliardi ciascuna.

Ci sono ancora 70 miliardi per l'adeguamento antisismico essendo la Calabria una regione fortemente sottoposta a questo pericolo; ci sono inoltre ulteriori provvedimenti a favore dell'agricoltura.

A me pare che questo ulteriore provvedimento, il primo in materia di questa legislatura, in qualche maniera faccia giustizia rispondendo alle prime essenziali esigenze della Calabria, per cui lo propongo a questa Assemblea per l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Garofalo, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

rilevati il grave ritardo e le inadempienze del Governo rispetto alla preoccupante «questione Calabria»;

considerato che il decreto-legge risolve solo in parte alcuni dei problemi più urgenti della regione Calabria, che comunque non consentono di diminuire la drammatica situazione complessiva della Regione;

constatato che i finanziamenti atti ad affrontare l'emergenza in Calabria provocata dalle gelate sono largamente insufficienti rispetto all'entità dei danni arrecati alle colture e agli impianti calabresi, tenuto conto degli accertamenti esperiti dagli organi competenti degli ispettorati dell'agricoltura;

considerando le innumerabili inadempienze e i continui rinvii riguardanti gli interventi verso la Regione Calabria;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché possa essere rapidamente esaminato in Parlamento il testo elaborato dal Comitato ristretto della Commissione bilancio della Camera dei deputati nella passata legislatura; a presentare in tempi brevi un provvedimento legislativo organico che sia in grado di risolvere definitivamente i gravi problemi arrecati all'agricoltura calabrese dalle gelate verificatesi dal 1º al 15 marzo 1987;

a tener conto nelle predisposizioni della legge finanziaria 1988 gli adeguati finanziamenti a sostegno dell'occupazione giovanile e dello sviluppo della stessa Regione.

9.460.1.

GAROFALO, MESORACA, TRIPODI, ALBERTI

Il senatore Garofalo ha facoltà di parlare.

\* GAROFALO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista intende portare un suo contributo alla discussione sul provvedimento per la Calabria. Questo contributo e anche l'orientamento che poi esprimeremo con il voto sicuramente non contrastano con le posizioni che abbiamo espresso nel passato nè tantomeno attenuano la critica, che anzi manteniamo alta e forte, verso i Governi precedenti come anche verso il Governo attuale per la disattenzione, la casualità, la mancanza di volontà politica e di capacità propositiva che hanno sempre o quasi sempre contrassegnato il rapporto fra il Governo centrale e la Calabria.

Se non vi fossero tante corpose prove, tante testimonianze statistiche, tanti fatti drammatici, a partire dalla insostenibile situazione di violenza mafiosa e di totale insicurezza dei cittadini nella città e nella provincia di Reggio Calabria, se non vi fossero tutti questi fatti a confermare la verità di quella affermazione, basterebbe anche soltanto riassumere e ricordare la vicenda del disegno di legge per la Calabria, un disegno di legge, che, dopo tre anni dalla sua presentazione, non è riuscito a concludere il suo *iter* legislativo. Questo caso non è frequente nella storia parlamentare, almeno per provvedimenti di questo tipo, tanto più se si considera che quell'iniziativa legislativa doveva in qualche modo organizzare una risposta dello Stato, sia puré parziale e limitata, a fronte dell'emergenza di una regione nella quale il primato della violenza e degli omicidi di stampo mafioso si combina con l'ultimo posto nella graduatoria del reddito, dello sviluppo economico, del livello dei servizi a disposizione dei cittadini e delle imprese.

Non so, signor Presidente, come sia possibile testimoniare senza indulgere in alcun modo a toni demagogici nè tantomeno alla classica lamentazione meridionale; non so come sia possibile testimoniare con rigore e serietà un allarme vero per quella che si configura sempre di più come un'emergenza democratica tale da richiedere sforzi, impegni e anche solidarietà di tutto il paese e di tutte le istituzioni democratiche. Così come non so, per altro verso, se e quanti onorevoli colleghi, in particolare quelli che hanno avuto o hanno responsabilità di Governo, ricordino che il disegno di legge per la Calabria, pure sollecitato e, oserei dire, strappato da dure e forti lotte dei lavoratori calabresi, figurava tuttavia nel famoso «accordo di

San Valentino» come una delle misure, e non delle ultime, che avrebbero dovuto bilanciare il taglio dei quattro punti di scala mobile e rendere più accettabile una decisione che si pretendeva presa anche e soprattutto per favorire l'occupazione e lo sviluppo nel Mezzogiorno e nelle zone più emarginate.

Dopo di allora, una maggioranza svogliata nel sostenere un suo disegno di legge, quanto chiusa, almeno in una prima fase, alle proposte di modifica e di miglioramento avanzate dall'opposizione comunista, ha sostanzialmente trascinato il provvedimento alla decadenza.

Solo nell'ultima fase della IX legislatura un lodevole lavoro compiuto dal Comitato ristretto della Commissione bilancio della Camera ed un diverso atteggiamento delle forze di maggioranza verso le proposte avanzate dal Gruppo comunista avevano portato al risultato di un testo unitario, che noi facciamo nostro e che ripresenteremo nei prossimi giorni, invitando nel contempo il Governo a farlo immediatamente da parte sua.

Questo è il minimo che si possa fare e chiedere non solo per riparare in qualche modo all'enorme ritardo accumulato ma anche per rimuovere una situazione paradossale, una situazione per cui il provvedimento, da tanto tempo annunciato ma mai realizzato, ha finito per creare uno stato di attesa che si è tramutato in una vera e propria paralisi di qualsiasi iniziativa pubblica e privata.

Noi consideriamo quindi il decreto-legge di cui stiamo discutendo una necessità che deve affrettare l'approvazione della «legge Calabria» e sollecitare il Governo a prendere, cominciando dalla tutela dell'ordine pubblico, ogni altra misura necessaria per invertire una tendenza così grave e preoccupante da suscitare un motivato allarme per le sorti di questa regione. Dico ogni altra misura perchè il Gruppo comunista è del tutto consapevole che una situazione di grandissimo ritardo come quella che caratterizza la Calabria non può certo essere risolta per mezzo di un provvedimento speciale, ma chiama in causa l'insieme della politica economica nazionale, il ruolo della spesa ordinaria, la prontezza e l'efficacia dell'intervento straordinario, una funzione assai diversa da quella delle partecipazioni statali e della mano pubblica in generale.

L'anno scorso la Calabria è stata l'unica regione d'Italia che ha visto diminuire il reddito prodotto. Dei 19.000 addetti alle industrie manifatturiere propriamente dette, circa 4.000 sono in cassa integrazione guadagni. Chiusa la Liquichimica, chiusa la SIR, chiusi gli stabilimenti tessili di Castrovillari, in difficoltà le pochissime aziende a partecipazione statale dalla O.me.ca di Reggio Calabria alla Pertusola di Crotone. Le disoccupazioni e le inoccupazioni censite dall'Ufficio regionale del lavoro oscillano da un 21,5 per cento della provincia di Cosenza al 23 per cento e più della provincia di Reggio Calabria.

Completamente inesistente ogni ipotesi di sviluppo per l'area di Gioia Tauro, per cui tanto più arrogante e inaccettabile appare in questo momento a fronte di questo completo abbandono l'imposizione della centrale a carbone.

Chi può pensare dunque che basti una legge speciale per invertire questa tendenza? E ancora di più: chi può pensare che basti un decreto il cui compito è quello di fronteggiare - come adesso ha ricordato anche il relatore - alcune limitate situazioni di emergenza? Noi siamo convinti che c'è bisogno di ben altro ed in primo luogo di una politica economica

meridionalista che scelga di impegnare risorse, di costruire e organizzare strumenti per aggredire il persistente ritardo del Mezzogiorno ed in particolare quello delle aree più emarginate e depresse come la Calabria. Una regione questa, mi permetto di dire, signor Presidente, che forse bisognerebbe conoscere meglio e di cui si dovrebbe parlare con maggiore cognizione di causa. Questo non certo per sottovalutare o nascondere le responsabilità gravissime delle classi dirigenti che per decenni hanno governato la Calabria: esse non solo devono rispondere di un avallo a tutte le scelte di politica economica che hanno penalizzato e discriminato il Mezzogiorno, indebolendo la struttura economica e produttiva di tutto il paese, ma più ancora quelle classi dirigenti devono rispondere della costruzione di un sistema di potere e di illegalità diffusa che giustificano la cattiva immagine della Calabria nell'opinione pubblica del paese, che costituiscono l'elemento principale di una profonda crisi democratica che investe la gran parte delle istituzioni nella regione, che hanno fornito e forniscono un formidabile alibi alla disattenzione e alla mancanza di volontà politica dei Governi centrali.

Tuttavia noi siamo convinti che sarebbe del tutto sbagliato indicare e classificare qualsiasi misura presa a favore della Calabria ed anche il provvedimento di cui stiamo discutendo come una sorta di pedaggio, tanto obbligato quanto poco convincente, che il paese e il Parlamento devono pagare, magari malvolentieri, per mantenere un precario equilibrio in una situazione senza sbocchi e senza possibilità di miglioramento. Non è così nemmeno per quanto riguarda il settore della forestazione, che in tre anni ha perso quasi 3.500 addetti con il consenso responsabile - voglio sottolinearlo - delle organizzazioni sindacali, e che può svolgere un ruolo nuovo e positivo con l'approvazione della «legge Calabria» e degli strumenti di riordino in essa previsti e con l'approvazione di una legge regionale già presentata dall'attuale giunta che razionalizza e finalizza la gestione ed il lavoro degli addetti al settore di cui, tra parentesi, si conoscono abbastanza precisamente il numero e le giornate lavorative prestate.

Noi abbiamo l'obbligo, signor Presidente, onorevoli colleghi, di denunciare tutte le inadempienze dei Governi e tutte le contraddizioni delle forze che hanno governato la Calabria e dobbiamo farlo con forza e con rigore nelle Aule del Parlamento e attraverso una forte lotta politica nella regione.

Non è in contrasto con quest'obbligo un orientamento, un modo concreto di comportarsi che, anche in occasioni come questa, che aiuti a mettere in movimento le cose, che non soffochi gli sforzi e le volontà di rinnovamento che in Calabria esistono e sono anche numerose. Semmai la questione vera, che rimane tutta da sciogliere, è quella di impedire che di situazioni eccezionali come quella della Calabria si discuta per così dire di stráforo, *una tantum*, quando c'è comunque da fronteggiare una necessità, un'emergenza che si è lasciata montare o covare per un lungo tempo, un tempo così lungo da costituire assuefazione e persino rimozione. Non è così che il Governo affronta, tutto sommato anche dopo le ultime iniziative del Ministro dell'interno, la situazione di Reggio Calabria, che non ha eguali in nessuna altra zona del nostro paese.

Noi vogliamo contribuire con il nostro voto e con il nostro impegno politico anche in questa Aula a spingere la situazione in avanti, a promuovere una consapevolezza più alta e matura su una grande questione civile e democratica, convinti come siamo di rappresentare non solo gli interessi

della parte più grande e migliore della Calabria, ma anche di lavorare per un più giusto, moderno e solidale sviluppo di tutto il paese. (*Vivi applausi dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spadaccia.  
Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, non parteciperò all'ulteriore discussione e al voto su questo provvedimento. Se partecipassi, dovrei votare contro. Con questo decreto-legge stiamo parlando di una regione abbandonata dallo Stato, proprio nel senso che le strutture dello Stato vi si sono liquefatte e quando non si sono liquefatte hanno disertato. Questo accade in ogni campo, nel campo dell'economia come in quello dell'ordine pubblico.

Questo decreto-legge è l'altra faccia della diserzione dello Stato, una manifestazione della cattiva coscienza del Governo, delle forze politiche e del Parlamento; un mediocre provvedimento di emergenza, attraverso il quale non si risolve nessun problema, anzi i problemi si riproducono con quelle manifestazioni patologiche, tragiche e traumatiche, caratterizzate a Reggio Calabria dal numero dei morti ammazzati in una città abbandonata nella mani della malavita e con uno Stato latitante.

Io ricordo che nella scorsa legislatura, nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera dei deputati, presentammo una serie di mozioni sulla Calabria. Ci trovammo un pomeriggio dell'inverno 1985 - credo - in sei a discutere dei problemi della Calabria in un'Aula completamente vuota. Credo che quel numero di cinque o sei persone che stava ad ascoltarsi nel vuoto più assoluto fosse emblematico del disinteresse che lo Stato, il Parlamento e anche le forze politiche dedicano a questa regione.

A questo punto, non voglio unirmi alla cattiva coscienza che ci spinge a discutere provvedimenti simili e non voglio neppure retoricamente (sapendo che poi non ne ho le forze) lanciare appelli o assicurazioni di volontà politica, per cui da domani le cose dovrebbero andare in modo diverso, perchè credo che ormai non sia più tempo di parole. Se ci fosse questa volontà politica sarebbe ora che venisse fuori. Per quanto mi riguarda, sento nausea di parole cui poi non seguono comportamenti coerenti. A differenza di altri che sono intervenuti in questo dibattito e che sono calabresi o che sono stati candidati in Calabria, a differenza del sottosegretario Petronio, che è rappresentante di quella regione, non sono un cittadino di quella regione e però sono fortemente coinvolto dal dramma che quella regione vive.

Ho voluto portare qui, proprio in forza di questo coinvolgimento, la voce di un senatore che non fa promesse che sa che da solo non è in grado di mantenere, che dice a tutti che sarebbe ora di cambiare pagina e dalle promesse, anzi dai pacchetti del 1970 rimasti vaghe promesse dello Stato non mantenute, passare nei confronti di questa regione ai fatti. E soprattutto, passare da questo immondo assistenzialismo, che è l'altra faccia del clientelismo, che è l'altra faccia di una Calabria abbandonata alla malavita, alla mafia e al malaffare, ad una politica di sviluppo in cui gli incentivi dello Stato possano essere finalmente misurati in termini di occupazione, di produzione e di decollo industriale.

Noi sappiamo che quella del Mezzogiorno non è una maledizione dalla quale non si può uscire. Certo, i problemi del Mezzogiorno sono gravi per tutte le regioni meridionali, ma abbiamo visto che qualcosa si muove nelle

regioni della fascia adriatica. Abbiamo notato che un decollo, sia pure lento e faticoso, ha coinvolto alcune zone della Puglia sull'onda dei cambiamenti che sono avvenuti in Abruzzo e nelle Marche.

Quindi, non è vero che il Mezzogiorno è destinato a rimanere abbandonato in una situazione di depressione. Ma proprio perchè queste cose sono accadute e proprio perchè qualche altra regione si è cominciata a muovere, più disperata ancora appare la situazione di una regione come la Calabria di alcune zone della Basilicata e della stessa Campania: e di fronte al decollo, sia pure lento e faticoso, di altre zone, ancora più stridente e grave appare qui il degrado della depressione economica e dell'abbandono da parte dello Stato.

Questo è il motivo per cui non parteciperò all'esame di questo provvedimento. Ovviamente non penso di bloccarne l'iter, perchè questo è il grado, il segno quasi di una disperazione.

Se un oppositore, quale io sono, di questo genere di misure assistenziali e clientelari non ha altra possibilità che quella di registrare in quest'Aula allo stato dei fatti la propria impotenza, vorrei che fosse vero che nel Governo e nell'opposizione sia possibile trovare, senatore Murmura, senatore Petronio, senatore Tripodi (che ha parlato ieri in Commissione) la forza e la volontà politica di cambiare il sistema e di voltare pagina. Consentitemi: aspetto la prova dei fatti, non mi fido delle parole, anche perchè c'era chi ne pronunciava alcune quando si trovava all'opposizione e ha cambiato registro nel momento in cui si è ritrovato in maggioranza in quella regione. È troppo facile fare questo!

Allora, aspetto la prova dei fatti, ma che sia davvero la prova dei fatti, aspetto di vedere che le pagine siano prima voltate e non mi accontento di espressioni retoriche o di promesse.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perugini. Ne ha facoltà.

PERUGINI. Signor Presidente, anch'io cercherò di essere breve in questo intervento nell'ambito di un dibattito che credo sia opportuno affrontare oggi e riprendere a breve tempo, tenendo presente ciò che anche i colleghi che mi hanno preceduto e lo stesso relatore hanno sottolineato nei loro interventi. Comunque, sul decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, già approvato, con opportune modifiche, dalla Camera dei deputati, il Gruppo della Democrazia cristiana esprime voto favorevole in quanto con tale reiterato decreto dal Governo Goria si è ritenuto di fronteggiare quelle urgenti esigenze di continuati ed utili interventi, nonostante le cose, anche distorte, che vengono dette a tale riguardo. Infatti, questi ultimi interventi riguardano quella sistemazione idrogeologica e forestale del suolo calabrese sottoposto purtroppo a ricorrenti alluvioni. Dobbiamo ormai cercare di prevenire i danni e gli sconvolgimenti che si verificano durante quegli eventi, di quinquennio in quinquennio, e non ripararli come siamo costretti a fare adesso. A proposito del trasferimento della popolazione di alcuni centri abitati, occorre ricordare e rilevare che sono interventi che si riferiscono a quei comuni distrutti dalle alluvioni del dicembre del 1972 e del gennaio 1973. Quindi, è da quell'epoca che ci trasciniamo le decisioni o i deliberati, vuoi delle Assemblee elettive vuoi degli enti che amministrano gli interventi in Calabria. Si tratta, come ha specificato il relatore, di un intervento per l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e quindi di interventi

infrastrutturali a favore delle università calabresi nonché di interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle gelate del mese di marzo 1987, che sono state subite sia dalla regione Calabria sia dalla regione Sardegna. Questo decreto era stato emanato originariamente nell'aprile 1987, purtroppo riduttivo e limitativo di una volontà manifestata dai precedenti accordi programmatici, che il Governo aveva presentato sotto forma di un disegno di legge più complessivo ed organico negli interventi nel settore della difesa del suolo - per una prosecuzione di essi - e nel settore dello sviluppo produttivo. Purtroppo, onorevoli senatori, gli eventi succedutisi non hanno consentito alla Camera dei deputati l'approvazione di quel testo già accolto dal Senato nel 1985. Tuttavia, non siamo qui per fare denunce o per ricordare chi certamente ha intralciato quell'*iter* per tutto il 1987 ed è stato richiamato...

POLLICE. Chi è stato?

PERUGINI. Lo avete detto anche voi. È già stato richiamato anche in questa sede che il comitato ristretto della Commissione bilancio finalmente il 12 febbraio 1987 aveva elaborato un testo unificato su cui le forze politiche avevano espresso la loro adesione. Lo scioglimento anticipato delle Camere non ne ha consentito l'approvazione.

Oggi siamo chiamati in questa sede ad esaminare tale decreto-legge che, come riferito dal relatore, senatore Azzarà, è un provvedimento - desidero dirlo - al 50 per cento di sanatoria per il 1986, niente di più e niente di nuovo. In merito, poi, alle persistenti campagne denigratorie che vengono ormai puntualmente e strumentalmente rivolte alla Calabria, anche attraverso servizi speciali, non solo non possiamo essere d'accordo, ma deploriamo anche quelle forme autolesionistiche che apparentemente sembrano - a volte - di autocritica ma che invece continuano a produrre degrado e sfascio e colpiscono quelle popolazioni fiduciose ancora del ruolo indispensabile delle forze politiche e delle istituzioni democratiche. Non possiamo, quindi, essere d'accordo con quanti rilevano stancamente tutti i difetti di una situazione, di una crisi economica stagnante e di vuoti legislativi, senza qui richiamare e ricordare che dal 1980, ormai, la Calabria è priva di qualsiasi intervento straordinario, mentre altre regioni - se pure sfortunate - hanno goduto sotto forma diversa di leggi speciali.

Ecco perchè riteniamo che la risposta più adeguata sia quella di non ritardare ulteriormente gli impegni variamente - caro Spadaccia - e solennemente assunti sin dal 1970. Siamo d'accordo, li abbiamo vissuti quei momenti nelle Aule parlamentari, nei dibattiti e nelle verifiche dei programmi con il Governo, ma ora, operando in termini di rilancio dell'economia calabrese, scelte, piani e programmi da realizzare nella regione non debbono apparire come logiche assistenziali ma debbono, invece, essere destinati a riprodurre nuove attività economiche sane ed occupazione soprattutto nel mondo giovanile.

Si tratta, allora, di prendere atto che questo ennesimo provvedimento, che è un provvedimento stralcio, si deve con immediatezza legare al tanto atteso provvedimento definitivo e quindi occorre auspicare e sollecitare che il Governo ripresenti il testo del disegno di legge sulla Calabria sulla base di quel testo unificato, già sottoposto all'approvazione del Comitato ristretto della Commissione bilancio della Camera dei deputati il 12 febbraio 1987, nei

confronti del quale tutte le forze politiche, come ho già detto, avevano ritrovato utili e concordate intese, tanto che con l'inizio della nuova legislatura si è ritenuto, sia al Senato che alla Camera dei deputati, da parte del Gruppo della Democrazia cristiana di ripresentare, sulla scia di quel testo, una proposta di legge proprio per richiamare l'attenzione del Governo.

Certo è che su un provvedimento del genere, che stancamente si trascina dal 1983 e che ogni anno nelle Aule parlamentari fa rievocare sui testi-stralcio disapprovazione e contumelie, si richiede una decisa e ferma volontà politica finalizzata alla sua approvazione, contestualmente con la legge finanziaria 1988. Solo così si potrà mettere fine ad una lunga fase di colpevoli ritardi venuti da ogni parte, mettendo alla prova anche quella classe dirigente regionale, a tutti i livelli, che non avrebbe più motivo né possibilità di mantenere vivo e preoccupante il conflitto con gli organi centrali dello Stato.

È questo il mio augurio: ad ognuno le sue responsabilità. (*Applausi dal centro*).

SPADACCIA. A ciascuno le sue.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bossi. Ne ha facoltà.

BOSSI. Signor Presidente, sarò breve anch'io, anche se non ricalcherò decisamente l'ultimo intervento del senatore Perugini.

Benchè sia evidente che questo decreto-legge oggi verrà approvato, ritengo di dover sottolineare sia che siamo in presenza di un decreto-legge già bocciato dal Senato e modificato con l'aggiunta di due «articoletti» giusto per poterlo contrabbandare come nuovo decreto-legge, sia che qui si tratta dei problemi più disparati collegati al problema più vasto dello sviluppo della Calabria, che certamente merita un più ampio dibattito e che comunque non rappresenta materia da decreto-legge.

In altre parole, questo è un decreto-legge che contiene norme che non hanno carattere di necessità e di urgenza.

La prima parte del decreto-legge, che è anche la più cospicua dal punto di vista dei finanziamenti, riguarda l'intervento a favore dei forestali. Un vero e proprio bubbone questo dei forestali calabresi, che nel loro insieme costituiscono un settore che per le dimensioni occupazionali viene considerato la FIAT della Calabria. Basti pensare che tre anni fa vi erano in Calabria addirittura 30.000 addetti nel settore idraulico-forestale, il che rappresenta veramente una cifra spropositata anche per una regione che conta circa 200.000 disoccupati e che ha un territorio montagnoso per l'85 per cento, perchè, se si va a considerare l'estensione forestale, si scopre che in Calabria esiste una percentuale di forestali da 4 a 5 volte maggiore che in altre regioni.

Se poi consideriamo il terzo comma dell'articolo 1, che prevede la possibilità di avvalersi di un contingente di lavoratori idraulico-forestali da impiegare per esigenze della Protezione civile, dobbiamo sottolineare che è un po' una presa in giro perchè, in assenza di programmi regionali di difesa del suolo, di imboschimenti e di tutela del patrimonio boschivo, queste continueranno a restare chiacchiere come lo sono state fino ad adesso.

Nel frattempo frane e dissesto idrogeologico continueranno come sono continuati fino ad ora, mentre il settore è diventato ormai la principale

valvola di sfogo di un sistema assistenziale e clientelare che dal 1973 - anno in cui la forestazione è stata trasferita alla competenza della regione - al 1983 ha fatto aumentare gli occupati da 14.000 a 29.000. Questi dati indubbiamente parlano da soli, anche se per dire la verità in merito ai forestali ha parlato anche qualcun altro come ad esempio l'ex presidente della giunta, Piero Battaglia, dimessosi perchè accusato di aver assunto 761 forestali a ridosso delle elezioni del 1985. Un settore - disse allora Battaglia - gonfiato con assunzioni fuori dalla legge e senza alcuna copertura finanziaria; un settore dove le infiltrazioni mafiose - secondo quanto denunciato dall'ex coordinatore per la lotta alla 'ndrangheta - sono state numerose e dove per qualche periodo perfino il sistema di trasmissioni radio regionale sarebbe stato a disposizione dell'«anonima sequestri» per segnalare la presenza delle forze dell'ordine sull'Aspromonte e garantirsi la sicurezza del trasferimento degli ostaggi.

Dichiaro, signor Presidente, che questo decreto è una vera vergogna e che i partiti che lo voteranno si assumeranno le loro responsabilità!

PONTONE. È lui la vera vergogna!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha facoltà.

\* POLLICE. Presidente, già ieri in sede di discussione sulla costituzionalità del decreto-legge ho avuto modo di fare alcune considerazioni, altre mi permetto di fare questa sera con lo stesso spirito che ha animato poco fa il collega Spadaccia.

Questo provvedimento è uno dei tanti che il Parlamento ci ha fatto conoscere; sono provvedimenti che in realtà non risolvono nessuno dei drammatici problemi del nostro paese, e tanto meno risolvono problemi drammatici di regioni così abbandonate e dimenticate come la Calabria.

È incredibile che ci sia una comunanza di intenti questa sera tra i Gruppi del Partito comunista e della Democrazia cristiana. Mi rendo conto che i tempi cambiano e che vi è la necessità di affrontare i problemi e risolverli; si dà il caso tuttavia che i provvedimenti che sono contenuti in questo decreto-legge erano fino a pochi giorni fa avversati - giustamente io dico - dal Gruppo comunista perchè sono i tipici provvedimenti-tampone che perpetuano negli anni il modo di governare la regione Calabria, ma lo stesso discorso può valere per provvedimenti che hanno riguardato la Campania e la Sardegna. Sono provvedimenti cui abbiamo dato anche una nomenclatura precisa: provvedimenti di assistenzialismo.

Vorrei che i colleghi mi spiegassero di cosa altro si possa parlare quando si interviene a distanza di anni, per esempio, per far fronte alla copertura degli oneri connessi al trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardo di Pace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973: per questi provvedimenti si stanziava oggi, nel 1987, un contributo speciale di 180 miliardi.

Ora, per quanto riguarda questi provvedimenti, signor Presidente, non c'è un rendiconto degli interventi passati, non c'è un rendiconto dei lavori fatti: non si trovano in regione e non si trovano neanche qui, a livello centrale. Glielo dico tranquillamente, perchè noi siamo stati coloro i quali hanno permesso, nella regione Calabria, la costituzione di una giunta di

sinistra, dopo anni che la Calabria era governata dalla Democrazia cristiana e dal sistema di potere che ha permesso alla stessa Democrazia cristiana di stare al potere tutto questo tempo.

Ebbene, nonostante il nostro ruolo e la nostra presenza nella regione, noi non siamo riusciti a capire che fine hanno fatto gli stanziamenti passati. Si arriva al 1987 e si dice che bisogna dare un contributo speciale perchè connesso al trasferimento della popolazione di alcuni centri abitati. (*Commenti dal centro*). Il sistema di potere democristiano, nonostante il cambiamento della giunta, è rimasto intatto in Calabria e controlla i centri di potere ... (*Vivaci commenti dal centro*). Il meccanismo è perciò l'articolazione di finanziamenti di questo tipo. Il collega Perugini non è in grado di dire assolutamente dove sono finiti i soldi in questi anni, e non è in grado e non sarà in grado di dire dove finiranno anche questi soldi.

Ecco perchè noi siamo profondamente turbati, anche se non intralceremo l'iter di questo provvedimento perchè non vorremmo essere oggetto di una campagna denigratoria tipica - non faccio nomi - di una forza politica che va a dire ai calabresi che abbiamo impedito l'approvazione di questo provvedimento. Questo è infatti il modo con cui si fa politica in Calabria, questo è il modo con cui si fa politica in una parte del nostro paese. Ed è triste perchè, oltre ad uno stanziamento di miliardi, sulla Calabria in questo momento stanno per arrivare altre tonnellate di miliardi. Il collega Spadaccia si meraviglia che a Reggio Calabria ci siano stati 136 morti dall'inizio dell'anno ad oggi. In Calabria stanno per arrivare i finanziamenti per la centrale a carbone di Gioia Tauro, che oggi il Ministro dell'industria ha sbloccato; stanno per arrivare i soldi per il ponte sullo stretto, quindi sta arrivando in Calabria un flusso di denaro immane, a cui, guarda caso, molte forze politiche e molti uomini politici prestano attenzione. Ma il fatto che vi prestino attenzione gli uomini politici potrebbe significare un interesse di ordine sociale: su come vengono utilizzati i fondi, e su come saranno utilizzati, su cosa c'è da fare.

Ma il problema è che su questo flusso di miliardi hanno messo gli occhi anche persone che con la politica c'entrano, ma che hanno a che fare soprattutto con la criminalità organizzata. Ed allora non so trovare i termini adeguati per definire questo modo di intervenire. Cosa c'entra, ad esempio, l'intervento per l'Università di Calabria in un provvedimento che invece contempla le misure urgenti riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento delle popolazioni di alcuni centri abitati che hanno subito le alluvioni, e l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici? Ma allora perchè si adeguano ai provvedimenti antisismici le Università di Calabria e si danno 40 miliardi all'Università di Cosenza, 40 miliardi all'Università di Reggio Calabria, e non si adegua ai provvedimenti antisismici, ad esempio, il palazzo della regione di Catanzaro, che mi auguro crolli uno di questi giorni perchè è una delle vergogne di questo paese? Ed è una delle vergogne, non solo perchè si trova a Catanzaro (e finalmente riapriamo il discorso sulla sede della regione in Calabria). Perchè non si adeguano ai provvedimenti antisismici le altre strutture pubbliche? Perchè non si adeguano ai provvedimenti antisismici le scuole elementari? Si adeguano invece le Università di Calabria, quella di Cosenza e quella di Reggio Calabria, con la sezione distaccata di Catanzaro. In realtà non si tratta di provvedimenti antisismici, bensì di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica. Cosa c'entra con questo provvedimento?

In cosa consistono queste strutture necessarie all'espletamento dell'attività didattica? Sono le lavagne, i gessi, i banchi?

Ecco il modo di governare clientelare su cui tutti si trovano d'accordo; ecco il modo di governare che poi porta ai servizi scandalistici alla televisione. Ma non sono servizi scandalistici quelli che, per esempio, sta trasmettendo queste sere il TG2 della sera? Ogni sera c'è un servizio preciso su quello che sta succedendo, in Calabria, sul degrado politico, sociale e morale di questa regione. Questi sono i provvedimenti che facilitano tale degrado, perchè non servono a modificare una situazione generale.

Ritorno un momento indietro al provvedimento per il famoso ponte sullo stretto di Messina. Durante un intervento svolto a Messina per magnificare questa opera di regime, un siciliano ha detto: «Ecco finalmente che la Sicilia sarà collegata all'Europa». Si è alzato un calabrese ed ha risposto: «Ma noi, che all'Europa siamo collegati da sempre, di questo provvedimento non ci interessiamo minimamente; a noi interessano altre cose». Vorrei cogliere le parole di questo calabrese. In Calabria c'è bisogno di interventi molto più radicali e più seri; ci vogliono naturalmente molti più soldi, è necessario un intervento che abbia al centro la programmazione, il futuro, che abbia al centro scelte non basate sul vivere alla giornata e sugli appalti.

Invece dietro questo provvedimento ci sono stati degli appalti e potrei leggervi nomi e cognomi relativi a questi appalti. Cosa c'entra l'assetto idrogeologico? Qui sono coinvolti 30.000 e forse più forestali: non lo sappiamo. L'ho detto ieri sera che questa gente ha bisogno di lavorare, che fa bene ed è giusto che continui a lavorare, ma diamogli un compito. In questo decreto, all'articolo 2, ci si inventa che il coordinamento della Protezione civile può avvalersi, d'intesa con la regione Calabria, di un contingente di questi lavoratori idraulico-forestali da impiegare, previo ciclo addestrativo, per le esigenze della Protezione civile. Ma fino adesso cosa hanno fatto quei lavoratori? Non sono intervenuti sull'assetto della regione? Non hanno drenato fiumi (fiumare, come si dice in Calabria)? Non hanno piantato e potato alberi, non hanno migliorato l'assetto del territorio? Chi li ha coordinati, che tipo di lavoro hanno fatto queste 30.000 persone? Un numero grandissimo, che va bene in una regione in cui vi sono centinaia di migliaia di disoccupati, ma almeno facciamogli fare qualcosa.

C'è una strategia? C'è un programma? C'è un intervento mirato? Spero che il ministro Ruffolo, così illuminato, intervenga nei prossimi mesi. Ma con quali soldi: con quelli che si staniano adesso o con altri? Questi soldi (dice il senatore Perugini che la sa lunga) servono a sanare il pregresso. Allora per guardare al futuro cosa ci vuole? Un altro decreto? Tra poco tempo arriveremo ad un altro decreto. Tra l'altro si dovrà sanare anche il 1987, visto che in questo caso si parla di sanatoria del 1986.

Ieri abbiamo approvato l'urgenza per la Campania. E anche in quel caso non abbiamo i conti, come in questo. Andiamo avanti alla giornata, però poi, se non si approvano questi provvedimenti, si dice che lo Stato blocca lo sviluppo della Calabria. La Calabria non si sviluppa proprio perchè c'è questo tipo di decreti, questo tipo di legislazione, questo tipo di interventi che favoriscono un certo malcostume e un certo malgoverno. La Democrazia cristiana è stata al centro di questo tipo di logica e continua imperterrita a farlo. Ma la cosa più incredibile di questo mondo è che in questa logica ci si sia messo dentro anche il Partito comunista, signor Presidente, e lascio

perdere il suo partito, il Partito socialista, che si adegua sempre, perchè trova sempre la possibilità di adeguarsi da una parte o dall'altra.

È impossibile che delle persone, che fino all'altro giorno hanno osteggiato questo modo di governare, ora improvvisamente, perchè è cambiata, anche con il nostro apporto, la maggioranza in Calabria, adottano questo stesso modo di governare, invece che innalzare alto il grido di vendetta per questo tipo di governo.

In questo modo non si aiuta la Calabria, ma la si continua a far morire! Diceva poc'anzi il senatore Spadaccia che non esiste più lo Stato di diritto. Da tempo in Calabria non esiste più! Ci siamo dimenticati lo scandalo della Cassa di risparmio di Calabria? Fino a due giorni prima, il Ministro del tesoro affermava che tutto andava bene e che chi parlava male della Cassa di risparmio di Calabria non voleva il bene di quella regione. Dopo due giorni, tutto il gruppo dirigente della Cassa di risparmio di Calabria andava in galera, perchè aveva prestato soldi ai mafiosi. Non solo aveva fatto questo, ma i soldi li dava sempre alla stessa gente, addirittura a persone alle quali continuavano a prestare soldi pubblici, senza badare neanche alla fedina penale. Questa stessa gente che prendeva i soldi dalla Cassa di risparmio di Calabria, li prendeva dalla CEE, li prendeva dall'AIMA, li prendeva dappertutto. Questa gente si è poi scoperta essere le truppe, il meccanismo di sostegno elettorale di alcuni uomini politici di varie forze politiche. Sfido io che poi si viene qui a difendere questo tipo di logica!

Ciò vale anche per l'ESAC, l'Ente di sviluppo per l'agricoltura in Calabria. Signor Presidente, ogni regione ha un ente di sviluppo per l'agricoltura; in Calabria ce n'è uno. In questa regione, dopo due anni di battaglie di Democrazia proletaria, ma non solo, perchè non siamo dei Rodomonte, si è riusciti a scalzare questo bubbone vergognoso, a togliere dalla Calabria un ente di sviluppo calabrese che tutto faceva meno che aiutare lo sviluppo dell'agricoltura in questa regione. Esso ha incorporato il vecchio Ente Sila, ha fatto le gestioni speciali, che con l'agricoltura non avevano niente a che fare: ogni volta si interveniva con le questioni speciali, ogni volta si interveniva con la decretazione d'urgenza, ogni volta si invocava la disoccupazione e il dramma. Certo, disoccupazione e dramma si perpetuano nel tempo, insieme all'allontanamento della gente dallo Stato e dal vivere civile. Ognuno si fa vendetta da sè, ma soprattutto ognuno pensa che in questo tipo di caos può fare il brutto e il cattivo tempo, e può soprattutto arricchirsi sulle spalle della gente.

Quindi, vi sono due critiche da fare: la prima, di merito, riguarda questo modo di governare e di legiferare, la seconda concerne il fatto che ci troviamo di fronte a qualcosa di vergognoso: tutte le volte che si appronta un decreto-legge, questo si trasforma in un provvedimento *omnibus* in cui si inserisce qualsiasi cosa. Si assiste così al fatto che ad un Ministro o un Sottosegretario che appronta un provvedimento per la sistemazione idrogeologica e forestale, o per cose analoghe, ad un certo punto si avvicina l'amico che gli suggerisce di introdurre la concessione di 40 miliardi di lire per una università; poi si avvicina un altro suggerendogli una concessione di 40 miliardi per un'altra università; poi, dal momento che si sta varando un provvedimento per la Calabria, perchè non introdurre qualcosa anche per la Sardegna? Così, in questo provvedimento è entrata anche la Sardegna! Ma perchè vi abbiamo fatto rientrare la Sardegna se stiamo parlando della Calabria? Questo provvedimento era conosciuto in tutta Italia come una

normativa a favore della Calabria. No, arriva la cosca sarda, e allora diventa anche un provvedimento a favore della Sardegna, e via di questo passo.

Signor Presidente, è una vergogna che il Senato, ed anche il Gruppo comunista, accetti questa logica proprio nel momento in cui in Calabria vi è una voce di speranza nuova, perchè la sinistra ha cambiato e sta cambiando alcune cose in quella regione. Queste sono invece le cose che rendono il Partito comunista simile agli altri partiti! È evidente che poi la gente non ha più fiducia nelle istituzioni e nei partiti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

a conclusione del dibattito sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319;

rilevata l'insufficienza del contributo straordinario di 25 miliardi, per l'anno 1987, mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, a fronte dell'impegno finanziario della regione autonoma della Sardegna che per gli stessi eventi calamitosi ha stanziato, a titolo di anticipazione dell'intervento dello Stato, la somma di lire 120 miliardi;

considerate le condizioni di danno ambientale verificatesi in altre regioni meridionali;

attesa l'imminente scadenza del decreto-legge citato e il protrarsi delle situazioni di calamità,

impegna il Governo:

a reperire sui fondi dell'esercizio finanziario 1988 le risorse necessarie per ripianare le somme anticipate dalla regione sarda e per far fronte alle situazioni di danno ambientale che colpiscono la Sardegna e le altre regioni meridionali.

9.460.5

MACIS, PINNA, TRIPODI

MACIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACIS. Signor Presidente, onorevoli senatori, ritengo che, innanzi all'inefficacia degli strumenti regolamentari che sono stati apprestati per cercare di combattere il proliferare dei decreti-legge, interventi come quelli del senatore Guido Pollice ci fanno sperare che finalmente sia stato trovato un rimedio efficace, perchè di fronte ai decreti «salsiccia» avremo dei discorsi altrettanto onnicomprensivi e confusi. Non ci si può lamentare di un intervento come quello del senatore Pollice, se a monte vi sono dei provvedimenti che si portano dietro tutta una serie di misure tra loro diverse...

POLLICE. Entra nel merito, Macis; non perdere tempo a dire se è giusto o sbagliato. Rispondi politicamente.

MACIS. Signor Presidente, intervengo non per illustrare il contenuto dell'ordine del giorno da me presentato che, come si usa dire nel linguaggio

parlamentare, si illustra da sè, ma per sottolineare il motivo della presentazione da parte mia e di altri colleghi del mio Gruppo politico di diversi ordini del giorno analoghi. La questione che abbiamo sollevato, soprattutto con due di questi ordini del giorno, è quella dell'anticipo, da parte della regione sarda, di risorse erogate per cercare di venire incontro e, in qualche modo, di far fronte ad una situazione tale - questa sì - da suscitare interventi necessari ed urgenti, cioè alla situazione di calamità naturale che si è verificata all'inizio di questa estate.

L'intervento del Governo con lo strumento del decreto-legge mi sembra giustificato in riferimento al problema della Sardegna, anche se lo ritengo, sul piano delle risorse finanziarie, del tutto insufficiente. Pertanto, abbiamo voluto sottolineare la necessità che il Governo intervenisse per integrare questi stanziamenti e per ripianare quanto la regione sarda, con suo provvedimento autonomo, aveva anticipato in relazione alle risorse che sarebbero state poi date dallo Stato. Durante la discussione in Commissione, il rappresentante del Governo ha osservato che bisognava tener conto anche di situazioni analoghe verificatesi in altre zone del Mezzogiorno. Da parte nostra non vi è alcuna difficoltà a tenerne conto e nell'ordine del giorno che ho presentato ho voluto richiamarmi esattamente alle situazioni verificatesi nelle altre regioni meridionali per impegnare il Governo a stanziare risorse adeguate per far fronte ai problemi di queste regioni oltre che a quelli della Sardegna.

Mi auguro che, in seguito a questa nostra iniziativa, il Governo non ci chieda adesso di ritirare l'ordine del giorno o dichiarare di accettarlo come raccomandazione. Infatti, mi auguro che il Governo, o nella stesura approvata all'unanimità dalla Commissione o nella stesura che abbiamo riveduto - che naturalmente sarei pronto a ritirare o a emendare ulteriormente - faccia integralmente proprio l'ordine del giorno. Si tratta infatti di situazioni per le quali è necessario, urgente ed importante l'intervento del Governo.

Il collega Garofalo, intervenuto prima, ha parlato di un problema fondamentale della Calabria, che sfugge alla intelligenza, pur vivacissima, di molti nostri colleghi: quello della questione democratica.

Questo discorso si può allargare a molte altre regioni meridionali e alle isole: è un problema che riguarda la credibilità del rapporto tra Stato e cittadini, del rapporto tra Stato ed autonomie locali.

Un intervento come quello che chiediamo non ha soltanto un contenuto di carattere finanziario ma vuole avere e vuole essere un segno di attenzione nei confronti di queste realtà del Mezzogiorno.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

a conclusione del dibattito sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319,

rilevato che opportunamente l'articolo 2 del suddetto decreto-legge prevede la concessione di ulteriori risorse finanziarie per il trasferimento degli abitati;

rilevato altresì che per le stesse calamità alla regione Basilicata fu consentito di intervenire con la legge n. 731 del 1973 e che tuttavia gli

interventi di trasferimento non furono completati per la insufficienza dei fondi stanziati e che non fu possibile ottenere il rifinanziamento della predetta legge;

che il problema rimane grave ed urgente per la Basilicata,

impegna il Governo

a reperire nei fondi dell'esercizio finanziario 1988 le risorse necessarie per completare il trasferimento degli abitati nella regione Basilicata.

9.460.2

LA COMMISSIONE

Il Senato,

considerato che il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, mentre adotta provvedimenti giusti ed urgenti a favore della regione Calabria e della regione Sardegna, esclude dai benefici previsti dall'articolo 5 del decreto-legge suddetto le altre regioni, colpite nello stesso periodo dalle stesse eccezionali avversità atmosferiche che hanno arrecato gravi danni alle aziende agricole e ai lavoratori agricoli come dimostra l'autonomo intervento di anticipazione da parte delle singole regioni interessate,

impegna il Governo

ad assumere iniziative legislative capaci di dare una risposta concreta e positiva, nell'ottica di una legislazione veramente nazionale, alle situazioni gravi determinatesi anche nelle altre regioni.

9.460.3

LA COMMISSIONE

Il Senato,

a conclusione del dibattito sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319;

rilevata l'insufficienza del contributo straordinario di 25 miliardi, per l'anno 1987, mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, a fronte dell'impegno finanziario della regione autonoma della Sardegna che per gli stessi eventi calamitosi ha stanziato, a titolo di anticipazione dell'intervento dello Stato, la somma di lire 120 miliardi;

attesa l'imminente scadenza del decreto-legge citato e il protrarsi della situazione di calamità:

impegna il Governo

a reperire sui fondi dell'esercizio finanziario 1988 le risorse necessarie per ripianare le somme anticipate dalla regione e per far fronte in modo adeguato alle perduranti ed eccezionali avversità che colpiscono la Sardegna.

9.460.4

LA COMMISSIONE

AZZARÀ, *relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno testè illustrato dal senatore Macis risulta essere sostanzialmente identico a quello presentato e approvato unanimemente dalla Commissione. Ritengo perciò che non ci siano ulteriori motivi di discussione ed esprimo senz'altro parere favorevole a questo ordine del giorno. Tuttavia, ho qualche dubbio di carattere generale sulla validità di simili ordini del giorno, che sono, a mio

avviso, soltanto una indicazione di buone intenzioni e di attese, non un impegno sul quale sarà possibile in un secondo momento chiedere la reale verifica e la reale rispondenza da parte del Governo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, ritengo che si dovrebbe estenderne la portata. Nel momento in cui si sollecita la soluzione di alcuni problemi specifici di una regione, non si può di volta in volta, solo perchè c'è un provvedimento importante già presentato (sul quale mi auguro che ci sia il consenso del Senato) aggiungere ulteriori interventi, limitati, però, ad una sola regione, quando ci sono problemi identici in tutte quante le altre regioni.

Ritengo perciò che questo ordine del giorno sia superato e che forse i colleghi potrebbero ampliarlo. In ogni caso, non credo opportuno esprimere su di esso parere favorevole.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, presentato dalla Commissione e concernente la regione Basilicata, c'è stata anche qui negli anni 1972-1973 una alluvione che forse il senatore Pollice ignora: non ritengo che abbia avuto la possibilità di avere alcun approfondimento...

**POLLICE.** Ne ho conosciuti di aspetti: sono pugliese e vivo al confine con la provincia di Potenza. Conosco tutto per filo e per segno.

**AZZARÀ, relatore.** Ma lei vive altre realtà.

**POLLICE.** Torno nella mia regione tutti i mesi e quindi conosco la situazione.

**AZZARÀ, relatore.** Al di là delle polemiche, vorrei ricordare che nel 1973 si è verificata una grande alluvione che ha colpito le regioni Calabria e Basilicata e, in via marginale, anche la Puglia. In favore della regione Calabria fu varata una legge, ed oggi con questo decreto si stanziavano 120 miliardi ad integrazione - non si comincia quindi ad operare oggi nella regione Calabria - ed a completamento delle attività iniziate con la precedente legge.

In favore della regione Basilicata fu varata la legge n. 731, che ha operato fino al 1978, ma per la scarsità dei fondi - si trattava di 120 miliardi al 1973 per una serie di interventi di varia natura - non fu possibile completare il trasferimento degli abitanti. Per tale motivo, dunque, la Commissione ha ritenuto di proporre l'ordine del giorno n. 2 per il rifinanziamento della legge n. 731, limitatamente al trasferimento degli abitanti.

L'ordine del giorno n. 4, presentato dalla Commissione, impegna il Governo a reperire le risorse necessarie per ripianare le somme anticipate dalla regione Sardegna per far fronte ai danni che si sono verificati nella primavera scorsa. Su questo ordine del giorno, analogo a quello del senatore Macis, il parere è favorevole.

Detto questo, ritengo di aver illustrato tutti gli ordini del giorno nonchè di aver espresso il parere su quello presentato dal senatore Macis.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**PETRONIO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** A conclusione di questa discussione, signor Presidente, onorevoli

colleghi, vorrei fare soltanto alcune brevissime osservazioni, perchè ritengo che la natura del dibattito, che è stato estremamente ampio ed articolato, mi esima dall'entrare nel merito delle questioni portate all'attenzione dei colleghi del Senato un po' in tutte le salse.

Sono rimasto particolarmente colpito - non ho difficoltà ad ammetterlo e lo ringrazio per essere rimasto in Aula, presumibilmente si allontanerà al momento del voto - dall'intervento del senatore Spadaccia. Un intervento che è stato allo stesso tempo morale e politico, e che, estremizzato, lo ha portato ad affermare che alla fine non voterà nè a favore nè contro questo provvedimento; cosa che lo invito formalmente a non fare, perchè sarebbe molto più utile che esprimesse un parere.

Ma a parte questa mia valutazione, che è di carattere morale ancora prima che politico, per il resto dovrei ripetere tutta una serie di cose sulla natura di questi interventi, che secondo alcuni non avrebbero la giustificazione dell'urgenza e delle specificità della regione Calabria. Si è sottolineato la necessità di intervenire in Calabria in maniera radicale perchè è indubbiamente la regione più povera dell'intero paese.

E allora, proprio per questo, ritengo che bisogna porre mano nel più breve tempo possibile ad una serie di interventi di carattere strutturale, in attesa dei quali mi chiedo cosa il Governo e il Parlamento debbano fare se non cercare di intervenire nelle maniere possibili. D'altra parte, questo decreto nella sua prima stesura (mi riferisco a quella del 3 aprile 1987) recava semplicemente i fondi necessari per pagare i forestali. Successivamente sono intervenute altre esigenze, è intervenuto lo scioglimento delle Camere e si è arrivati a questo punto con una serie di questioni inserite nell'ultimo decreto che purtroppo non sono state inventate: ad esempio le calamità naturali ci sono state, sono state gravissime, hanno riguardato qualcosa come 16.000 ettari di agrumeti in gran parte di piccoli proprietari e hanno accentuato la disoccupazione già grave. Ritengo che, in presenza di un decreto ancora all'esame del Parlamento, il Governo non poteva oggettivamente emanare un altro decreto che addirittura sarebbe andato ad aggiungersi a quello che il Parlamento non aveva ancora potuto esaminare.

Sotto certi aspetti - è vero - siamo in presenza di un decreto *omnibus*, ma ritengo che bisogna penetrare al suo interno per capire, voce per voce, come e perchè queste voci sono state inserite, soprattutto in relazione al momento in cui il decreto è stato emanato.

Non entrerò nel merito del decreto tranne che per la questione dei forestali e per il problema della mafia imperante nella regione calabrese.

**POLLICE.** La mafia non c'è solo in Calabria, ma anche a Milano.

**PETRONIO,** sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Però, siccome a Milano si chiama in un'altra maniera, si parla semplicemente della mafia calabrese, siciliana e si rischia di essere razzisti.

Da parte di qualche collega è stato affermato che quelli descritti sono senza dubbio alcuno dati certi, e cioè che i forestali qualche anno fa in Calabria erano 30.000. Ebbene, se vogliamo continuare a menare scandalo sul numero dei forestali, facciamolo pure, ma il Parlamento deve tenere presente che, a distanza di quattro-cinque anni, i forestali sono diventati 25.000.

POLLICE. Il Sottosegretario ci deve dire dove sono finiti gli altri 5.000. Sono stati assorbiti dalla regione? (*Commenti dal centro*).

PETRONIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. No, i 5.000 hanno esaurito il loro rapporto di lavoro. A differenza di quello che è avvenuto precedentemente, allorchè prima ancora che i forestali si licenziassero ne venivano assunti altri, non c'è stata nessuna altra assunzione. Vi è pertanto un'inversione di tendenza di cui il Parlamento deve prendere atto, tanto che nei prossimi tre-quattro anni si prevede che il numero dei forestali si assesterà sui 17-18.000. Nè risponde del tutto al vero che non producano. C'è anzi da dire che non hanno il lavoro assicurato per tutto l'anno perchè un buon 70 per cento lavora parte per 51 giornate, parte per 101 giornate, parte per 151 giornate l'anno. Quando parliamo di somme per i forestali stiamo perciò attenti, perchè anche se si tratta di una misura, se volete, di carattere assistenziale, tuttavia è limitatissima in rapporto alle esigenze di tanta povera gente che fino a questo momento non ha avuto altra possibilità di lavoro continuativo.

L'ultima osservazione riguarda la questione della mafia. Onorevoli colleghi, ritengo che anche su questo terreno bisogna stare attenti: che vi siano situazioni gravissime, particolarmente in alcune zone della regione, non vi è dubbio. Stiamo invocando interventi da parte del Governo, del Parlamento, dello Stato in genere: ebbene, è necessario che questi interventi vi siano, però stiamo attenti anche a non generalizzare troppo. Dal tono di alcuni interventi, sembrerebbe quasi che il popolo calabrese sia costituito nella sua gran parte di mafiosi, il che mi sembra un po' esagerato perchè anche in Calabria, nonostante tutto, nonostante certe carenze, credo che la società civile avanzi e la coscienza democratica sia presente, tant'è vero che, caro senatore Pollice, certe cose si riescono pure a fare, anche se limitatamente a quanto consentono le condizioni politiche e ambientali del momento. In ogni caso personalmente ritengo che, se ognuno di noi facesse la sua parte all'interno e all'esterno del Parlamento, le cose cambierebbero in meglio.

Per concludere, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, con cui - se non vado errato, signor Presidente - si invita il Governo a presentare il disegno di legge organico sulla Calabria, posso comunicare al Senato della Repubblica, su delega del presidente del Consiglio Goria, che nella prima riunione utile del Consiglio dei ministri il disegno di legge organico sulla Calabria sarà approvato e che il testo che il Governo utilizzerà come base per la predisposizione del provvedimento sarà quello che ha ricevuto - se le mie notizie non sono errate - l'unanimità dei consensi, da parte del comitato ristretto della Commissione bilancio della Camera dei deputati nella passata legislatura.

Per quanto riguarda tutti gli altri ordini del giorno, ritengo di poterli accettare come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, per riassumere, mi sembra che si sia espresso in senso negativo sull'ordine del giorno n. 1.

PETRONIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. No, signor Presidente, non in senso negativo; ho detto che è praticamente inutile che il Governo, per mio tramite, comunichi che questa è una decisione...

PRESIDENTE. Comunque, onorevole Sottosegretario, è favorevole o contrario all'ordine del giorno in questione?

PETRONIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Diciamo che sono contrario con quella motivazione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli ordini del giorno presentati dalla Commissione, onorevole Sottosegretario, qual è il suo parere?

PETRONIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, li accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Vuole pronunziarsi, onorevole Sottosegretario, sull'ordine del giorno n. 5, presentato dal senatore Macis e da altri senatori?

PETRONIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

GAROFALO. Signor Presidente, il testo dell'ordine del giorno da noi presentato riproduce un ordine del giorno accolto alla Camera dei deputati dal Governo (concordi tutti i Gruppi) come raccomandazione. Se il rappresentante del Governo si regolerà come alla Camera, accettandolo come raccomandazione, saremo soddisfatti.

PETRONIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, debbo invitare i presentatori a ritirare l'ordine del giorno in questione sulla base della comunicazione resa.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo si è espresso in senso negativo, con un invito a ritirare l'ordine del giorno, dovendo altrimenti esprimere un parere negativo. A questo punto, senatore Garofalo, insiste per la votazione?

GAROFALO. Signor Presidente, debbo insistere perchè il Governo si regoli come ha fatto alla Camera.

PETRONIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Se mi è consentito, signor Presidente, vorrei far presente al senatore Garofalo che in occasione del dibattito che si è svolto alla Camera nè io nè il collega Sanza eravamo autorizzati a riferire al Parlamento quanto ho riferito. La situazione a questo punto è diversa, quindi non esiste una contrapposizione.

GAROFALO. D'accordo. Ritiriamo l'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste per la votazione degli ordini del giorno nn. 2, 3 e 4?

AZZARÀ, *relatore*. La Commissione non insiste per la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Macis, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 5?

MACIS. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 5, presentato dal senatore Macis e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonché interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 3:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziati lire quaranta miliardi per interventi infrastrutturali urgenti necessari a garantire l'agibilità delle strutture universitarie già realizzate, per le spese di arredamento e per le attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica»;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Viene altresì stanziata la somma complessiva di lire quaranta miliardi a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, nonché per la realizzazione e il completamento delle opere urgenti di primo impianto».

*All'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Ai fini della individuazione degli interventi e della definizione del programma di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve acquisire il parere preventivo della regione Calabria. Detto parere deve essere espresso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione degli atti».

*All'articolo 5:*

*al comma 3, dopo le parole: «sentite le associazioni dei produttori ortofrutticoli e agrumari» sono aggiunte le seguenti: «e le organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative»;*

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 è riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1986».

*All'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 5 e del comma 6 dell'articolo 6, valutati complessivamente in lire 24 miliardi per l'anno 1987, sono posti a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590».

*L'articolo 8 è soppresso.*

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1987, n. 127, e 2 giugno 1987, n. 213.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 4 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 320 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulle spese dalla medesima sostenute nel 1986 per il proseguimento delle attività previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi, d'intesa con la regione Calabria, di un contingente di lavoratori idraulico-forestali da impiegare, previo ciclo addestrativo, per le esigenze della protezione civile.

## Articolo 2.

1. Per far fronte alla copertura degli oneri connessi al trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, è concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 180 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

## Articolo 3.

1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziati lire quaranta miliardi per interventi infrastrutturali urgenti necessari a garantire l'agibilità delle strutture universitarie già realizzate, per le spese di arredamento e per le attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

2. Viene altresì stanziata la somma complessiva di lire quaranta miliardi a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, nonché per la realizzazione e il completamento delle opere urgenti di primo impianto.

3. Le predette somme sono utilizzate dalle citate Università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976, n. 50.

## Articolo 4.

1. Per far fronte ai primi urgenti interventi di adeguamento antisismico sugli edifici pubblici nella regione Calabria e per la formulazione di un programma operativo di adeguamento antisismico degli edifici e delle infrastrutture site nelle zone ad alto rischio sismico nella stessa regione è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi che affluisce sul Fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

1-bis. Ai fini della individuazione degli interventi e della definizione del programma di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve acquisire il parere preventivo della regione Calabria. Detto parere deve essere espresso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione degli atti.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 5, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 5.

1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, situate nelle zone della regione Calabria colpite dalle gelate nel periodo dal 1° al 15 marzo 1987, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi.

2. Per la ricostituzione mediante potatura degli agrumeti danneggiati, ivi comprese le piantagioni di pompelmo, nonché per la loro riconversione colturale e per la ricostituzione dei vivai, è autorizzata la concessione di mutui della durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso agevolato stabilito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, o la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739.

3. Per il reimpianto degli agrumeti di cui al comma 2, che risultino distrutti, si applicano le agevolazioni di cui al comma 2, con l'osservanza delle disposizioni emanate con il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1984, relativo all'attuazione del regolamento CEE n. 2511/69 del Consiglio in data 9 maggio 1969, modificato dal regolamento CEE n. 1204/82 del Consiglio in data 18 maggio 1982. Le operazioni individuali e collettive di ricostituzione mediante il reimpianto nonché quelle di riconversione colturale sono eseguite secondo programmi di riordinamento produttivo approvati dalla regione per zone omogenee, sentite le associazioni dei produttori ortofrutticoli ed agrumari e le organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative. Per la ricostituzione mediante reimpianto è concesso, altresì, un aiuto complementare nella misura di lire 3,5 milioni annui ad ettaro, per un periodo di cinque anni, per le operazioni di reimpianto, e di lire 2,5 milioni annui ad ettaro, per un periodo di tre anni, per le operazioni di ricostituzione mediante potatura straordinaria.

4. Gli organismi cooperativi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di agrumi, ivi compresi i pompelmi, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti di agrumi non inferiore al 30 per cento della media delle tre campagne agrumarie precedenti l'evento calamitoso di cui al comma 1, possono beneficiare per una sola volta di un aiuto complementare, corrispondente alla percentuale di riduzione dei conferimenti, calcolato sul 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1984-1986, riconosciute dal competente organo regionale.

5. Qualora nella campagna 1987-1988 si verifichi la permanenza degli effetti negativi delle gelate sulla produzione agrumicola, consistente nella perdita di almeno il 30 per cento del prodotto lordo vendibile dell'azienda rispetto alla produzione media riferita al triennio precedente al verificarsi dell'evento di cui al comma 1, e fino a quando perdurino tali effetti, le aziende agrumicole, singole o associate, assuntrici di manodopera nonché le

aziende agrumicole coltivatrici dirette, mezzadri e coloniche ubicate nei territori delimitati dalla regione, possono beneficiare, previa presentazione dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. I contributi sospesi sono recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo a ciascun periodo di sospensione, con applicazione del tasso di interesse legale.

6. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 è riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1986.

7. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e partecipanti delle aziende di cui al comma 6.

8. Per l'anno 1987, a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato in forza presso le aziende di cui ai commi 6 e 7 alla data del verificarsi dell'evento, è concesso, a domanda, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al requisito minimo occupazionale previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo 8.

9. Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, sono estese ai finanziamenti concessi da società finanziarie pubbliche operanti nei territori del Mezzogiorno per le esigenze di gestione e di miglioramento delle aziende agricole danneggiate.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici, nonché dalla siccità, verificatisi negli anni 1986 e 1987 o che abbiano prestato attività in aziende ricadenti nelle predette aree, individuate in base alle disposizioni contenute nelle leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 13 maggio 1985, n. 198, è riconosciuto per gli anni 1986 e 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1985, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta».

5. 1

POLLICE

*Al comma 8, sostituire le parole: «Per l'anno 1987» con le altre: «Per gli anni 1986 e 1987».*

5. 2

POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarli.

\* POLLICE. Signor Presidente, mi dispiace per i colleghi presenti che hanno fretta ma non è colpa mia se il Governo presenta ventiquattro decreti,

che si intende approvare tutti in una sera. Il Governo venga con i decreti scadenzati, con i disegni di legge e intanto discutiamo, perchè non accetto questo tipo di imposizione. Nel caso specifico parlerò brevemente, però alla fretta dei colleghi, se mi permette, signor Presidente, sono indifferente.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.1 faccio propria una raccomandazione che viene dalle organizzazioni dei lavoratori, dalla Federbraccianti, della CGIL, della Fisba-CISL e della Uisba-UIL. Questi emendamenti tendono a ristabilire alcune situazioni. Visto che si tratta di un decreto di sanatoria - ormai si usa il sistema del pregresso - perchè non rendere ai lavoratori ciò che spetta loro? Mi riferisco esattamente al fatto che le modifiche all'interno dell'articolo 5 riguardano gli interventi a sostegno degli operai che prestano la loro opera nelle aziende agricole della Calabria e della Sardegna colpite dal maltempo e dalle avversità atmosferiche e che bisognerebbe estendere anche a tutte le aree del territorio nazionale colpite da tali avversità. Questo sarebbe razionale. Cosa si verifica invece? Che i lavoratori della Calabria e della Sardegna godono di alcuni provvedimenti mentre i lavoratori del settore agricolo di altre zone che sono stati colpiti dalle stesse avversità atmosferiche, che hanno perso giornate di lavoro, non ne usufruiscono. L'ampliamento di questo provvedimento, che dovrebbe riguardare i danni delle calamità verificatesi nel 1986 e nel corso di quest'anno, era stato richiesto più volte dalle organizzazioni sindacali, ma quando si fanno le leggi evidentemente delle organizzazioni dei lavoratori non si tiene minimamente conto, si isola il contesto particolare, si risolve la singola questione non considerando che si fanno delle disparità e delle ingiustizie. Questo provvedimento dovrebbe riconoscere a tutti i lavoratori agricoli interventi a sostegno della loro condizione analogamente a quanto già fatto per le aziende agricole chiamate in causa.

Questa raccomandazione delle organizzazioni sindacali, della CGIL, della CISL e della UIL non è stata minimamente tenuta in conto nonostante che a tempo debito le organizzazioni sindacali avessero fatto presente al Ministero tali questioni; ora si arriva al provvedimento e si crea un'ingiustizia, una disparità all'interno di categorie operaie presenti su tutto il territorio nazionale e che quindi dovrebbero essere trattate analogamente a quanto avviene per la Calabria e la Sardegna.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**AZZARÀ, relatore.** A nome della Commissione, esprimo parere contrario.

**PETRONIO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Il parere del Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Pollice.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Pollice.

**Non è approvato.**

Ricordo che il testo degli articoli 6 e 7 del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

#### Articolo 6.

1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, comprese quelle agro-pastorali, situate nelle zone della regione Sardegna colpite da eccezionale siccità nel periodo compreso tra il settembre 1986 e l'aprile 1987, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi.

2. A favore dei produttori agricoli zootecnici, con preferenza ai coltivatori diretti, e delle imprese pastorali situate nelle zone, delimitate dalla regione Sardegna, nelle quali, a causa dell'eccezionale siccità di cui al comma 1, si siano verificate perdite nelle produzioni cerealicole e foraggere non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, sono concessi a prezzo agevolato quantitativi di foraggi e di cereali foraggeri occorrenti all'alimentazione del bestiame per un periodo di tempo non superiore a mesi dodici. Il prezzo massimo di acquisto dei predetti foraggi e cereali foraggeri è determinato con decreto del presidente della giunta regionale, sentite le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La regione Sardegna, sulla base di apposito programma dei fabbisogni minimi necessari, è autorizzata ad acquistare sul mercato foraggi e cereali foraggeri destinati ad uso zootecnico per cederli, in conformità ad un apposito piano di distribuzione dalla stessa predisposto, al prezzo agevolato di cui al comma 2, ai conduttori di aziende agricole zootecniche ed alle imprese pastorali di cui al medesimo comma 2. L'acquisto non può essere effettuato in zone interessate da afta epizootica.

4. Per l'acquisto e la cessione di cui al comma 3, la regione Sardegna può avvalersi dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). In tal caso, la regione corrisponde all'AIMA la differenza tra il prezzo d'acquisto dei prodotti cerealicoli e foraggeri e quello di cessione ai predetti conduttori di aziende agricole zootecniche ed alle imprese pastorali. All'AIMA sono riconosciuti le spese di trasporto ed accessori ed eventualmente di magazzinaggio e calo.

5. L'eventuale acquisto di foraggi o cereali foraggeri da parte dell'AIMA, anche presso altri organismi di intervento della CEE, è esente da ogni onere fiscale, ivi comprese le tasse di registrazione e bollo afferenti ai contratti all'uopo necessari. L'acquisto effettuato dai conduttori di aziende agricole zootecniche e dalle imprese pastorali all'uopo autorizzati dal competente organo regionale è esente dall'imposta di bollo per quietanza.

6. Le provvidenze di cui ai commi dal 4 al 9 del precedente articolo 5 si applicano, in quanto compatibili, ai conduttori di aziende agricole zootecniche, pastorali e cerealicolo-foraggere.

#### Articolo 7.

1. All'onere di lire 650 miliardi derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento

«Interventi a favore della regione Calabria», e, quanto a lire 150 miliardi, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 è concesso alla regione Calabria un contributo straordinario di lire 75 miliardi per l'anno 1987, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Per gli anni successivi, sulla base degli effettivi fabbisogni dimostrati dalla regione, il Ministero dell'agricoltura e foreste, in sede di ripartizione annuale delle disponibilità del Fondo predetto, può concedere ulteriori contributi per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, nel limite complessivo di 50 miliardi.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 è concesso alla regione Sardegna un contributo straordinario di lire 25 miliardi per l'anno 1987, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 5 e del comma 6 dell'articolo 6, valutati complessivamente in lire 24 miliardi per l'anno 1987, sono posti a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

5. Le somme indicate nei commi 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente iscritte sui pertinenti capitoli di spesa.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è stato soppresso dalla Camera dei deputati e che l'articolo 9 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito al titolo del decreto-legge:

*Nel titolo, sostituire le parole: «nella stessa regione Calabria e in Sardegna» con le altre: «in diverse zone del territorio nazionale».*

Tit. 1

POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

POLLICE. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AZZARÀ, *relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento.

PETRONIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit. 1, presentato dal senatore Pollice.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

TRIPODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* TRIPODI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista voterà a favore del provvedimento, trattandosi di intervento urgente, che riteniamo indispensabile per venire incontro a decine di migliaia di braccianti, di forestali, di operai, di coltivatori e di cittadini colpiti dalle calamità naturali. Noi, a differenza del senatore Pollice, riteniamo queste misure insufficienti e limitate in rapporto ai notevoli bisogni e alle reali esigenze della Calabria; sono inadeguate anche a risarcire i danni causati dalle gelate di marzo.

Riteniamo che sono insufficienti per la regione più meridionale e più povera d'Italia, la regione che ha la più grave emergenza economica e sociale, una regione - vogliamo insistere - in cui esistono vaste aree di invivibilità e di inagibilità democratica a causa di uno dei fenomeni più terribili che investe diverse regioni del Mezzogiorno, ma che rappresenta un grave pericolo per tutta la nazione. Mi riferisco al fenomeno mafioso, che è stato anche qui citato più volte negli interventi che si sono svolti, che ha raggiunto in Calabria livelli di vera barbarie. Si parlava di 126 morti, di persone ammazzate in questo anno nella sola provincia di Reggio Calabria su una popolazione di circa 500.000 abitanti. Quindi un indice veramente spaventoso.

Vi è perciò una situazione veramente allarmante in Calabria che assume rilievo nazionale. E a completare questa situazione morale e di ordine pubblico, questa situazione di emergenza, si aggiunge anche il degrado economico e sociale, rappresentato dal dramma della disoccupazione, che raggiunge il pauroso indice del 20 per cento, in una regione che ha pagato il più alto prezzo per lo sviluppo della società italiana con l'emigrazione di 800.000 lavoratori su circa 2.000.000 di abitanti, contribuendo anche allo sviluppo di quella regione che questa sera il rappresentante della Lega lombarda ha difeso sferrando un attacco contro i meridionali e i calabresi in modo particolare.

Questa situazione calabrese dimostra la grave responsabilità e le pesanti inadempienze del Governo nazionale, sempre assente, ed anche di coloro che hanno governato la Calabria per oltre un decennio, che si sono caratterizzati per la politica dell'inganno, delle promesse non mantenute, dei tradimenti nei confronti delle popolazioni calabresi. Emblematico è quanto è avvenuto con gli impegni assunti dal Governo nel 1970, durante i moti di Reggio Calabria. Allora, il presidente del Consiglio Colombo aveva promesso un

pacchetto di interventi produttivi che avrebbe dovuto creare 16.000 posti di lavoro, di cui 7.500 nella piana di Gioia Tauro, che rimane invece un porto senza prospettive. Di quel pacchetto sono rimaste soltanto alcune cattedrali nel deserto e il deserto in modo particolare è quello di Gioia Tauro, dove doveva sorgere il famoso centro siderurgico.

Alle promesse non mantenute, alle beffe di cui sono state vittime le collettività calabresi, si aggiungono l'offesa e la provocazione. In una logica di tipo coloniale, con un atteggiamento arrogante e antidemocratico, il Governo, principalmente il ministro dell'industria Battaglia, ha deciso di imporre autoritariamente la costruzione di una megacentrale a carbone di 2.640 megawatt nella piana di Gioia Tauro, una delle più belle zone d'Italia per le sue vegetazioni intensive e per le sue foreste di olivi, per i suoi lussureggianti boschi e per le sue immense risorse paesaggistiche, in una zona dove una centrale a carbone, secondo precisi studi scientifici e tecnici, provocherebbe effetti disastrosi per la salute, per l'ambiente e per l'economia, a causa della caduta delle scorie e degli agenti inquinanti.

Tale decisione è un atto antidemocratico, perchè calpesta la volontà popolare che con un *referendum* si è espressa plebiscitariamente contro tale insediamento e perchè viola la decisione nettamente contraria deliberata ripetutamente da quasi tutti i comuni della piana, della fascia tirrenica, delle province di Catanzaro e Reggio Calabria, nonchè del consiglio regionale e della giunta calabrese.

Inoltre, tale decisione offende e affossa definitivamente ogni speranza e ogni attesa che sono state alla base delle lotte intraprese dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni ambientaliste e professionali. L'unico risultato è quello di alimentare il rafforzamento della mafia. Tutto ciò mentre il Governo continua a rinviare l'approvazione della legge per la Calabria che dovrebbe assicurare degli interventi adeguati per un decollo economico e sociale della regione.

Concludendo questa breve dichiarazione di voto, invito il Governo a voler cambiare subito politica verso la Calabria, tenuto conto che la credibilità democratica e la fiducia nelle istituzioni è ormai giunta al di sotto del livello di guardia. Ciò potrebbe produrre sbocchi devastanti che non interesseranno soltanto la Calabria ma l'intera democrazia italiana.

A conclusione di questo dibattito, lo ripeto, invito il Governo a voler revocare la grave decisione adottata per Gioia Tauro, riguardante l'insediamento della centrale termoelettrica a carbone e ad aprire subito un confronto con le varie istituzioni e con le organizzazioni sindacali calabresi, predisponendo misure urgenti e capaci di avviare a soluzione i gravi problemi della Calabria. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ZITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZITO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista su questo provvedimento, sperando che tale voto favorevole non mi costi l'amicizia di nessun collega in quest'Aula.

Cercherò di motivarlo brevemente partendo dai precedenti richiamati dai colleghi finora intervenuti nella discussione, e innanzitutto dal famoso disegno di legge n. 1.000 della scorsa legislatura, concernente misure straordinarie per la Calabria. Richiamerò i precedenti non per una sorta di

scrupolo o di vezzo filologico, ma perchè a me pare importante chiarire le ragioni per le quali questo disegno di legge non fu allora approvato. Se non chiariremo queste ragioni, credo non vi sarà alcuna garanzia a che il prossimo disegno di legge riguardante la Calabria possa avere una conclusione diversa rispetto a quella avuta nella scorsa legislatura, che contrasta con quanto è accaduto in ordine a provvedimenti analoghi, come quello a favore della Venezia Giulia o come quello a favore della Sardegna che, vorrei ricordarlo, furono approvati all'unanimità in un arco brevissimo di tempo.

Il collega Garofalo, intervenendo in questa discussione, se non ho compreso male, ha dichiarato che la responsabilità di questa mancata approvazione sia da attribuire al Governo. Senatore Garofalo, penso che il Governo, inteso nella sua continuità storica, quindi i Governi che si sono storicamente succeduti hanno tante responsabilità nei confronti della Calabria che non vi è proprio alcun bisogno di attribuire all'Esecutivo che ha governato nella scorsa legislatura una responsabilità che non ha. Esso ha infatti presentato il disegno di legge, lo ha stimolato, lo ha portato avanti, e se l'iter del disegno di legge si è fermato, ciò è avvenuto non perchè il Governo poneva dei problemi ma perchè questi problemi c'erano all'interno del Parlamento, e soprattutto all'interno della rappresentanza parlamentare calabrese. D'altra parte, non credo che possiamo ridurre la questione ad una sorta di svogliatezza della maggioranza; dobbiamo, al contrario, analizzare la situazione più a fondo perchè nell'opposizione a quel disegno di legge allora si sono manifestati degli atteggiamenti che mi sembra siano emersi anche questa sera nel nostro dibattito. Vi è stata, in verità, in taluni settori delle forze politiche, nell'opposizione ma anche nella maggioranza, e nel mondo sindacale una sorta di ripulsa nei confronti di questo disegno di legge, ripulsa che si fondava su due ordini di valutazione sui quali mi intrattengo un momento proprio perchè - come dicevo - sono riapparsi qui questa sera.

Nel primo ordine di motivazioni si poteva rilevare una sorta di visione astratta, quasi escatologica, dei problemi, che si riassumeva nella affermazione - che abbiamo sentito tante volte e che abbiamo sentito anche questa sera - che il disegno di legge non risolveva i problemi della Calabria. Il senatore Pollice ha detto questa sera che il decreto-legge non risolve i problemi della Calabria, come lo ha detto, in verità, nella scorsa legislatura e come - credo - lo dirà quando avremo di fronte il disegno di legge: certo nemmeno quest'ultimo risolverà i problemi della Calabria, perchè non c'è un momento palingenetico nel quale risolveremo tutti i problemi della Calabria. Il secondo ordine di valutazioni riguardava una sorta di pessimismo assoluto - emerso anche qui questa sera - che si esprime nel seguente modo: in Calabria c'è la disgregazione sociale, in Calabria c'è un sistema di potere che è capace di assorbire, di utilizzare, di strumentalizzare qualunque intervento; utilizzerà e strumentalizzerà per fini perversi il ponte sullo Stretto di Messina, la centrale di Gioia Tauro - se e quando verrà realizzata - ed anche i provvedimenti contenuti in questo disegno di legge. Naturalmente se accettassimo questo pessimismo assoluto dovremmo trarre la conclusione che non c'è niente da fare. Quest'ultima è una conclusione che si può legittimamente trarre e può essere considerata anche una posizione politica quella di non cambiare nulla, ma credo che sia una posizione politica difficilmente accettabile e comunque non è accolta dalla mia parte politica. Mi sembra che rispetto a tale posizione c'è stata una larga maturazione da tutte le parti in quanto - ripeto ed insisto - il problema non riguardava una

sola parte politica ma l'insieme delle forze politiche calabresi. Tuttavia, spero che quando discuteremo del disegno di legge, sia esso di iniziativa governativa o di iniziativa parlamentare, riusciremo anche, onorevoli parlamentari calabresi - ai quali particolarmente mi rivolgo - a realizzare maggiori convergenze rispetto a quelle che siamo stati in grado di riscontrare nella precedente legislatura. Non è possibile che in Calabria qualsiasi problema diventi, anzichè un motivo di confronto positivo di discussione, un motivo di divisione molto spesso pregiudiziale ed ideologica. La stessa situazione si è verificata per quanto riguarda la centrale di Gioia Tauro richiamata testè dal senatore Tripodi. Quando questo disegno di legge sarà al nostro esame saremo in grado di valutare le buone volontà, se vi saranno, e le capacità che abbiamo di risolvere i problemi.

Prima di concludere il mio intervento desidero fare due brevi osservazioni sulla Calabria anche se mi rendo conto che la tarda ora non consente lunghi discorsi e che - come già qualche collega ha detto e mi sembra proprio il senatore Garofalo - la Calabria non è popolare nel Parlamento. La Calabria non è popolare nel Parlamento forse anche perchè vi sono delle responsabilità locali nella situazione tragica della Calabria che non possiamo negare e forse perchè non sempre sono stati presentati i problemi in maniera ordinata. Malgrado ciò, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su questa autentica tragedia nazionale che è la Calabria. Il senatore Garofalo ha citato la Calabria come caso unico di una regione che nel 1986 va indietro: meno 2,2 per cento il prodotto interno lordo pro-capite rispetto al 1985; dove c'è una disgregazione sociale che ha raggiunto dei limiti che sono assolutamente insostenibili; dove siamo in presenza di un rischio fondato di cedimento delle istituzioni e della democrazia.

Dobbiamo pensare che la Calabria non è fuori dall'Italia, che la Calabria non è un'eccezione, come a volte si tende a pensare. La Calabria è solo l'estrema punta di un malessere che investe tutto il Mezzogiorno di questo paese.

In secondo luogo, riflettiamo pure sul fatto che la situazione della Calabria, come la situazione di tutto il Mezzogiorno, non potrà essere mai valutata se non prendiamo in adeguata considerazione la esistenza di questo meccanismo dualistico, ferocemente dualistico, della nostra economia e della nostra società, che porta alla penalizzazione ed alla emarginazione del Mezzogiorno.

Due parole soltanto sul merito del decreto-legge e sugli interventi urgenti che vi sono contenuti.

Il primo riguarda la sistemazione idrogeologica e forestale. Ho sentito affermazioni sul problema dei forestali che vanno assolutamente respinte, signor Presidente.

So bene che esistono dei problemi in ordine alla produttività di questi 25.000 forestali, so bene che esistono problemi che dobbiamo risolvere e che dovremo affrontare quando verrà in discussione il disegno di legge sulla Calabria, problemi in ordine all'assunzione e alla selezione dei forestali; quello che nego è che si possa demonizzare, come è stato fatto in questa Aula, il problema dei forestali, per cui i forestali non farebbero nulla.

Mi associo alle cose giuste che ha detto il sottosegretario Petronio: se è vero che la Calabria è, dopo il Trentino e la Lombardia, la regione più boscosa, se è vero che dal 1972 ad oggi non si sono verificati fenomeni imponenti di dissesto idrogeologico, ciò è dovuto anche al fatto che hanno lavorato questi forestali.

Affrontiamo allora questi problemi nel merito con obiettività e con serenità, senza targarli di assistenzialismo, o peggio! Affrontiamoli con la serenità e con l'obiettività con cui dobbiamo affrontare tutti questi problemi, ovunque si presentino.

Non neghiamo che c'è una sorta di pregiudizio sfavorevole nei confronti del Mezzogiorno. Non passa settimana senza che si senta parlare degli sprechi a Gioia Tauro, di centinaia di miliardi sprecati per il porto di Gioia Tauro, mentre non ho mai sentito alcuno parlare delle centinaia di miliardi sprecati per il bacino galleggiante del porto di Genova, che nessuno conosce e di cui nessuno parla.

Gli sprechi ci sono nel Mezzogiorno, ma altrettanti sprechi ci sono in tutte le regioni del paese.

Secondo problema: i trasferimenti. Non so se il senatore Pollice conosce bene la situazione di questi comuni che egli ha citato. Parlo solo di uno: Roghudi.

Nel 1972 c'è stata un'alluvione: si disperde così una comunità che era anche fenomeno culturale, perchè si trattava di una comunità ellenofona, grecanica, che aveva una vita probabilmente di 2.000 anni e forse più. Questa comunità è stata dispersa. I roghudesi sono andati a Reggio, a Bova, a Melito, in altri paesi. Si è trattato di una diaspora di migliaia di persone, che non è finita ancora, dopo 15 anni.

Esistono a Roghudi alcuni edifici: esiste ancora il municipio come edificio, ma ancora nessuno è tornato delle migliaia di persone che sono state cacciate da quella alluvione nel 1972. Ecco a che cosa servono anche questi miliardi: a cercare di finire e completare l'abitato in modo che possano tornare tutte queste persone. Ci sono degli abitanti di Roghudi, dei giovani di 20 o 25 anni, che in pratica non hanno mai conosciuto il loro paese.

Dico queste cose perchè oggi si parla della Valtellina e, giustamente, della necessità di avviare subito l'azione di ricostruzione di quelle zone. Ma pensiamo anche a queste tragedie immani che si sono verificate in Calabria e che non hanno trovato una eco adeguata nella stampa nazionale.

Concludo, signor Presidente, con un accenno al problema dell'università. Ci sono state polemiche sia quando è sorta l'università di Cosenza sia quando è sorta l'università di Reggio. Bisogna sapere se queste università devono essere dei diplomifici oppure se dobbiamo fare uno sforzo per qualificarle.

A cosa servono questi fondi? Servono, collega Pollice, ad esempio, a realizzare il progetto, per quello che riguarda l'università di Cosenza, vecchio del 1968 e che in tutti questi anni non è stato portato a compimento.

Con questo non voglio dire che il decreto-legge in esame non sia un provvedimento parziale, un provvedimento che sarebbe stato migliorabile se non avessimo avuto il problema di evitare il ritorno alla Camera dei deputati, ma, pur con questi limiti e pur con il rammarico di non poter contribuire al miglioramento del decreto-legge, io ritengo che si tratti di un provvedimento giusto, che il Governo ha fatto bene a presentare e che farà bene quest'Aula a sanzionare con il suo voto favorevole.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* FLORINO. Signor Presidente, onorevoli senatori – brevemente, non vi allarmate – noi come opposizione non ce la sentiamo, a differenza di altri, di vomitare veleno su questo decreto, nè accampiamo l'alibi della paura di un'eventuale accusa di aver votato contro, ma responsabilmente, tenendo conto delle inadempienze dello Stato e dell'assenza delle istituzioni in una delle più povere regioni d'Italia, voteremo a favore di questo provvedimento, anche se si tratta di un intervento assistenziale che certamente non fa giustizia dei debiti morali che lo Stato ha contratto con questa regione. Qualcuno qui ha voluto ricordare a questo proposito il prossimo insediamento della centrale a carbone, dimenticando il vecchio insediamento che si doveva fare del quinto complesso siderurgico a Gioia Tauro; qualcuno ha fatto accenno agli alberi e a tutto il verde che verrà smantellato, ma io ricordo il verde che allora fu smantellato, addirittura furono espropriati i terreni dei contadini che si trovavano sul posto. Ma questo è solo un piccolo accenno a quelli che furono gli errori del Governo in questa regione, che molti hanno criticato e che anche il nostro Gruppo critica per la totale mancanza di programmi seri, tesi a risolvere definitivamente il dramma di questa gente, se mi consentite, la nostra gente perchè è gente italiana. Infatti, ascoltando qualche discorso un po' troppo «arrabbiato», si ha la sensazione di non trovarsi in un'Aula del Senato italiano, ma in una pubblica piazza in cui si alimenta la tensione razzistica, che certamente non fa onore a quest'Aula, nè ai senatori che rappresentano i cittadini italiani in quest'Aula.

Ma, onorevoli colleghi, non è giusto sottolineare con asprezza le disgrazie della Sicilia, della Calabria, della Campania senza tener conto che, oltre ad una drammatica situazione esistente in queste regioni, la sfortuna si accanisce contro di essa con calamità naturali, che rendono ancora più precaria la loro situazione.

Io mi chiedo e chiedo a voi, onorevoli senatori: se calamità naturali quali il terremoto del Friuli, l'alluvione di Firenze, le frane della Valtellina avessero trovato regioni povere, carenti sul piano occupazionale e strutturale, quali interventi sarebbero stati adottati in quest'Aula? Questo è quello che chiedo a voi e che chiedo a me stesso. Quindi, finiamola anche con i luoghi comuni: *'ndrangheta*, camorra, mafia, mali che scaturiscono da problemi secolari e a cui si sta contrapponendo la ferma decisione delle forze politiche, convinte che la strumentalizzazione serva a poco. Chi vi parla, lo fa a nome del Movimento sociale, quindi per bloccare anche qualche eventuale ricordo al passato. Ma voi quel ricordo lo avete in mente per quanto riguarda certi momenti che ha attraversato quella regione, quando il Movimento sociale era alla testa della disperazione di quella gente. Voi avevate preso l'impegno di ripristinare l'ordine e soprattutto di ripristinare la credibilità di quel paese sul piano sociale. La strumentalizzazione certamente non serve a quella regione e quindi accampare i luoghi comuni della mafia, della *'ndrangheta*, non serve perchè questi sono i mali minori, mentre i mali maggiori sono rappresentati da esponenti politici di paesi del Nord che hanno fabbriche di armi in Sud Africa: questa è criminalità, questa è mafia, questa è delinquenza perchè si basa soprattutto su posti di potere e di comando. Questo mio intervento vuole sottolineare che il mio partito con pacatezza, senza strumentalizzazioni di nessun genere, ritiene che sia doveroso dare un contributo anche se parziale a questa regione, per cui voteremo a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

**Autorizzazione alla relazione orale  
per il disegno di legge n. 462**

TOTH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOTH. A nome della 11ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 462, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Toth si intende accolta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS» (462) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale. Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

\* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, malgrado l'ora tarda, si tratta di un provvedimento di grande momento e pertanto vi prego di prestare attenzione. Comunque sarò rapidissimo.

Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, nasce dall'unificazione di due precedenti decreti-legge non convertiti nel termine costituzionale cosicchè se ne è resa necessaria la reiterazione al fine di dare una disciplina legislativa alla materia. Il decreto-legge in esame, infatti, reca due distinte normative: una sulla tutela dei lavoratori italiani operanti nei paesi extra-comunitari, l'altra sulla rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.

Gli articoli dall'1 al 6 sono infatti tesi a disciplinare la tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero in paesi con i quali non sono in vigore accordi internazionali di sicurezza sociale. In effetti, oltre l'ambito dei paesi aderenti alla CEE, la rete delle convenzioni di sicurezza sociale e degli accordi per l'emigrazione non permette di garantire ovunque la piena tutela del lavoratore sia perchè non copre tutti i paesi, sia perchè non copre tutte le forme di tutela previdenziale. Non essendo pertanto raggiungibile, almeno a breve scadenza, una compiuta soluzione del problema su base convenzionale quantunque il Governo si impegni in questa direzione attraverso negoziati intensi in materia di emigrazione e di sicurezza sociale, bisogna cercare di estendere sempre più la sfera di protezione del lavoratore all'estero per la via degli accordi internazionali; si ritiene tuttavia necessario dettare anche una normativa interna.

Si aggiunga inoltre che la sentenza della Corte costituzionale n. 369 del 1985 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, proprio nella parte in cui non prevedevano l'assicurazione obbligatoria a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di imprese italiane.

L'articolo 1 del decreto prevede l'introduzione nella legislazione italiana della obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i nostri lavoratori operanti all'estero, nonchè l'individuazione dei datori di lavoro tenuti alla relativa contribuzione: questa individuazione riguarda tanto le imprese italiane, tanto le imprese in cui ci sia una presenza di cospicuo capitale italiano, quanto anche i datori di lavoro stranieri. Dal punto di vista del datore di lavoro questo articolo, pertanto, copre tutte le fattispecie ipotizzabili. Il comma quarto prevede poi che il lavoratore italiano disponibile a svolgere attività all'estero debba iscriversi in una apposita lista.

A questo punto faccio appello alla diligenza dei colleghi nella lettura del disegno di legge volendo esonerarli da lungaggini eccessive poichè mi rendo conto che l'ora lo consiglia. Mi limiterò pertanto ad evidenziare alcuni aspetti essenziali, che sono di maggiore rilievo e anche di maggiore rilevanza politica e normativa.

L'originario decreto-legge ha subito alcune modificazioni in sede di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. In particolare, è stato introdotto l'articolo 2-bis, che riguarda le sanzioni che tendono a colpire e reprimere le mediazioni illecite per l'assunzione e il trasferimento fuori dal territorio nazionale, nonchè i datori di lavoro che non osservino le norme di cui all'articolo 2. Infatti, quest'ultimo prescrive tutta una serie di controlli per l'assunzione dei nostri lavoratori che vanno ad operare all'estero.

L'articolo 4 regola poi i criteri per le contribuzioni.

L'articolo 5 riguarda invece una materia particolarmente delicata, cioè quella relativa alla normativa per i lavoratori inviati in trasferta all'estero. A questo proposito, debbo osservare che la Camera ha introdotto una modifica al testo originario del decreto-legge, che in particolare prevedeva l'esclusione dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, di tutte le indennità di trasferta che venivano corrisposte ai lavoratori operanti all'estero, riferendosi anche a quelli operanti nel territorio nazionale. La Camera, ritenendo che tale estensione fosse impropria in sede di un provvedimento che riguardava i lavoratori italiani all'estero, ha proceduto alla soppressione di questa

estensione, limitando quindi l'esclusione dalla retribuzione imponibile delle indennità di trasferta esclusivamente per i lavoratori operanti effettivamente all'estero con imprese che lavorano in altri paesi.

È chiaro che la normativa ha una notevole influenza sulla competitività delle nostre imprese all'estero, e qui è la delicatezza del problema, che non possiamo dimenticare in quanto sia i sindacati che le altre parti sociali erano d'accordo sul testo originario. Però ritengo come relatore che tale esclusione - e quindi l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati - risponda alle caratteristiche sistematiche di questo provvedimento.

L'articolo 6, infine, provvede agli oneri per l'attuazione di questi articoli e quindi disciplina l'utilizzazione degli accantonamenti per gli articoli stessi.

Gli articoli dal 7 al 14 riguardano la perequazione delle pensioni per le gestioni speciali. Si tratta dell'annosa questione delle cosiddette «pensioni d'annata». Le disposizioni degli articoli dal 7 al 13, in particolare, riguardano diverse gestioni speciali. Su questo punto devo ricordare che alla Camera non è stata apportata alcuna modifica al testo originario del Governo.

Riguardo all'*iter* di conversione in legge che questo decreto-legge ha subito in questi giorni, devo dire che la Commissione lavoro ha espresso un parere favorevole all'unanimità. Allo stesso modo si è pronunciata poi la Commissione affari costituzionali, mentre la 5ª Commissione ha espresso un «non-parere» che si esprime in questo modo: «La Commissione programmazione economica, bilanciò, esaminato il testo, per quanto di propria competenza, si dichiara non in grado di esprimere un parere per quanto concerne la rivalutazione delle pensioni» (quindi sul secondo punto) «erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS, per incompletezza dei dati forniti dal Governo sugli aspetti finanziari delle norme connesse e soprattutto per quanto riguarda la previsione su un arco di tempo almeno ventennale dell'andamento delle variabili interessate in relazione anche al personale attualmente in servizio e che si prevede in tale arco di tempo possa usufruire dei trattamenti pensionistici».

Questa osservazione (perchè a mio avviso non ha altro rilievo giuridico che quello di una osservazione, in quanto non è un parere contrario) non ritengo sia ostativa all'esame del provvedimento e quindi alla sua approvazione e alla discussione in questa sede. Per quanto riguarda alcuni aspetti particolari, certamente il Governo potrà impegnarsi in avvenire per cercare di ovviare ad alcuni inconvenienti che l'approvazione di questo decreto può portare, relativamente ad alcuni settori e ad alcuni problemi particolari di cui ho trattato nel corso della relazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Antoniazzi. Ne ha facoltà.

**ANTONIAZZI.** Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Beorchia il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

rilevato che le problematiche dei lavoratori italiani operanti all'estero sono state oggetto di attento esame da parte delle componenti politiche e delle forze sociali nella logica di dare loro una risposta adeguata di tutela,

anche a seguito della sentenza emessa al riguardo dalla Corte costituzionale in data 19 dicembre 1985;

preso atto che l'iniziativa del Governo, determinata da ultimo con il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, ha risposto alle problematiche essenziali connesse a tali esigenze;

considerato peraltro che tali misure debbono essere intese nella logica e nel presupposto di mantenere inalterata la competitività delle imprese italiane e del loro modo di organizzarsi, coinvolgendo quanto più possibile strutture di impresa e forza lavoro italiana; visto che, nel quadro sopra descritto, viene a crearsi un rilevante danno economico a carico delle imprese italiane (di entità tale da mettere in forse la stessa esistenza di numerose imprese) che hanno stipulato accordi, acquisito commesse o comunque assunto obbligazioni anteriormente all'8 gennaio 1986 (data di pubblicazione della richiamata sentenza della Corte costituzionale), nella presunzione della conoscenza degli oneri contributivi allora vigenti e senza possibilità di utilizzo di clausole revisionali e/o di aggiornamento del prezzo,

impegna il Governo:

ad assumere una specifica iniziativa legislativa finalizzata a sgravare le imprese italiane dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla normativa in argomento limitatamente alle obbligazioni derivanti da contratti stipulati o da impegni comunque riconducibili a data anteriore all'8 gennaio 1986 e sino ad esaurimento dei medesimi, sempre che non sia contrattualmente prevista la possibilità di rivalersi sul committente di tali oneri sopravvenuti.

9.462.1

BEORCHIA, MICOLINI

Il senatore Beorchia ha facoltà di parlare.

BEORCHIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, l'ordine del giorno presentato dal collega Micolini e da me non ha bisogno, data anche l'ora tarda, di una troppo dettagliata illustrazione. Mi limiterò quindi a sottolineare i dati essenziali della questione. Anteriormente alla sentenza n. 369 del 1985 della Corte costituzionale, le aziende aventi lavoratori occupati in paesi con i quali non erano in vigore accordi di sicurezza sociale erano autorizzati dal Ministero del lavoro a versare i contributi previdenziali riferiti ai cosiddetti minimali retributivi. Dopo la sentenza, gli istituti previdenziali hanno disposto che i contributi venissero corrisposti secondo le aliquote contributive vigenti nel territorio nazionale. Questa automatica applicazione della decisione della Corte ha provocato certamente delle difficoltà alle quali si è ritenuto di porre rimedio con questo e con i precedenti decreti, con una disciplina più attenta ai diversi, complessi problemi del lavoro italiano all'estero.

Rimangono però irrisolte delle questioni cui ha fatto cenno anche il relatore poc'anzi, alcune minori come quella sulle trasferte o quella sul recupero degli arretrati dovuti dopo il 9 gennaio 1986, data di pubblicazione della sentenza che ho prima citato, recupero che potrà, io credo, essere effettuato in modo rateale secondo disposizioni che gli istituti potranno dettare. È invece preoccupante il problema del trattamento contributivo per i periodi anteriori al 9 gennaio 1986: le aziende italiane operanti all'estero e

che hanno alle loro dipendenze soprattutto lavoratori italiani ed in numero anche notevole (e questo accade, se consentite, anche per imprese della mia regione che hanno assunto rilevanti commesse all'estero e penso per esempio a quelli che lavorano nell'Unione Sovietica), queste aziende, dicevo, si trovano improvvisamente caricate di oneri finanziari sopravvenuti non previsti nè prevedibili all'atto dell'assunzione delle commesse e della stipulazione dei relativi contratti, oneri che non possono essere trasferiti sulla committenza, non esistendo alcuna possibilità nelle negoziazioni internazionali di rivedere e aggiornare i prezzi.

Questi oneri sopravvenuti possono mettere in gravi difficoltà alcune aziende costrette forse ad interrompere i lavori in corso, con evidente pregiudizio anche dei livelli di occupazione seppure all'estero, oltre che provocare una caduta di prestigio e di competitività del lavoro italiano all'estero.

Con l'ordine del giorno chiediamo quindi un diretto impegno del Governo o una futura adesione del Governo ad iniziative parlamentari per risolvere anche questa questione. Si tratta di garantire la continuità di alcuni importanti lavori all'estero, di risolvere secondo equità, senza privilegi o senza specifici vantaggi per nessuno, un problema che interessa aziende e lavoratori italiani all'estero che si sono visti modificare in peggio, *ex post*, un regime contributivo precedentemente autorizzato dal Ministero. Per questi motivi mi permetto di raccomandare l'adesione e il voto favorevole del Governo e dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha facoltà.

POLLICE. Rinunzio a prendere la parola.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

TOTH, *relatore*. Non ho niente da aggiungere alla relazione orale. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, ritengo di poter esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FOTI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Lei dovrebbe anche esprimere la sua opinione sul parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

FOTI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io ritengo che non si tratti di un parere, ma di un rilievo, nel merito del quale confermo quanto ho avuto modo di dichiarare in Commissione, cioè che il Governo ritiene che esista la copertura.

Comunque il Governo approfondirà la materia e sarà disponibile a fornire ulteriori chiarimenti nella sede più opportuna.

PRESIDENTE. Senatore Beorchia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

BEORCHIA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*è premessa la seguente rubrica:*

«(Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero)»;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in paesi extra-comunitari».

*All'articolo 2:*

*è premessa la seguente rubrica:*

«(Autorizzazione preventiva per l'assunzione dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero)»;

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, accerta che:

a) il contratto di lavoro, ove preveda espressamente la possibilità, dopo il trasferimento all'estero, che il datore di lavoro destini il lavoratore assunto a prestare la propria attività presso consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui alle successive lettere;

b) il trattamento economico-normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;

c) i contratti di lavoro prevedano, qualora le autorità del paese di impiego pongano restrizione ai trasferimenti di valuta, la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del paese d'impiego;

d) sia stata stipulata, a favore dei lavoratori italiani inviati all'estero a svolgere attività lavorativa, un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel

luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;

e) il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica;

f) il contratto impegni il datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro».

*Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:*

«Art. 2-bis. (Sanzioni). - 1. Chiunque, operando in proprio o per conto terzi, svolge attività di mediazione per l'assunzione o il trasferimento fuori del territorio nazionale di lavoratori italiani in violazione dell'articolo 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. I datori di lavoro che, senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 2, impiegano fuori del territorio nazionale lavoratori italiani, sono puniti con una ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.

3. La sanzione di cui al precedente comma 2 non si applica ai datori di lavoro nella ipotesi di cui all'articolo 2, comma 6».

*All'articolo 3 è premessa la seguente rubrica:*

«(Modalità di applicazione delle assicurazioni sociali)».

*All'articolo 4 è premessa la seguente rubrica:*

«(Criteri per le contribuzioni)».

*All'articolo 5:*

*è premessa la seguente rubrica:*

«(Normativa per il lavoratore inviato in trasferta all'estero)»;

*i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:*

«1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2 l'indennità di trasferta, anche se corrisposta con continuità ed indipendentemente dal luogo in cui la trasferta è svolta, è esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. I versamenti contributivi relativi ai predetti emolumenti restano validi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*All'articolo 6 è premessa la seguente rubrica:*

«(Copertura finanziaria)».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18

novembre 1986, n. 761, 17 gennaio 1987, n. 6, 1º aprile 1987, n. 130, e 1º giugno 1987, nn. 210 e 211.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che l'emendamento si intende riferito al testo del decreto-legge da convertire. Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 4 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 1.

##### *(Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero)*

1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- b) assicurazione contro la tubercolosi;
- c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- e) assicurazione contro le malattie;
- f) assicurazione di maternità.

2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a 5, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari:

- a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
- b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;
- c) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;
- d) i datori di lavoro stranieri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in paesi extra comunitari.

4. I lavoratori italiani che sono disponibili a svolgere attività all'estero devono iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta dall'ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza, il quale rilascia il nulla osta all'assunzione che può avvenire con richiesta nominativa. L'iscrizione nella lista è compatibile con quella nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che stipula un contratto per l'estero può chiedere di mantenere l'iscrizione nella lista ordinaria.

## Articolo 2.

*(Autorizzazione preventiva per l'assunzione dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero)*

1. Ai fini dell'assunzione o del trasferimento all'estero dei lavoratori italiani, i datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, devono presentare richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Copia di detta richiesta deve essere inviata contemporaneamente al Ministero degli affari esteri.

2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero degli affari esteri accerta, attraverso la rete diplomatico-consolare, che le condizioni generali nei Paesi di destinazione offrano idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore, portando a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'esito di tale accertamento.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, accerta che:

a) il contratto di lavoro, ove preveda espressamente la possibilità, dopo il trasferimento all'estero, che il datore di lavoro destini il lavoratore assunto a prestare la propria attività presso consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui alle successive lettere;

b) il trattamento economico-normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;

c) i contratti di lavoro prevedano, qualora le autorità del paese di impiego pongano restrizione ai trasferimenti di valuta, la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del paese d'impiego;

d) sia stata stipulata, a favore dei lavoratori italiani inviati all'estero a svolgere attività lavorativa, un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;

e) il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica;

f) il contratto impegni il datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

5. Limitatamente alle domande presentate dai datori di lavoro che hanno depositato i contratti-tipo, concordati con le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o che vi hanno espressamente aderito, se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non provvede nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione indicata al comma 2, questa deve intendersi accolta. Tale termine è prorogato fino a

novanta giorni quando il Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano al datore di lavoro interessato, entro il trentesimo giorno, di dover procedere ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. I datori di lavoro di cui al comma 5 possono effettuare, in eccezionali casi di comprovata necessità ed urgenza, l'assunzione, ovvero i trasferimenti nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione, entro i tre giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti, ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

#### Articolo 2-bis.

##### (Sanzioni)

1. Chiunque, operando in proprio o per conto terzi, svolge attività di mediazione per l'assunzione o il trasferimento fuori del territorio nazionale di lavoratori italiani in violazione dell'articolo 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. I datori di lavoro che, senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 2, impiegano fuori del territorio nazionale lavoratori italiani, sono puniti con una ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.

3. La sanzione di cui al precedente comma 2 non si applica ai datori di lavoro nella ipotesi di cui all'articolo 2, comma 6.

#### Articolo 3.

##### (Modalità di applicazione delle assicurazioni sociali)

1. I regimi assicurativi di cui all'articolo 1, si applicano con le particolarità di seguito indicate:

a) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la tabella delle malattie professionali vigente in Italia viene aggiornata in relazione alle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la propria attività, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

b) per l'assicurazione contro le malattie, le prestazioni sanitarie spettano ai lavoratori assicurati ed ai familiari a carico, ancorchè residenti o dimoranti in Italia, secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dei relativi decreti delegati, e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'ottenimento delle prestazioni economiche di malattia, il lavoratore è tenuto, entro cinque giorni dal relativo rilascio, a trasmettere al datore di lavoro il certificato medico attestante l'inizio e la durata presunta della malattia, nonchè ad inviare il certificato di diagnosi alla locale rappresentanza diplomatica o consolare che, dopo verifica da parte di un medico di fiducia, ne cura l'inoltro all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

c) per l'assicurazione di maternità, l'indennità economica di maternità è dovuta per i periodi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dietro presentazione al datore di lavoro e all'INPS dei certificati attestanti, rispettivamente, la data presunta e quella effettiva del parto, verificati da un medico di fiducia della locale rappresentanza diplomatica o consolare.

2. Le prestazioni economiche relative alle assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f), sono liquidate sulla base della retribuzione convenzionale imponibile di cui all'articolo 4; per il trattamento speciale di disoccupazione si applica il limite fissato ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Nel caso in cui per la malattia o l'infortunio o la malattia professionale venga corrisposta al lavoratore una prestazione da parte dell'Ente estero presso il quale il lavoratore stesso è obbligatoriamente iscritto in forza della legislazione locale, l'Istituto previdenziale nazionale, erogatore di analoga prestazione economica, riduce quest'ultima in misura corrispondente.

4. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri per l'assistenza sanitaria indiretta di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indennità economiche di malattia, maternità, le indennità di invalidità temporanea assoluta dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

5. I datori di lavoro possono richiedere il rimborso delle somme anticipate per l'assistenza sanitaria di cui al comma 4 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

6. Le somme anticipate per il trattamento economico di malattia e maternità sono conguagliate, in conformità alla legislazione nazionale, dal datore di lavoro con i contributi dovuti; quelle relative al trattamento di infortunio e malattia professionale sono rimborsate trimestralmente dall'INAIL.

7. La locale autorità diplomatica o consolare fa effettuare controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle prestazioni su richiesta degli enti assicuratori e dei datori di lavoro.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.

9. Il Ministero degli affari esteri promuove la stipula di accordi in materia di sicurezza sociale con i Paesi con i quali non siano vigenti convenzioni o accordi in merito.

#### Articolo 4.

##### *(Criteri per le contribuzioni)*

1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su

retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all'articolo 1 sono stabilite come segue:

a) per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell'ordine indicato all'articolo 1. Il relativo onere, valutato in lire 4.300 milioni per il 1986, in lire 45 miliardi per il 1987 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal 1988 è posto a carico del bilancio dello Stato;

b) per il regime assicurativo contro le malattie e per la maternità, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. A favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 gennaio 1987, si applicano, cumulativamente, le riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero, può, con specifici decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, essere ridotto il contributo per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni come sopra assicurate;

c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL. In attesa dell'emanazione di detta tariffa, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per tutto quanto non disposto dagli articoli da 1 a 5 in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali trovano applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.

4. I datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'articolo 2, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

*(Normativa per il lavoratore inviato in trasferta all'estero)*

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2 l'indennità di trasferta, anche se corrisposta con continuità ed indipendentemente dal luogo in cui la trasferta è svolta, è esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. I versamenti contributivi relativi ai predetti emolumenti restano validi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, vengono ad essere compresi fra le persone soggette all'obbligo assicurativo, sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente.

3. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 1 a 4 non si applicano alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione nonchè, salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e agli appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'articolo 1, comma 2.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«2. L'indennità di trasferta e la panatica dei marittimi sono escluse, anche se corrisposte con continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato nel comma 3 per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'articolo 12, secondo capoverso della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nell'indennità di trasferta e nella panatica dei marittimi sono ricomprese anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposta con carattere di continuità».

5.1

FORTE, ZANELLA, FABBRI, FOGU, SCEVAROLLI,  
BOZZELLO VEROLE, NATALI, CALVI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* CALVI. Si tratta di ripristinare il vecchio testo approvato dalla Camera e modificato successivamente. Con tale modifica si sono, a nostro avviso, aggravati alcuni problemi di garanzia nei confronti dei lavoratori, soprattutto

marittimi, per quanto attiene all'articolo 5 di cui alla legge. Il testo dell'emendamento è il seguente: il comma 2 dovrebbe essere: «L'indennità di trasferta e la panatica dei marittimi sono escluse, anche se corrisposte con continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato nel comma 3 per quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche». Il comma 3 dovrebbe essere il seguente: «L'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nell'indennità di trasferta e nella panatica dei marittimi sono ricomprese anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposta con carattere di continuità».

Questo è l'emendamento presentato dal Gruppo socialista.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* *TOTH, relatore.* In effetti, come avevo già annunciato, io esprimo parere negativo sull'emendamento, anche se la problematica sollevata - come dicevo già nel corso della relazione - merita certo attenzione. Infatti per quanto riguarda la panatica dei marittimi e la loro indennità di trasferta, la loro esclusione consentiva un notevole risparmio alle imprese, che, quindi, avevano realizzato i contratti sulla base di questa normativa.

Il fatto che invece, alla Camera, questa normativa sia stata cancellata ovviamente comporta delle conseguenze; mi dichiaro comunque contrario all'emendamento in quanto la natura di questo provvedimento riguarda i lavoratori all'estero, mentre questi due commi emendati alla Camera finiscono per interessare i lavoratori e le imprese operanti in Italia. Quindi si tratta di una collocazione impropria e per questo confermo la mia posizione.

*FOTI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rende conto che questa problematica è importante e andrebbe approfondita in modo puntuale, al fine di risolvere la questione. Però fa osservare ai proponenti dell'emendamento che, qualora si introducesse una variazione al testo pervenuto in questa sede, il decreto scadrebbe. Per cui, se i proponenti vogliono accettare la preghiera del Governo di tramutare in ordine del giorno il contenuto di questo emendamento, il Governo dichiara di accettarlo come raccomandazione.

CALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CALVI. Signor Presidente, accolgo l'invito rivoltomi dal rappresentante del Governo, anche se con una particolare sottolineatura. Infatti, ora leggerò un ordine del giorno per impegnare il Governo a tener conto di tale questione delicata. Esso recita:

«Il Senato,  
richiamato il contenuto dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 del testo originario del decreto,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie per assicurare ai lavoratori in trasferta un trattamento ispirato ai criteri e ai parametri previsti nei predetti commi per quanto attiene alla retribuzione imponibile, al fine del calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

9.462.2

CALVI, MURMURA, PERICONE

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno.

\* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, mi pare che l'ordine del giorno, se accettato come raccomandazione, possa rispondere alle esigenze che avevo personalmente manifestato anche in sede di replica. Si tratta infatti di un problema reale che riguarda non solo le imprese ma gli stessi lavoratori, perchè quella originaria era un tipo di normativa che, per la verità, per quanto mi risulta storicamente, era stata accettata anche dagli stessi sindacati.

FOTI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, come ho già anticipato, accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

CALVI. Signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo degli articoli successivi del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 6.

##### (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 5, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutato in lire 4.300 milioni per l'anno 1986, in lire 45 miliardi per l'anno 1987 e in lire 60 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 4.300 milioni per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extracomunitari», e, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1987 e a lire 60 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 7.

*(Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas)*

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140; alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2 miliardi di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al Fondo dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140.

## Articolo 8.

*(Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette)*

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 5,2 miliardi di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al Fondo dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140.

## Articolo 9.

*(Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private)*

1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 4 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978;

b) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1978;

c) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1979;

d) 2,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1980-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sulla pensione spettante al 30 giugno 1985.

4. Gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di lire 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 26 miliardi di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1º gennaio 1987, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dell'1,50 per cento.

#### Articolo 10:

*(Fondo per la previdenza del personale  
addeito ai pubblici servizi di trasporto)*

1. Con effetto dal 1º gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, aventi decorrenza anteriore al 1º luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

*a)* 9 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1º gennaio 1973;

*b)* 7 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1º gennaio 1973-31 dicembre 1977;

*c)* 5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1º gennaio 1978-31 dicembre 1980;

*d)* 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1º gennaio 1981-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di lire 50.000, 40.000, 30.000 e 20.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1º gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1º gennaio 1987.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1985 e 1986 ed a 30 miliardi di lire annue a partire dal 1987, si provvede con una maggiorazione dell'aliquota contributiva nella misura dello 0,93 per cento per il secondo semestre dell'anno 1986 e dello 0,87 per cento dal 1º gennaio 1987.

## Articolo 11.

*(Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo)*

1. Con effetto dal 1º luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, aventi decorrenza anteriore al 1º luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

- a) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1º gennaio 1965;
- b) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1º gennaio 1965-30 aprile 1968;
- c) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1º maggio 1968-31 dicembre 1969;
- d) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1º gennaio 1970-31 dicembre 1971;
- e) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1º gennaio 1972-28 febbraio 1973;
- f) 16 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1º marzo 1973-31 dicembre 1977;
- g) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1º gennaio 1978-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di lire 85.000, 85.000, 70.000, 70.000, 40.000, 40.000 e 25.000.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al presente articolo, valutati in lire 12,6 miliardi per l'anno 1987, in lire 17,9 miliardi per l'anno 1988 e in lire 9,4 miliardi a decorrere dal 1989, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

## Articolo 12.

*(Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea)*

1. Con effetto dal 1º gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione

aerea, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

- a) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968;
- b) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1971;
- c) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972-31 dicembre 1977;
- d) 6 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980;
- e) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1981;
- f) 1,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1982-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di lire 85.000, 70.000, 40.000, 25.000, 25.000 e 25.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. Agli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al presente articolo, pari a 4,8 miliardi di lire in valore capitale, si provvede, con decorrenza 1° luglio 1986, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,31 per cento per la durata di un quinquennio.

### Articolo 13.

#### *(Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia)*

1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, a carico del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1971, sono aumentate delle seguenti misure percentuali da applicarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1984:

- a) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1957;
- b) 17 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1957-31 dicembre 1963;
- c) 12 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1964-31 dicembre 1967;
- d) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 non possono superare l'importo di lire 150.000 mensili, nè essere inferiori all'aumento derivante dall'applicazione del comma 5 alle pensioni aventi la stessa anzianità contributiva.

3. Con effetto dal 1º luglio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, aventi decorrenza compresa nel periodo 1º gennaio 1971-30 giugno 1982, sono maggiorate di un importo pari al 40 per cento della differenza tra l'ammontare originario della pensione, rivalutato in base all'incremento dell'indice annuo del costo della vita e l'ammontare della pensione stessa spettante alla data del 1º gennaio 1983. Per la determinazione di tale differenza, l'importo originario della pensione è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione stessa e l'anno 1983. Se l'importo originario rivalutato risulta superiore a quello della pensione spettante alla predetta data del 1º gennaio 1983, senza che il 40 per cento della relativa differenza raggiunga le lire 10.000 mensili, la maggiorazione dovuta è arrotondata a tale importo.

4. Gli aumenti di cui al comma 3 sono corrisposti per intero fino all'importo di lire 150.000 mensili e per la parte eccedente tale importo sono corrisposti nella misura del 25 per cento. In ogni caso, l'aumento che risulta dall'applicazione della predetta percentuale non può superare quello derivante dall'applicazione dei miglioramenti previsti al comma 3 all'importo mensile originario delle pensioni, di cui alla allegata tabella, aventi lo stesso anno di decorrenza.

5. Con effetto dal 1º luglio 1985, per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1º luglio 1982, è raddoppiato l'importo della maggiorazione del trattamento minimo per ciascun anno di iscrizione oltre il quindicesimo, di cui all'articolo 4 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, nella misura in essere al 31 dicembre 1984.

6. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti commi, le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni.

7. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

8. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 18 miliardi di lire annue, si provvede con le disponibilità della gestione.

TABELLA  
(prevista nell'articolo 13)

Anno di decorrenza	Importo mensile originario delle pensioni
1971 .....	678.039
1972 .....	723.855
1973 .....	837.015
1974 .....	998.514
1975 .....	1.050.378
1976 .....	1.307.652
1977 .....	1.502.406
1978 .....	1.845.156
1979 .....	2.108.958
1980 .....	2.469.150
1981 .....	2.899.149
1982 .....	3.480.216

## Articolo 14.

*(Pensioni integrate al trattamento minimo)*

1. Le pensioni integrate al trattamento minimo a carico dei Fondi di cui agli articoli da 7 a 13 conservano, a tutti gli effetti, la natura anzidetta qualora gli importi delle pensioni non integrate al minimo, maggiorati degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, non superino l'ammontare del trattamento minimo.

## Articolo 15.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* FLORINO. Signor Presidente, onorevoli senatori, anche se con qualche perplessità, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale; perplessità scaturiscono dal metodo, cioè dal ricorso alla decretazione d'urgenza, anche perchè il Governo, la maggioranza e il Parlamento avrebbero avuto tutto il tempo sufficiente per varare il provvedimento in discussione seguendo il normale *iter* legislativo.

Ritenevamo, come riteniamo ancora oggi, che se vi fosse stata una volontà politica sufficiente, questa stessa normativa avrebbe potuto essere varata con il ricorso ad un normale disegno di legge che regolasse in maniera globale l'intera materia. Per quanto riguarda la prima parte del decreto, quella relativa alla tutela previdenziale dei lavoratori italiani assunti o trasferiti in paesi extracomunitari alle dipendenze di ditte italiane, così come per quanto attiene alla seconda parte, che prevede la rivalutazione delle pensioni integrative comunque gestite dall'Inps, sulla nostra posizione non vi possono essere mai stati dubbi. A tal proposito desidero ricordare che nel corso della IX legislatura il Gruppo del Movimento sociale fu il primo, seguito poi da altri, a presentare una proposta di legge che si muoveva in questa stessa direzione. Ed è proprio sulla seconda parte, quella cioè relativa alla rivalutazione delle pensioni integrative, dei fondi speciali comunque gestiti dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, che abbiamo più volte sollevato nel passato il problema, riferendoci non soltanto al settore privato ma anche a quello pubblico che è stato destinatario poi della famosa legge sulla cosiddetta perequazione delle pensioni d'annata, una perequazione che non è ancora avvenuta pur essendo trascorsi due anni.

C'è da aggiungere che con questo provvedimento, giustamente - e lo vogliamo sottolineare - il Parlamento non solo dispone le rivalutazioni delle pensioni INPS, ma anche la perequazione automatica delle pensioni stesse, cosa che invece non è avvenuta per le pensioni del settore pubblico.

Solo riformando l'intero sistema, perchè sono diverse le norme che regolano il settore pubblico e quelle che regolano il settore privato, nonchè collegando direttamente per il settore pubblico le pensioni alle dinamiche retributive, sarà possibile risolvere organicamente ed in modo definitivo i problemi connessi alle cosiddette pensioni d'annata.

### **Presidenza del presidente SPADOLINI**

(Segue FLORINO). Il problema è risolto invece con questo provvedimento attraverso l'introduzione del sistema di rivalutazione automatica per le pensioni integrative del settore privato.

Chiedo scusa per questa sottolineatura, ma ritengo sia indispensabile giungere al varo di questa normativa anche per quanto riguarda il settore pubblico.

Abbiamo comunque dato anche il nostro contributo a questo decreto-legge, come le altre forze politiche, per il suo miglioramento. Soprattutto ringraziamo il Governo e le altre parti politiche che hanno riconosciuto ed approvato l'emendamento da noi presentato alla Camera dei deputati, a firma degli onorevoli Sospiri e Fini, al terzo comma dell'articolo 1 che prevede che i benefici previsti dal decreto vengano estesi anche al caso di assunzione dei lavoratori italiani in paesi extracomunitari, a prescindere dalla data in cui i lavoratori stessi si siano trasferiti.

Pertanto, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 317. *(Applausi dall'estrema destra)*.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ANTONIAZZI. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo brevemente per esprimere il voto favorevole del Gruppo comunista, voto favorevole che si basa su due motivazioni di fondo. Innanzitutto si trattava e si tratta tuttora di colmare un vuoto legislativo e di introdurre norme chiare circa il salario da assoggettare alla contribuzione per i lavoratori che operano all'estero, nei paesi extracomunitari. In secondo luogo, si tratta di dare applicazione ad una norma - l'articolo 10 della legge n. 140 - che si riferisce alla rivalutazione delle pensioni, prevista dalla legge medesima, approvata il 15 aprile 1985. Sono argomenti di scottante attualità e meritevoli dell'urgenza e dell'approvazione perchè rispondono ad esigenze fondamentali particolarmente avvertite dai lavoratori. Certamente rimane aperto qualche problema, che è stato posto anche negli ordini del giorno, ma credo che potremo affrontarlo con serenità e correttezza in futuro. Oggi è importante approvare questo provvedimento, che risponde a quei due obiettivi fondamentali ai quali ho fatto riferimento e per i quali esprimo il voto favorevole del Gruppo comunista. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 463**

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. A nome della 1ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 463, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Murmura si intende accolta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (463) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il titolo di questo provvedimento esprime chiaramente il suo contenuto che è in direzione di un'assunzione di circa 1.000 nuovi vigili del fuoco, così come previsto dalla legge di riforma (e ciò in conseguenza sia della diminuzione dell'orario di lavoro, che comporta l'utilizzazione di un maggior numero di addetti, sia della riduzione del periodo di durata dei corsi per l'ammissione nell'amministrazione della Polizia di Stato e per le fasi successive della promozione a vice ispettore). Queste ultime disposizioni hanno una vigenza limitata a quattro anni. La necessità di una maggiore presenza, anche delle giovani generazioni e delle giovani leve, nell'amministrazione della Polizia di Stato in relazione agli aumentati compiti di istituto, che non si rivolgono solamente alla repressione ma anche alla prevenzione dei reati, e l'esigenza nascente dal nuovo accordo di lavoro - oltre ad una serie di altre

problematiche - sono le motivazioni che hanno determinato (pur con alcune perplessità metodologiche) la 1ª Commissione permanente del Senato a dare il proprio assenso affinché il relatore in Aula portasse il parere favorevole della totalità della Commissione stessa.

Voglio qui ricordare che anche la Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso nel presupposto che i capitoli 3005 e 3020 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ai quali è imputata una quota parte della copertura risultino decurtati in via permanente del corrispondente importo nella determinazione della base della competenza del progetto di bilancio 1988, base alla quale poi si applica il limite del tasso di inflazione programmato.

Anche sulla base di questo parere favorevole della Commissione bilancio, chiedo all'Assemblea del Senato un voto positivo sul complesso di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pontone. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Taramelli. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. È questo, signor Presidente, un decreto-legge, sul quale alla fine esprimeremo un voto favorevole, da considerarsi un pochino singolare. Può anche essere che nella storia del Parlamento siano già state adottate procedure, analoghe a quelle contenute in questo decreto-legge, che di fatto, prevede la sospensione per 4 anni delle procedure contenute nella legge n. 121 del 1981 per quanto riguarda la formazione degli agenti di polizia.

Si istaura una procedura speciale rispetto a quella contenuta nella legge n. 121, che tra 4 anni dovrebbe riprendere il suo corso con quelle stesse modalità. Questo comporta una riduzione del periodo di formazione degli agenti di polizia.

Le motivazioni che vengono portate dal Governo sono due. La prima è che, trovandoci di fronte ad una situazione sempre di tensione, di alta tensione, per quanto riguarda i problemi dell'ordine pubblico, occorre potenziare la Polizia di Stato. Ma questa procedura speciale che viene proposta trova prevalentemente origine dal fatto che lo Stato italiano non ha sufficienti strutture atte a garantire la formazione degli agenti in una misura adeguata a sopperire ai rinnovi degli organici o al potenziamento della Polizia di Stato, per far fronte alle esigenze di ordine pubblico.

- Abbiamo ben presente, signor Presidente, che ci troviamo in una situazione sempre difficile. Testimonia questo stato di difficoltà la stessa relazione semestrale del Presidente del Consiglio sullo stato dell'ordine pubblico - una relazione che non trova mai una sede dove la si possa discutere, mentre io riterrei necessario trattarla in Aula o in Commissione per poter insieme valutare questi fatti - laddove viene denunciata ancora una presenza seria del terrorismo interno e del terrorismo internazionale, che ha avuto poi una clamorosa conferma - al di là delle cose ancora non chiare della vicenda della procura di Massa, per intenderci - nel fatto che la nave sequestrata a Bari portava armi e droga. Quindi, il problema della vigilanza

per la tutela delle istituzioni democratiche rimane tuttora presente, per cui è necessaria la massima attenzione.

Così pure, d'altra parte, ritengo che non si debba abbassare la guardia - anche in questa relazione è contenuta, sia pure in maniera molto più modesta, la parte dedicata a questo aspetto - rispetto a tutte le questioni che riguardano la criminalità organizzata: mafia, 'ndrangheta e camorra. A questo proposito l'episodio, accaduto vicino Aversa, dell'assalto alla caserma dei carabinieri non può essere considerato marginale; è significativo invece il fatto che i giovani, in un comune dove la presenza della camorra è molto ampia, anzi in cui vi è un predominio della camorra, abbiano assaltato e circondato la caserma dei carabinieri, ed anzi è preoccupante proprio il fatto che fossero dei giovani. Quindi, l'esigenza di un'azione vigorosa da parte dello Stato per combattere la criminalità nelle sue diverse manifestazioni, da quella politica del terrorismo interno ed internazionale, a quella delle criminalità organizzata, sia quella comune che quella microcriminalità presente in particolare nelle grandi aree metropolitane, ci convince della necessità di un potenziamento delle forze di polizia.

Ma quello che ci stupisce - l'abbiamo rilevato questa mattina anche in Commissione ed al riguardo il Sottosegretario ci ha anticipato che nella legge finanziaria sono previsti mezzi a tale scopo - è che nel decreto, a fronte della inadeguatezza delle strutture che hanno il compito di formare i giovani poliziotti, perchè per la peculiarità del tipo di criminalità che debbono affrontare occorre certo una presenza diffusa sul territorio, ma anche una polizia sempre più attrezzata e capace, per cui questi giovani, questi rappresentanti delle forze di polizia che lavorano nel nostro paese necessitano di una preparazione culturale sempre più approfondita, nel decreto - dicevo - si riducono sì i tempi della preparazione professionale ma nel contempo non si prevede una sola lira per il potenziamento delle strutture. Io infatti non credo che questo possa essere considerato un periodo di difficoltà transitorio, come se poi tra quattro anni fosse possibile ritornare alla norma perchè tutti i problemi sono stati risolti. Pertanto, ritengo che ad una misura straordinaria, come questa di procedere con una normativa speciale, sarebbe stato quanto mai utile e necessario affiancare misure di adeguamento per il potenziamento delle scuole e di tutte quelle strutture che sono indispensabili ad una migliore preparazione dei giovani allievi della Polizia di Stato.

Il decreto contiene, inoltre, una seconda misura concernente i vigili del fuoco, che consiste nell'anticipare l'assunzione di mille lavoratori. Anche questa è una misura necessaria; si è previsto, infatti, un aumento della pianta organica di 5.000 unità e intanto si comincia ad anticiparne mille. Nella relazione però si dice che queste mille unità serviranno solo per compensare la riduzione dell'orario di lavoro settimanale e quindi rimarremo sempre con un organico dei vigili del fuoco del tutto inadeguato e di questo abbiamo una serie di riscontri non soltanto quando si tratta di calamità, o comunque dell'attività normale dei vigili del fuoco, ma in particolare per quello che riguarda - siamo stati più volte costretti a prorogarne i termini - l'adeguamento di tutta la normativa antincendio. E ciò è accaduto non soltanto perchè le imprese, le ditte, le scuole, i comuni non sono stati in grado, per scarsità di mezzi, di rispettarla, ma anche perchè i vigili del fuoco non sono stati in grado di svolgere con tempestività tutta la parte loro affidata proprio per l'inadeguatezza degli organici.

Noi quindi voteremo a favore di questo decreto, ma nel contempo

rivolgiamo un invito al Governo affinché poi si trovino nel concreto consistenti appostazioni di bilancio per superare questa fase transitoria.

Se infatti possiamo dare un voto favorevole a questo decreto, non possiamo tuttavia rinunciare ad avere una Polizia di Stato efficiente, intelligente e capace di combattere un nemico sempre più agguerrito, che si attrezza sempre di più e che è in grado di minare la vita tranquilla della nostra comunità o anche di tentare di minare le istituzioni democratiche del nostro paese.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Non ho niente da aggiungere alla relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ringrazio il relatore e il senatore Taramelli e mi associo totalmente alle considerazioni svolte dal relatore.

In relazione ai richiami fatti dal senatore Taramelli circa la necessità di intervenire in maniera organica sulla materia, posso dire che è certamente intendimento del Governo muoversi nella direzione del potenziamento sia delle forze di polizia, sia dei vigili del fuoco. Nella tabella C del disegno di legge finanziaria, che sarà esaminata da questo ramo del Parlamento nei prossimi giorni, ci sono tutta una serie di appostazioni che riguardano sia la costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine, sia il piano di potenziamento e di ammodernamento delle forze di polizia per il triennio 1988-1990 - le cui dotazioni finanziarie sarà necessario reperire nell'ambito delle disponibilità nel punto 4 dell'articolo 1 della finanziaria stessa - sia il piano di potenziamento e di ammodernamento delle forze di polizia operanti nelle regioni Calabria, Campania e Sicilia.

Un discorso analogo può essere fatto per quanto riguarda il Corpo dei vigili del fuoco per il quale il Governo è impegnato a ripresentare in tempi brevi il provvedimento, già presentato nella passata legislatura e poi decaduto, per l'aumento di 4.000 unità dell'organico dei ruoli delle carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Detto questo, raccomando all'Assemblea il voto favorevole sul provvedimento che in questo momento è necessario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è convertito in legge con la seguente modificazione:

*All'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Al coniuge convivente del personale di cui al comma 1, che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale, si applicano le norme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 aprile 1987, n. 146, e 8 giugno 1987, n. 220.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### CAPO I

### DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO

#### Articolo 1.

*(Norme sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale)*

1. Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché quelle degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti.

2. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento.

#### Articolo 2.

*(Disposizione relativa agli agenti ausiliari)*

1. Al termine del secondo anno di servizio, il personale indicato al nono comma dell'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di quattro mesi, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione.

#### Articolo 3.

*(Corsi di formazione per allievi agenti ed agenti di polizia)*

1. Gli allievi agenti di polizia frequentano, presso le scuole per agenti, un corso della durata di sei mesi e non possono essere impegnati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma.

2. Al termine del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità, sulla base dei risultati conseguiti negli esami finali teorico-pratici, e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia sono nominati agenti in prova e sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Gli agenti in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria.

3. Essi compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti, uffici e specialità della Polizia di Stato, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della predetta selezione attitudinale. Il periodo pratico, in quanto possibile, deve essere svolto con assegnazione dell'agente in prova a personale esperto dell'ufficio, reparto o specialità.

4. Gli agenti in prova, compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad agenti di polizia anche sulla base di una relazione del responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui hanno svolto il periodo pratico. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso di cui al comma 1.

5. Nel caso di giudizio sfavorevole, gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo pratico.

#### Articolo 4.

##### *(Dimissioni dai corsi)*

1. Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che non superino gli esami finali del corso;

b) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

c) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quaranta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazione pratica, l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica; gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Gli allievi e gli agenti di polizia ausiliaria inquadrati nei gruppi sportivi fiamme oro e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

#### Articolo 5.

##### *(Addestramento e corso di specializzazione e di aggiornamento per agenti di polizia)*

1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'articolo 3 e di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo pratico, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione della durata di quattro mesi.

2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbano essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

3. Entro il quadriennio dalla conclusione del corso previsto all'articolo 3, gli agenti di polizia devono frequentare un corso d'aggiornamento professionale della durata di sei mesi, da effettuarsi in due distinti cicli di tre mesi.

4. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre che uno dei due cicli di aggiornamento sia svolto presso uffici o reparti.

5. La durata del corso di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è ridotta a quattro mesi.

#### Articolo 6.

##### *(Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia)*

1. I vincitori dei concorsi per allievo ispettore frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di dodici mesi, articolato in due cicli rispettivamente di otto mesi e quattro mesi.

2. Il primo ciclo è preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.

3. Durante tale ciclo essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento dell'idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

4. Gli allievi vice ispettori che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia con riferimento alle funzioni del ruolo ed abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine ciclo sono nominati vice ispettori in prova.

5. Gli allievi vice ispettori durante il primo ciclo non possono essere impiegati in servizi di polizia; i vice ispettori in prova sono assegnati, sulla

base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto per compiere una periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale sono nominati in ruolo secondo la graduatoria finale del primo ciclo.

6. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova può essere ripetuto solo una volta. I vice ispettori di polizia in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

7. Il secondo ciclo del corso deve essere effettuato entro il quadriennio dalla conclusione del primo ciclo.

#### Articolo 7.

*(Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia)*

1. Sono dimessi dal primo ciclo del corso gli allievi vice ispettori che:

a) non superano gli esami finali del predetto ciclo del corso o non sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia;

b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, e di sessanta giorni, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo ciclo di corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo ciclo di corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal primo ciclo di corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

5. La dimissione dal primo ciclo di corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.

#### Articolo 8.

*(Disciplina dei cicli di formazione in corso)*

1. Ai cicli di formazione degli allievi agenti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, terminato il primo semestre, per le modalità di conclusione del ciclo e per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5.

2. Gli agenti in prova provenienti dal personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, che in atto frequentano i corsi di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al termine del quarto mese di corso, sulla base dei risultati conseguiti negli esami finali teorico-pratici, e ottenuta l'idoneità al servizio di polizia, sono inviati per un

periodo pratico di due mesi, presso uffici, reparti e specialità della Polizia di Stato.

3. Gli agenti in prova, compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad agenti di polizia anche sulla base di una relazione del responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui hanno svolto il periodo pratico. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso di cui al comma 1.

4. In relazione ai nuovi limiti di durata dei corsi di cui al presente decreto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni ai programmi dei corsi stessi. Tali variazioni, in quanto si limitino agli adattamenti resi necessari dalla presente disciplina normativa, possono essere adottate con provvedimento temporaneo immediatamente operativo salva la successiva emanazione, entro tre mesi, del prescritto decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

#### Articolo 9.

##### *(Corsi di formazione e di aggiornamento)*

1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i vincitori del concorso di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, debbono frequentare un corso di formazione della durata di quattro mesi presso l'Istituto superiore di Polizia.

2. Le materie ed i programmi d'insegnamento ed ogni altra modalità di svolgimento del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al termine del corso i medici della Polizia di Stato in prova, che abbiano superato l'esame finale, sono nominati medici della Polizia di Stato.

4. I medici in prova, che non superano l'esame finale, possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi, ed ogni rapporto con la pubblica amministrazione è risolto.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 59 della legge 1º aprile 1981, n. 121.

6. Entro due anni dalla conclusione del corso di cui al comma 1, i medici della Polizia di Stato devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di due mesi.

#### Articolo 10.

##### *(Estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare)*

1. La disciplina contemplata nella legge 10 marzo 1987, n. 100, concernente il trattamento economico di trasferimento del personale militare, è estesa con le stesse modalità, ove più favorevoli, al personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 23 e 43, commi terzo, sedicesimo e ventiquattresimo, della legge 1º aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al coniuge convivente del personale di cui al comma 1, che sia

impiegato di ruolo in una amministrazione statale, si applicano le norme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1988, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato», e per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Potenziamento dei servizi statali dell'impiego», iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 sul citato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## CAPO II

### PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

#### Articolo 11.

*(Aumento organico del ruolo tecnico delle carriere di concetto  
e dei vigili del fuoco)*

1. Per le accresciute esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in attesa che siano determinate per il personale del Corpo le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale e i profili professionali, all'attuale dotazione, come anticipazione sui futuri aumenti di organico, vengono portate in aumento cento unità nella qualifica iniziale del ruolo tecnico della carriera di concetto e novecento unità del ruolo della carriera dei vigili del fuoco.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 e di quelli vacanti nei suddetti ruoli alla data di entrata in vigore del presente decreto, si procederà all'assunzione degli idonei al concorso a nove posti di geometra e perito del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1986, e a mille posti di vigile del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 12 agosto 1983.

3. Tutti i posti non coperti con le assunzioni degli idonei di cui al comma 2 vengono conferiti mediante concorso pubblico in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

#### Articolo 12.

*(Commissioni esaminatrici)*

1. Nei concorsi per l'accesso a posti nei vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione delle commissioni esaminatrici, di cui

all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali, può essere integrata da due componenti anche estranei all'amministrazione.

2. Per i concorsi per la prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale almeno la metà dei componenti della commissione esaminatrice deve rivestire una qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

3. Per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a posti nella carriera dei vigili del fuoco si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 2 della legge 4 marzo 1982, n. 66.

4. Per le funzioni di segretario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986.

5. Le assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco avvengono in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come richiamato dall'articolo 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

### Articolo 13.

#### *(Indennità mensile pensionabile)*

1. A decorrere dal 1º gennaio 1986 ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco compete una indennità mensile pensionabile pari, rispettivamente, per il primo dirigente, il dirigente superiore e il dirigente generale, al 112 per cento, al 124 per cento ed al 136 per cento della misura dell'indennità spettante al livello più elevato della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo.

2. L'indennità mensile pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo.

3. A decorrere dal 1º luglio 1986 è soppressa l'indennità di rischio di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1980, n. 930; dalla stessa data si applica il quinto comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.775 milioni per l'anno 1987 ed in lire 1.450 milioni annui a decorrere dal 1988, si provvede: quanto a lire 855 milioni per il 1987 ed a lire 570 milioni annui a decorrere dal 1988 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3005 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 270 milioni per il 1987 ed a lire 180 milioni annui a decorrere dal 1988, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3020 del detto stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi; quanto a lire 1.650 milioni per il 1987 ed a lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Modifica alla legge n. 930 del

1980, concernente norme sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 14.

*(Sostituzione dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850)*

1. L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei seguenti limiti di età:

a) dirigenti e personale dei ruoli tecnici, sanitari, ginnico-sportivi e dei ruoli di supporto: anni 65;

b) personale delle carriere dei capi reparto e dei capi squadra e dei vigili del fuoco: anni 57.

Per il personale dei ruoli degli operai si applicano le norme vigenti in materia per gli operai dello Stato.

2. Restano salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato del personale predetto e le norme previste dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

#### Articolo 15.

*(Dispensa dal servizio e trasferimento del personale inidoneo ai servizi d'istituto)*

1. La dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza, a tutti gli effetti, dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto.

2. I trasferimenti del personale non idoneo ai servizi d'istituto, disposti ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, hanno decorrenza dal giorno dell'accertamento dell'inidoneità.

#### Articolo 16.

*(Riassunzione in servizio)*

1. In conformità all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, per la parte concernente la unificazione a cinquantasette anni del collocamento a riposo del personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e vigili, è consentita la riassunzione in servizio dei vigili del fuoco promossi capi

squadra e collocati a riposo prima del perfezionamento dei relativi decreti di promozione avendo raggiunto il limite di età di cinquantatré anni previsto per i vigili dalla normativa precedentemente in vigore.

2. Alla riassunzione in servizio, da disporre a domanda degli interessati, si procede con decreto del Ministro dell'interno per il personale che alla data del decreto di riassunzione non abbia ancora raggiunto l'età di cinquantasette anni.

3. I capi squadra riassunti rioccuperanno in ruolo il posto previsto nella relativa graduatoria di promozione.

#### Articolo 17.

##### *(Iscrizione a domanda nei quadri dei vigili del fuoco)*

1. Per l'iscrizione, a domanda, nei quadri dei vigili del fuoco volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano i limiti di età e le relative elevazioni consentite ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi civili delle amministrazioni dello Stato.

2. Nulla è innovato per il personale iscritto nei quadri al termine del servizio militare di leva, prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, e per l'iscrizione degli ufficiali volontari.

#### Articolo 18.

##### *(Trasferimento del coniuge)*

1. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 10 sono estese anche agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### Articolo 19.

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. Sino a quando non verrà data attuazione alla legge 13 dicembre 1986, n. 903, la commissione di avanzamento di cui all'articolo 44 della legge 13 maggio 1961, n. 469, continua a svolgere le proprie funzioni nella sua attuale composizione.

#### Articolo 20.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzato dall'articolo 11, valutato in lire 20.120 milioni per l'anno 1987 e in lire 24.300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, comprensivi delle spese per acquisto di beni e servizi, valutate per l'anno 1987 in lire 2.000 milioni e in 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

#### Articolo 21.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 220.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

#### **Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 464**

LEONARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI. A nome della 6ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 464, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Leonardi si intende accolta.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio**

**dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria» (464)** (Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, essendo scaduto in data 7 agosto 1987 il termine per la conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 221, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote ed imposte sugli spettacoli per il settore sportivo e cinematografico, il Governo ha provveduto alla reiterazione in data 4 agosto con il decreto-legge n. 326 che questa sera viene sottoposto all'esame del Senato per la sua definitiva conversione in legge.

Le disposizioni contenute nel decreto in esame sono abbastanza disomogenee (qualcuno lo ha definito un decreto *omnibus*) ma tendono tuttavia a garantire quella continuità legislativa che consenta la non decadenza delle agevolazioni fiscali disposte in favore degli spettacoli sportivi e cinematografici, la riscossione dei tributi, la continuità dell'attività di alcuni uffici finanziari, la possibilità per i contribuenti di venire a conoscenza di dati certi in ordine ai redditi fondiari da utilizzarsi per la dichiarazione dei redditi, di evitare difficoltà in materia di rilascio dello scontrino fiscale ai fini dell'IVA; il provvedimento contiene infine norme atte a consentire i rimborsi dell'IRPEF a favore dei cittadini italiani residenti in Belgio e ad assicurare la copertura delle minori entrate che si determinano applicando gli sgravi fiscali previsti all'articolo 1.

Per esigenze di brevità non sto qui a farvi la cronistoria di questo decreto-legge - evidentemente sarebbe troppo lunga - in quanto non è la prima volta che la Commissione competente prima ed il Parlamento poi si occupano di questa materia. Infatti, quella che stiamo esaminando è la quinta edizione del decreto-legge, che - giova ricordarlo - è stato definitivamente approvato con modificazioni dall'altro ramo del Parlamento nella seduta di giovedì 24 settembre.

Brevemente entrerò nel merito degli articoli di cui si compone il provvedimento, tenendo conto delle modifiche apportate dalla Camera in sede di conversione in legge.

L'articolo 1 prevede la riduzione dell'imposta sugli spettacoli sportivi all'aliquota unica del 4 per cento, anzichè una serie di aliquote che andavano da un minimo del 4 per cento ad un massimo del 50 per cento dei corrispettivi netti oltre le 25 mila lire. È fuor di dubbio che la normativa vigente presenta aspetti di complessità nella sua attuazione, ma ancor di più fa sentire il peso di una eccessiva incidenza fiscale sul prezzo dei biglietti di accesso agli impianti sportivi.

Inoltre, l'articolo 1 prevede la riduzione dell'aliquota dell'IVA dal 18 al 9 per cento, sopprime la diversità di trattamento fra gli spettacoli organizzati dal CONI e dagli altri enti di propaganda e promozione sportiva e gli altri. Prevede, inoltre, la riduzione dell'IVA dal 13 all'8 per cento sugli spettacoli cinematografici.

All'articolo 1 sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati quattro commi, il primo dei quali prevede che, dal 1° luglio 1988, le aliquote dell'imposta sugli spettacoli di cui al numero 3) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, vengano unificate nella misura dell'8 per cento dei corrispettivi netti.

Il comma 4-ter prevede che, dal 1° luglio 1988, l'aliquota di imposta sugli spettacoli cinematografici sia fissata al 4 per cento dei corrispettivi netti.

Il comma 4-quater prevede che le aliquote modificate dal presente articolo rimangano in vigore fino al 30 giugno 1989.

Infine, il comma 4-quinquies prevede che il comma 1 del presente articolo si applichi anche ai corrispettivi derivanti dagli spettacoli sportivi relativi ai campionati mondiali di calcio del 1990.

L'articolo 2 riguarda la proroga delle gestioni delle esattorie, delle ricevitorie e delle tesorerie comunali e provinciali gestite da esattori. Si propone di prorogare fino al 31 dicembre 1988 le gestioni esattoriali non rinunciate al 31 dicembre 1986, alle condizioni previste dalla legislazione vigente.

L'articolo 3 prevede che per le somme riscosse a partire dal 1° novembre 1987 l'aggio di riscossione venga ridotto al 48 per cento per quei gestori che non abbiano formalizzato entro il 5 maggio 1987 la rinuncia al proseguimento della gestione.

Viene altresì stabilito che le disposizioni di tale comma si applicano anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede nella regione Sicilia.

L'articolo 4 proroga al 1° gennaio 1988 la decorrenza degli effetti delle nuove tariffe per quanto riguarda i redditi dominicali ed agrari dei terreni e fissa il coefficiente di aggiornamento dei redditi stessi pari a 250. Pertanto, fino al 1° gennaio 1988 continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Lo stesso articolo prevede che fino al 31 dicembre 1988 le ragionerie provinciali dello Stato continueranno a svolgere i servizi contabili presso le intendenze di finanza.

Con l'articolo 5 viene consentito, per particolari tipi di operazioni, la opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale, al fine di ovviare a difficoltà di ordine pratico più volte lamentate dalle categorie interessate.

L'articolo 6 riguarda invece la rimessione in termine per la presentazione delle domande di rimborso per le trattenute IRPEF sulle pensioni erogate dall'INPS o da altri enti previdenziali ai nostri connazionali residenti in Belgio. L'articolo 7 riguarda il sistema di compensazione delle minori entrate e dei maggiori oneri; prevede che alle minori entrate recate dai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1, valutate per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in lire dieci miliardi, si faccia fronte mediante l'ulteriore riduzione dell'aggio di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto in esame, dal 50 al 48 per cento.

All'articolo 8 viene soppresso il comma 2.

All'articolo 1, infine, del disegno di legge di conversione del presente decreto, al comma 1, vengono aggiunti altri due commi. Il comma 2 stabilisce che il termine previsto dall'articolo 3 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e riguardante la delega al Governo per la disciplina del servizio di riscossione dei tributi, è prorogato al 31 gennaio 1988. Il comma 3, stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 881, 13 febbraio 1987, n. 23, 16 aprile 1987, n. 142, e 8 giugno 1987, n. 221, non convertiti in legge.

Queste onorevoli senatori, sono in sintesi le disposizioni del decreto comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Mi auguro che anche il Senato ponga oggi la parola fine all'*iter* di questo tormentato decreto, evitandone così una nuova decadenza.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.  
È iscritto a parlare il senatore Mantica. Ne ha facoltà.

**MANTICA.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, userò una autolimitazione, come si fa nel Parlamento europeo, perchè mi sembra che l'ora tarda non consenta un lungo dibattito. Noi voteremo contro questo disegno di legge perchè, come emerge peraltro dalla relazione del collega Leonardi, è estremamente confuso e complesso, trattando argomenti estremamente diversi.

Il nostro motivo di voto contrario riguarda in primo luogo l'articolo 1, quello che regola le aliquote impositive sugli spettacoli. Abbiamo avuto questa mattina in Commissione da parte del signor Ministro una dichiarazione, importante peraltro, di un impegno del Governo a legiferare sulla materia in maniera organica, ma per quanto riguarda il testo così come ci viene sottoposto, abbiamo una serie di riserve.

Direi, però, che il motivo principale riguarda invece l'articolo 2, laddove si procede alla proroga fino al 31 dicembre 1988 delle concessioni delle gestioni delle esattorie comunali e consorziali. Anche qui abbiamo avuto una dichiarazione da parte del Sottosegretario che ha impegnato il Governo circa un provvedimento organico che dovrebbe interessare il Parlamento molto presto, e quindi una conferma che il 31 dicembre 1988 potrebbe non essere una delle solite proroghe, ma una data effettiva dopo la quale si potrebbe procedere in maniera sostanzialmente diversa. Queste due dichiarazioni dovrebbero essere accolte, se noi avessimo fiducia che l'attività del Governo e delle forze di maggioranza riesca a produrre quanto è stato dichiarato. Dobbiamo dire che questa fiducia, al di là delle stimabilissime persone, non l'abbiamo sul piano politico.

### **Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI**

(Segue MANTICA). Concludendo, non accettiamo nemmeno che si prosegua con questo sistema della decretazione per delega, che è ormai una delle più consuete produzioni legislative del Senato e della Camera, e che

non ci sembra sostanzialmente una forma corretta di gestire materie abbastanza complesse come questa delle esattorie comunali.

Credo di avere sufficientemente illustrato i motivi per i quali il nostro Gruppo voterà contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brina. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione del decreto n. 326 riguarda un decreto che è stato reiterato – per quanto ricordi – almeno cinque volte, ed affronta a sua volta ben cinque questioni che hanno attinenza con l'attività finanziaria, ma fra loro completamente eterogenee ed alcune peraltro molto delicate.

Due le potremmo considerare di scarsa rilevanza, cioè quella relativa ai rimborsi IRPEF per gli italiani residenti in Belgio e la proroga dei termini dell'entrata in vigore delle nuove tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni. È invece di una certa importanza la tassazione degli spettacoli sportivi, cinematografici, teatrali e diversi; l'aggiunta dei «teatrali e diversi» è intervenuta dopo gli emendamenti introdotti dalla Camera.

L'intervento prevede una riduzione della pressione fiscale sugli spettacoli, semplifica in parte la norma, conferendo ad essa tuttavia un carattere di provvisorietà, lasciando al Governo ed al Parlamento un anno e mezzo di tempo per predisporre una più organica riforma dell'imposizione sugli spettacoli. Da parte nostra, siamo dell'avviso che anche per gli spettacoli si debbano estendere i meccanismi impositivi delle normali attività commerciali quando si metterà mano a questa problematica.

Un altro aspetto delicato affrontato dal decreto nell'articolo 5 riguarda l'Iva. Esso prevede la possibilità di opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale per la cessione di beni di produzione propria effettuata da imprese artigiane negli stessi locali di produzione, la cessione di beni e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata in manifestazioni fieristiche, rifugi montani, mercati generali, tabaccherie, impianti di distribuzione di carburanti. Concordiamo sul meccanismo dell'opzione per le categorie degli artigiani e per la fattispecie che viene indicata dal decreto. Desideriamo, tuttavia, dichiarare subito che ogni proposta, come qua e là si va ventilando da parte di alcune forze della maggioranza, di estendere tale possibilità ad un più largo numero di operatori commerciali al punto da compromettere irrimediabilmente le scelte operate a suo tempo dal Parlamento con i registratori di cassa, ci troverebbe fermamente contrari.

Ma l'importanza del decreto, signor Presidente, è determinata dalla proroga alle esattorie a tutto il 31 dicembre 1988. Questa, signor Presidente, dovrebbe essere – o meglio vogliamo che sia – l'ultima proroga alle vecchie concessioni esattoriali. La legge delega per la riforma del sistema di riscossione porta il n. 567 ed è stata varata il 4 ottobre 1986. L'articolo 3 della legge delega stabilisce che le disposizioni previste saranno emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima; dopo di che vengono riservati 45 giorni alle Commissioni della Camera e del Senato per l'espressione del loro parere. Completato tale adempimento, il Governo può indire le gare, vagliare le offerte pervenute e procedere alla assegnazione delle nuove concessioni, il cui numero è previsto dalla legge delega al massimo in 300 in luogo delle attuali 3.648 esattorie.

Già la drastica riduzione del numero costituisce un fatto rivoluzionario.

La riforma prevede inoltre il definitivo superamento del sistema di remunerazione tramite aggio. I nuovi concessionari per l'attività svolta percepiranno un compenso a commissione, commisurato non in termini proporzionali alla consistenza della riscossione. La riforma prevede che l'attività dei concessionari venga estesa a sfere impositive oggi gestite direttamente dall'amministrazione finanziaria, come l'Iva, l'imposta di registro, gli affitti ed altre incombenze minori.

Con l'entrata in funzione della riforma si dovrebbero realizzare due obiettivi: rendere più efficiente il momento della riscossione, quindi ridurre la quota dei residui attivi nella gestione finanziaria del bilancio pubblico, e di conseguenza accrescere le entrate, mentre contemporaneamente parte del personale dell'amministrazione finanziaria verrebbe liberata dall'attività di riscossione ed impegnata in compiti di ispezione e di controllo.

D'altra parte la grande scommessa che si sta giocando attorno al fisco dovrà interessare due momenti essenziali: da un lato, garantire l'equità fiscale - e questa è materia di competenza del legislatore e dall'altro, condurre la lotta all'evasione, che poi resta pur sempre un problema di giustizia. Ebbene, questo compito deve essere affrontato con una forte determinazione, con strumenti adeguati e una normativa semplificata, semplice e chiara, sia nell'interpretazione che nella gestione pratica, e con una amministrazione finanziaria riformata e moderna, con un personale qualificato professionalmente e ben retribuito.

Intorno al nodo del fisco si registra un notevole ritardo da parte del Governo e della maggioranza che lo sostiene. È diffusa l'idea che lo Stato può erogare le risorse non solo attraverso le leggi di spesa, ma purtroppo anche attraverso gli strumenti e le leggi che disciplinano le entrate. Di qui esenzioni ed erosioni varie che finiscono con l'inquinare il sistema e rendere ingovernabile l'amministrazione finanziaria.

Il nostro impegno intorno a questi temi essenziali per la vita dello Stato, e nello stesso tempo delicati per le implicazioni che determinano sulla vita economica e sui contribuenti, è un impegno di alto profilo e di forte senso di responsabilità. Senso di responsabilità che purtroppo manca al Governo, e lo dimostra il suo procedere confuso, con il ricorso continuo alla decretazione e alle proroghe dei termini, e con i reiterati inadempimenti in relazione alle scadenze previste dalla stessa legislazione.

Noi chiamiamo il Governo quindi al senso di responsabilità e al rigoroso rispetto dei termini per l'emanazione dei decreti attuativi della riforma del sistema della riscossione.

Sul provvedimento in questione, la nostra parte politica esprime voto contrario. Il nostro è un giudizio molto severo sull'atteggiamento dilatorio del Governo che, anziché privilegiare in ogni suo atto gli obiettivi di riforma, si dimostra sovente cedevole alle sollecitazioni di quelle forze che nel corso dell'ultimo decennio hanno elevato la prassi del rinvio e della proroga a precise scelte strategiche.

Per questo motivo votiamo contro, ed è per questo che abbiamo sostenuto, e lo faremo ancora nel caso in cui gli impegni venissero disattesi, misure emendative tese a ridurre le condizioni di convenienza economica che l'attuale meccanismo assicura attraverso gli aggi.

Per quanto sta nelle nostre possibilità, opereremo affinché l'attenzione

degli operatori privati, degli istituti bancari e delle forze politiche e parlamentari, sia rivolta alla riforma del sistema delle riscossioni e non più al mantenimento dell'attuale ed anacronistica situazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, non ho niente da aggiungere a quanto ho già detto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Per quanto riguarda l'articolo 1, ribadisco quanto già detto in Commissione, e cioè l'impegno del Governo a presentare, entro il prossimo mese di febbraio al massimo, un disegno di legge organico sulle aliquote di imposta sugli spettacoli sportivi e sugli spettacoli in generale.

MEROLLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MEROLLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, volevo ringraziare il relatore e rapidamente affermare, per assicurare sia il senatore Mantica che il senatore Brina, che il nuovo termine sarà rispettato dal Governo, perchè, come già dichiarato questa mattina in Commissione, dal 1º gennaio 1989 partirà il nuovo sistema di esazione dei tributi. Ricordo, a questo proposito, che abbiamo chiesto un rinvio dal 31 dicembre del 1987 al 31 gennaio del 1988, quindi un solo mese, per l'attuazione dei famosi decreti delegati, ed entro i primi giorni di novembre presenteremo alle Commissioni di merito le relative bozze per la sistemazione della riscossione.

Con questo, ringrazio gli amici senatori che sono intervenuti e i componenti della Commissione con i quali per la quinta volta - questo lo dico perchè ho personalmente seguito tutte e cinque le reiterazioni - abbiamo esaminato questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«4-bis. Dal 1º luglio 1988, le aliquote dell'imposta sugli spettacoli di cui al numero 3) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 640, sono unificate nella misura dell'8 per cento dei corrispettivi netti.

*4-ter.* Dal 1º luglio 1988, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al numero 4) della suddetta tariffa è fissata nella misura del 4 per cento dei corrispettivi netti.

*4-quater.* Le aliquote modificate dal presente articolo restano in vigore sino al 30 giugno 1989.

*4-quinquies.* Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai corrispettivi derivanti dagli spettacoli sportivi relativi ai campionati mondiali di calcio del 1990».

*All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Per le somme riscosse a partire dal 1º novembre 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 5 marzo 1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 48 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede nella regione Sicilia».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: «hanno effetto dal 1º gennaio 1987. Per l'anno 1986» sono sostituite dalle seguenti: «hanno effetto dal 1º gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987»;*

*al comma 3, le parole: «31 dicembre 1987» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1988».*

*All'articolo 5:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. È consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale per le seguenti operazioni:

*a)* cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei rifugi montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;

*b)* cessioni di beni effettuate nei mercati generali a privati consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

*c)* cessioni di beni di produzione propria effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui e fornitura ai committenti, da parte delle medesime imprese, di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio»;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

«La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento e, dal 1° gennaio 1988, per le cessioni di libri».

All'articolo 7, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle minori entrate recate dai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1, valutate per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in lire 10 miliardi, si fa fronte mediante la riduzione dell'aggio di cui all'articolo 3, comma 1».

All'articolo 8, il comma 2 è soppresso.

2. Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, è prorogato al 31 gennaio 1988.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 881, 13 febbraio 1987, n. 23, 16 aprile 1987, n. 142, e 8 giugno 1987, n. 221, non convertiti in legge.

4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendenti le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 1.

1. Il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse:

sui corrispettivi netti ..... 4 per cento».

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 5 dicembre 1975, n. 656, quelle di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 78, nonché il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

3. Indipendentemente dal loro ammontare, sui corrispettivi degli spettacoli sportivi indicati al comma 1, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento.

4. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è stabilita nella misura dell'8 per cento.

4-bis. Dal 1º luglio 1988, le aliquote dell'imposta sugli spettacoli di cui al numero 3) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono unificate nella misura dell'8 per cento dei corrispettivi netti.

4-ter. Dal 1º luglio 1988, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al numero 4) della suddetta tariffa è fissata nella misura del 4 per cento dei corrispettivi netti.

4-quater. Le aliquote modificate dal presente articolo restano in vigore sino al 30 giugno 1989.

4-quinquies. Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai corrispettivi derivanti dagli spettacoli sportivi relativi ai campionati mondiali di calcio del 1990.

## Articolo 2.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché, salvo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, a quelle previste dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. Continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto n. 568, comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, intendendosi posticipato con i correlativi adeguamenti temporali il riferimento agli anni 1983 e 1984.

2. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle gestioni i cui titolari hanno notificato atto di rinuncia entro il 31 dicembre 1986, alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige nonché nelle ipotesi previste dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60.

4. Fino alla stessa data indicata nel comma 1 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Fino alla data indicata nel comma 1 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori nonché le autorizzazioni al personale per il rilascio e la sottoscrizione di quietanza.

## Articolo 3.

1. Per le somme riscosse a partire dal 1º novembre 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 5 marzo 1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 48 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede nella regione Sicilia.

2. Il primo comma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

«La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'articolo 18».

3. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1º gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Alla medesima Società sono altresì conferite quelle cessate dal servizio ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

## Articolo 4.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1º gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 30 giugno 1988. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

3. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1988, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

## Articolo 5.

1. È consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale per le seguenti operazioni:

a) cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei rifugi montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;

b) cessioni di beni effettuate nei mercati generali a privati consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

c) cessioni di beni di produzione propria effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui e fornitura ai committenti, da parte delle medesime imprese, di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio.

2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto dall'anno nel quale la dichiarazione stessa è presentata fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per l'anno 1987 l'opzione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 30 settembre, anche da coloro che hanno iniziato l'attività entro il 31 agosto, ed ha effetto a partire dal 1° marzo di tale anno ovvero dalla data di inizio dell'attività.

3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

«La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonchè per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento e, dal 1° gennaio 1988, per le cessioni di libri».

## Articolo 6.

1. Per gli italiani residenti in Belgio, che hanno percepito dal 1980 pensioni o altri assegni ad esse equiparati erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente previdenziale assoggettati a ritenuta in Italia, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Articolo 7.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, valutate in lire 38 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in

lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione da apportare, per effetto delle variazioni delle aliquote di aggio di cui all'articolo 3, allo stanziamento iscritto al capitolo 4667 (spese per aggi di riscossione) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni finanziari predetti. Alle minori entrate recate dai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1, valutate per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in lire 10 miliardi, si fa fronte mediante la riduzione dell'aggio di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, valutate in lire 5 miliardi e 250 milioni per l'anno finanziario 1987 ed in lire 7 miliardi per gli anni finanziari successivi, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819. Per l'anno finanziario 1987 la sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di lire 5 miliardi e 250 milioni tratta dalle disponibilità del fondo di cui alla predetta legge n. 819 del 1971. Per gli anni finanziari successivi si provvede mediante riduzione dello stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6, valutato in lire 400 milioni per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle commissioni tributarie».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 8.

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 221.

#### Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**«Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi**

**con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti» (416) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: «Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti», inserito all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

PIZZOL, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 416, presentato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e dell'industria, ripropone con qualche modifica di dettaglio il testo della legge 25 marzo 1986, n. 73. Questa legge - come è noto - concedeva la delega al Governo ad emanare fino al 30 giugno 1987 le disposizioni necessarie per la riduzione o l'aumento dell'imposta dei prodotti petroliferi in relazione al verificarsi di variazioni dei prezzi medi europei dei prodotti stessi.

La finalità della delega era quella di mantenere il più possibile stabili i prezzi al consumo dei suindicati prodotti mediante la manovra fiscale, in modo da evitare il continuo ricorso al decreto-legge. Va ricordato, a questo proposito, che nei mesi precedenti l'entrata in vigore della legge n. 73 del 1986 i decreti-legge in questa materia avevano raggiunto una frequenza settimanale. Il Governo riferisce che, ad oltre un anno dalla sua applicazione, la normativa della legge suindicata si è dimostrata un efficace strumento per mantenere stabile il prezzo dei prodotti petroliferi e conseguentemente per il controllo del tasso di inflazione. Una lieve modifica della normativa stessa viene introdotta dal disegno di legge in esame per quanto attiene la disciplina delle variazioni di imposta per il gasolio da riscaldamento, che viene più adeguatamente rapportata a quella relativa al gasolio da autotrazione.

Avendo motivo di ritenere fondato il giudizio del Governo circa gli effetti positivi della normativa della legge n. 73 del 1986, e ritenendo comunque opportuno disciplinare il prezzo dei prodotti petroliferi in modo da mantenerne la stabilità, evitando la continua decretazione d'urgenza, la 6ª Commissione permanente, il 16 settembre 1987, ha espresso parere favorevole al disegno di legge n. 416 nel testo proposto dal Ministro delle finanze. La 6ª Commissione aveva osservato altresì che il disegno di legge stesso rispettava i limiti posti dall'articolo 76 della Costituzione per la delega di funzioni legislative al Governo. Successivamente, tuttavia, perveniva alla 6ª Commissione il parere contrario della 5ª Commissione bilancio e programmazione economica, la quale riteneva che il provvedimento di delega dovesse contenere un meccanismo di copertura delle eventuali minori entrate, nonché l'indicazione delle modalità di imputazione in bilancio delle maggiori entrate.

A seguito di tale parere della 5ª Commissione permanente, il Governo proponeva di emendare il testo del disegno di legge in esame, aggiungendo all'articolo 1 un comma nel quale si prevedeva che i decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione, e della corrispondente sovrimposta di confine, potevano essere adottati: «nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, provenienti da precedenti decreti di aumento

dell'imposizione emanati ai sensi della presente legge». La 5ª Commissione permanente espresse sul testo così emendato un parere favorevole condizionandolo, però, all'istituzione di un apposito capitolo di bilancio da inserire nello stato di previsione delle entrate.

La 6ª Commissione permanente ritiene che il disegno di legge, emendato dal Governo come sopra indicato, sia meritevole di approvazione sia per i motivi esposti (in relazione alla finalità della delega) sia perchè, con l'emendamento introdotto dal Governo, si garantisce la copertura di bilancio nel caso dovessero verificarsi eventuali minori entrate a seguito della riduzione dell'imposta.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

**MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, concordo con quanto ha dichiarato il relatore, senatore Pizzol.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione:

#### Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, fino al 31 dicembre 1988, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le disposizioni occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante; nonchè sul prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti tenendo conto delle variazioni dei prezzi medi europei, che comportino riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno calcolati secondo il metodo CIP vigente;

b) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura pari all'importo della variazione dei prezzi medi europei e, per il «Jet Fuel JP/4», in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili;

c) per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione; nella stessa misura saranno disposti

l'aumento o la riduzione di imposta per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico.

2. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine di cui al comma 1 potranno essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rivenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione, emanati ai sensi della presente legge.

3. I decreti di cui al comma 1 ed il comunicato del CIP devono essere pubblicati contestualmente nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo disegno di legge il nostro Gruppo voterà contro. I motivi non sono di carattere tecnico: è la stessa impostazione con la quale viene presentato questo disegno di legge che lo richiede.

Infatti, riteniamo che quando nella relazione al disegno di legge si dice «Per i positivi risultati conseguiti con il sistema della delega al Governo», con l'obiettivo di mantenere stabile sostanzialmente il prezzo dei prodotti petroliferi, si afferma qualcosa che forse è stato vero quando lo scenario nel quale si inseriva questa delega al Governo era molto diverso da quello che ci si presenta oggi. Eravamo in un momento in cui i prezzi del petrolio erano in una fase di costante diminuzione, e quindi mantenere stabile il prezzo della benzina significava sostanzialmente aumentare, anche se in maniera surrettizia, le entrate fiscali.

La stessa 5ª Commissione, quando ha espresso il suo parere, si è preoccupata di questo, perchè si è resa conto che questo tipo di manovra era meno prevedibile di quanto non lo fosse quando fu approvata la prima delega al Governo.

Se così è, riteniamo che una delega in questo senso al Governo non si possa dare, in quanto pensiamo che rappresenti una rinuncia da parte del Parlamento al proprio potere legislativo. Vorremmo cioè ritornare alla discussione in Parlamento dei provvedimenti del Governo in merito al prezzo dei prodotti petroliferi.

Riteniamo che la scelta di politica economica che fa il Governo rappresenti una surrettizia manovra fiscale.

Per questi motivi, credo che non si possa da parte nostra accettare una proposta di questo tipo e quindi voteremo contro il disegno di legge n. 416.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GAROFALO. Signor Presidente, il Gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in questione, nonostante una riserva che deriva dal fatto che il Governo non ha accettato completamente i rilievi e le indicazioni venuti dalla 5ª Commissione bilancio.

Voteremo a favore soprattutto per due considerazioni. La prima, che è la principale, riguarda la necessità di evitare che un'ulteriore decretazione di urgenza, inevitabile in questa materia, finisca per aggravare una situazione, che è già divenuta un vero e proprio ostacolo per i lavori del Parlamento.

La seconda scaturisce dal nostro orientamento favorevole ad un controllo del mercato petrolifero, e quindi all'adozione di strumenti che consentano di assorbirne le oscillazioni attraverso la manovra della leva fiscale, mantenendo, per quanto possibile, stabili i prezzi al consumo della benzina e del gasolio.

Questi sono i motivi, detti in estrema sintesi, per cui esprimiamo voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

*(DI LEMBO, segretario, dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna).*

### **Ordine del giorno per la seduta di martedì 6 ottobre 1987**

PRESIDENTE. Essendo esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori, la seduta di domani non avrà più luogo. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 6 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

- I. Esposizione economico-finanziaria dei Ministri del tesoro e del bilancio.
- II. Deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma terzo del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:
  1. Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, recante norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo,

di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato, nonché interventi per il settore distributivo (466).

2. Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394, recante norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari (467).

La seduta è tolta (ore 21,50).

Allegato alla seduta n. 22**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 30 settembre 1987, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BAIARDI, CONSOLI, BENASSI, CARDINALE, GALEOTTI e GIANOTTI. - «Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione dei crediti all'esportazione» (472);

MANCINO, MANIERI, DELL'OSSO, DI PAOLA, COVIELLO, AZZARÀ, BOMPIANI, BUSSETI, D'AMELIO, DE GIUSEPPE, DE VITO, GIACOVAZZO, ORLANDO, PINTO, PULLI, SALERNO, ZECCHINO, VITALONE, PATRIARCA, NIEDDU, SARTORI e PUTIGNANO. - «Contributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia» (473);

BOSSI, DUJANY e RUBNER. - «Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità» (474).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

LIBERTINI, BAIARDI, BRINA, GIANOTTI, LOTTI, NESPOLO e VISCONTI. - «Integrazione all'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, di modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali» (475);

FLORINO, FILETTI, RASTRELLI e PONTONE. - «Collocamento a riposo anticipato per i dipendenti degli enti locali» (476);

CASOLI e FORTE. - «Modifica delle norme concernenti la competenza territoriale degli istituti regionali di credito a medio termine» (477);

GIUSTINELLI, BISSO, VISCONTI e PINNA. - «Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende collegate» (478);

MACIS, BATELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO, IMPOSIMATO, LONGO e SALVATO. - «Responsabilità disciplinare del magistrato» (479);

SPITELLA. - «Provvedimenti per il consolidamento del Colle di Todi e della rupe di Orvieto e per la salvaguardia del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e paesistico» (480);

SANTALCO. - «Istituzione ed esercizio delle case da gioco» (481);

FERRAGUTI, BOZZELLO VEROLE, SANTALCO, MANZINI, VISCA, BONO PARRINO, SERRI, PIZZOL, ROSATI, BENASSI e VECCHI. - «Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro» (482);

ACONE, FABBRI, CASOLI, PIZZOL, SIGNORI, VELLA, ZANELLA, PIERRI, INNAMORATO, MARNIGA, GUIZZI, AGNELLI ARDUINO, CALVI, FERRARA Pietro, MANCIA, NATALI, VISCA, SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, MANIERI, FORTE, SANTINI e PIZZO. - «Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato» (483);

PIZZO, FORTE, MERAVIGLIA, PIZZOL, FERRARA Pietro, INNAMORATO, PEZZULLO, PIERRI, RICEVUTO, FOGU, CALVI, ACONE, PUTIGNANO, MANIERI, MARIOTTI, ZANELLA, VELLA, SIGNORI, SCEVAROLLI, GIACOVAZZO, COVIELLO, PARISI, ZANGARA, BONO PARRINO, e PERRICONE. - «Autorizzazione all'uso dell'acool etilico, distillato dalle eccedenze di vino e da prodotti frutticoli e piante industriali, quale additivo per la produzione della benzina verde (pulita)» (484).

### **Disegni di legge, assegnazione**

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

*alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):*

MANCINO ed altri. - «Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (*factoring*)» (383), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 10ª Commissione.

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 30 settembre 1987, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: «Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti» (416).

### **Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità**

Nello scorso mese di settembre sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

### **Governo, trasmissione di documenti**

Nello scorso mese di settembre i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del tesoro, con lettera in data 30 settembre 1987, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione previsionale e programmatica per l'anno 1988 (*Doc. XIII, n. 1*).

A questo documento sono state allegate:

ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione programmatica delle partecipazioni statali per l'anno 1988 (*Doc. XIII, n. 1-ter*);

ai sensi dell'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la relazione sullo stato della pubblica amministrazione per l'anno 1986, predisposta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la funzione pubblica (*Doc. XIII, n. 1-quinquies*);

ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, la relazione sull'attività del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici per l'anno 1987 (*Doc. XIII, n. 1-sexies*).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulle gestioni finanziarie di enti**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 settembre 1987, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, per gli esercizi dal 1980 al 1985 (*Doc. XV, n. 6*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

#### **Mozioni**

AGNELLI Arduino, SERRI, GEROSA, SPADACCIA, RIGO, ALIVERTI, COVI, BOATO, STRIK LIEVERS, SIRTORI, MALAGODI, ARFÈ, FERRARA Pietro, GUIZZI, CASOLI, CORLEONE, GUALTIERI, CARIGLIA, DIPAOLO, COLETTA, PASQUINO. - Il Senato,

premesso:

che la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo stabilisce, all'articolo 13/2, il diritto di emigrare e che l'enunciato di questo articolo è ripreso pressochè testualmente nell'accordo internazionale sui diritti civili e politici (articolo 12/2), al quale l'Unione Sovietica ha aderito;

che il VII principio dell'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa riafferma queste norme ed impegna gli Stati partecipanti ad «agire conformemente alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo» e ad «adempiere ai loro obblighi come sono enunciati nelle dichiarazioni e negli accordi internazionali»;

che il «terzo cesto» dell'Atto finale di Helsinki precisa che gli Stati partecipanti «si sono prefissi l'obiettivo di facilitare un movimento e contatti

più liberi» e si sono impegnati «a trattare in uno spirito positivo ed umano le domande presentate dalle persone che desiderano riunirsi con membri della loro famiglia»;

che tale impegno è stato rafforzato dal documento finale della Conferenza di Madrid, che precisa che «gli Stati tratteranno con favore» queste domande;

che l'articolo 29 della Costituzione sovietica in vigore prevede l'applicazione «in buona fede degli obblighi derivanti dai trattati internazionali firmati dall'URSS»;

che in Unione Sovietica risiedono oltre 2.500.000 ebrei, dei quali più di 300.000 hanno presentato da anni domanda per emigrare in Israele, accogliendo l'invito loro avanzato in tal senso da parenti già residenti in quello Stato;

che nel primo semestre del 1986, cui si riferiscono i dati ufficiali più recenti, è stata consentita l'emigrazione solo a 386 cittadini ebrei sovietici, mentre il numero di coloro cui il visto di uscita è stato formalmente rifiutato è salito a circa 11.000;

che solitamente gli ebrei sovietici che chiedono di emigrare ed i loro familiari vengono sottoposti in Unione Sovietica a vessazioni di vario genere: dal licenziamento dal posto di lavoro ad accuse di carattere penale, quali quelle di «turbamento dell'ordine pubblico» o di «attività antisovietiche»;

che sono noti, in particolare, i casi di 294 ebrei sovietici cui l'autorizzazione ad emigrare viene rifiutata da oltre dieci anni e, sulla base di numerose, concordi testimonianze, vi sono gravi motivi di preoccupazione, ad esempio, per la sorte dei seguenti sette «prigionieri di Sion» o «rifiutati»:

Josef Begun (54 anni, studioso di lingua ebraica, condannato nel 1982 a dodici anni di carcere per aver insegnato l'ebraico, gravemente malato di cuore),

Grigory Lemberg (41 anni, ingegnere, cui il visto di emigrazione viene rifiutato dal 1972 poichè, avendo prestato servizio militare, potrebbe fornire in Occidente dati sul complesso militare sovietico),

Alexei Magarik (26 anni, violoncellista, condannato a tre anni di carcere con la falsa accusa di detenzione di droga per impedirgli di raggiungere i genitori in Israele),

Marat Osnis (39 anni, ingegnere, che dal 1972 chiede inutilmente di raggiungere in Israele i genitori, ora gravemente malati),

Grigory e Natalia Rosenstein (49 e 46 anni, docenti universitari, cui il visto viene negato dal 1974 come detentori di «segreti di Stato»),

Ida Nudel (55 anni, economista, confinata in una località a 400 chilometri da Mosca, dopo anni di *lager*, per avere manifestato per il diritto all'emigrazione e protestato contro il mancato accoglimento della sua domanda; cittadina onoraria di Torino, in attesa di emigrare dal 1972);

che la nuova normativa interna sovietica, entrata in vigore il 5 gennaio 1987, riduce ancora più drasticamente la possibilità di esaudimento delle richieste di concessione dei visti per l'emigrazione,

impegna il Governo ad assumere immediate, concrete iniziative al fine di:

a) assicurare il superamento di tale persistente e grave situazione di violazione di accordi internazionali di cui l'Italia e l'Unione Sovietica sono sottoscrittori;

b) ottenere l'immediata liberazione dei citati prigionieri di opinione e consentire la ripresa dell'emigrazione degli ebrei sovietici;

c) esigere il rispetto del diritto allo studio e all'insegnamento della propria lingua per gli ebrei residenti in URSS;

d) sollecitare la Comunità europea e segnatamente il Consiglio dei ministri e la Commissione a fissare analoghi obiettivi.

(1-00009)

### Interpellanze

TEDESCO TATÒ, BERLINGUER, TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, TORNATI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il Governo ha messo in atto, con una decisione estremamente grave, le procedure relative all'esproprio dei terreni per la costruzione della megacentrale a carbone nell'area di Gioia Tauro;

che tale atto calpesta le aspirazioni di grandi lotte sociali e democratiche, contraddice la volontà delle popolazioni interessate, che nel referendum del 1985 si è espressa plebiscitariamente contro la realtà di tali insediamenti;

che tale atto viola le deliberazioni unanimi del consiglio e della giunta della regione Calabria, delle amministrazioni provinciali di Reggio Calabria e Catanzaro, di quasi tutti i comuni della Piana e della fascia tirrenica calabrese, nonché delle organizzazioni sindacali e ambientaliste che si sono espresse ripetutamente contro tale installazione;

che approfonditi studi scientifici e tecnici hanno rilevato la incompatibilità e l'estrema pericolosità per la salute umana e per l'ambiente dell'installazione di simile impianto nel sito della Piana;

che tale impianto (il cui funzionamento occuperebbe poche centinaia di unità lavorative), per le sue caratteristiche particolarmente inquinanti, provocherebbe conseguenze letali ad una vegetazione straordinaria e unica in Italia, alle vocazioni turistiche ed alle risorse paesaggistiche e arrecherebbe, quindi, ulteriori, gravissimi danni all'economia della zona, facendo aumentare ancora di più la disoccupazione;

che dietro l'atto del Governo si intravede la volontà di fare del porto un terminale carbonifero al servizio dell'Enel cancellando definitivamente ogni ipotesi di polifunzionalità;

che il Governo con tale decisione affossa definitivamente ogni speranza di sviluppo, rinnegando e tradendo tutti gli impegni occupazionali assunti negli anni '70;

che tale gravissima decisione avrà effetti devastanti anche nella realtà sociale e democratica della Piana, provocando ulteriore malessere e sfiducia nella democrazia, nei rapporti tra cittadino e istituzioni e questo alimenterà ancora di più l'espandersi e la pericolosità del fenomeno mafioso che ha già superato ogni livello di guardia,

gli interpellanti chiedono al Governo di sapere se non intenda:

sospendere le procedure di esproprio e rivedere la decisione assunta in relazione all'ubicazione della centrale a carbone a Gioia Tauro;

riaprire rapidamente un confronto con le istituzioni regionali e con le organizzazioni sindacali per:

a) definire un piano di investimenti produttivi, infrastrutturali e nei servizi per la Piana e per l'intera regione Calabria per fare fronte alla

drammatica condizione occupazionale, sociale e dell'ordine pubblico democratico in cui versano la provincia di Reggio Calabria e la Calabria;

b) mettere, intanto, in atto tutti gli impegni programmatici e finanziari assunti per il porto di Gioia Tauro, garantendo la sua funzionalità.

(2-00031)

### Interrogazioni

LIBERTINI, SENESI, TARAMELLI, BOLLINI. - *Al Ministro dei trasporti e al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.* - Vista la convenzione generale n. 4070 del 20 luglio 1983, sottoscritta dall'allora azienda autonoma, oggi ente delle Ferrovie dello Stato, regione Lombardia, comune di Milano e FNM spa, MM spa, Milano;

considerato:

che il progetto esecutivo del collegamento della tratta urbana del passante è stato approvato in sede tecnica (settembre 1987) dal comitato di coordinamento del passante ferroviario, già istituito con la succitata convenzione;

che la regione Lombardia, con appositi stanziamenti di bilancio, fin dal 1981 ha regolarmente impegnato risorse in conto capitale ed in annualità per un importo pari a circa 230 miliardi e che analogo impegno finanziario è stato assunto dall'amministrazione comunale di Milano per la parte di sua competenza;

che alla luce del progetto approvato, limitatamente alla tratta urbana, il costo dell'opera è stimabile in oltre 1.600 miliardi;

tenuto conto che il trasferimento delle risorse dallo Stato alle regioni ed agli enti locali per gli interventi di sviluppo si è via via ridotto e che conseguentemente le disponibilità finanziarie degli enti interessati alla convenzione vedono margini sempre più ristretti di intervento;

constatato che i lavori appaltati non costituiscono un lotto funzionale (essendo pari a meno di un terzo dell'opera prevista), pregiudicando così anche l'uso parziale dell'opera, oltre a provocare un ritardo grave per la sua completa realizzazione,

gli interroganti, preoccupati, delle ripercussioni che tale situazione provocherà per la realizzazione di un'opera prevista dal piano integrativo ferroviario del 1981 e quindi per il sistema dei trasporti del nodo di Milano, chiedono di sapere quali iniziative si intende attivare, d'intesa con i soggetti firmatari della convenzione, per garantire i necessari flussi finanziari.

(3-00104)

LIBERTINI, SENESI, MERIGGI, TARAMELLI, BOLLINI. - *Al Ministro dei trasporti e al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.* - Premesso:

che le opere ferroviarie previste dal piano integrativo ferroviario 1981 nell'area milanese (quadruplicamento delle linee Milano-Melegnano e Milano-Treviglio) registrano ritardi gravi per quanto attiene ai finanziamenti, alla definizione dei tracciati e alle opere connesse;

che da anni, per il quadruplicamento della linea Milano-Melegnano, sono state definite le opere necessarie per la sua realizzazione fin dal lontano

1978 e che a tutt'oggi resta ancora da definire la localizzazione del deposito delle Ferrovie dello Stato di Chiaravalle;

che, per il quadruplicamento della linea Milano-Treviglio, il progetto presentato dalle Ferrovie dello Stato è stato dichiarato esecutivo con decreto del presidente Cossiga in data 16 febbraio 1987, n. 131, e sospeso successivamente con sentenza del TAR della Lombardia in seguito ai ricorsi presentati dalle amministrazioni locali e dalla regione Lombardia;

che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole alla proposta del quadruplicamento in sede allargata nel marzo 1986;

considerato che le opere indicate rappresentano un elemento fondamentale del sistema ferroviario delle regioni del Nord Italia, in relazione anche alla decisione di inserire queste tratte nel progetto «Alta Velocità», come previsto nel piano generale dei trasporti, approvato dal Consiglio dei ministri in data 10 aprile 1986, ai sensi della legge n. 245 del 15 giugno 1984,

gli interroganti, preoccupati delle conseguenze dei ritardi registratisi su queste due fondamentali opere del piano integrativo ferroviario, chiedono di sapere:

1) quali iniziative si intende intraprendere per accelerare la realizzazione di tali opere;

2) quali flussi finanziari si intende attivare per soddisfare le esigenze reali degli enti locali interessati dai tracciati suindicati e per accelerare la realizzazione dei lavori (costo dell'abbattimento delle case, opere viarie, eccetera);

3) come si intende risolvere la questione inerente il tracciato del quadruplicamento della linea Milano-Treviglio, considerate le forti opposizioni alla proposta delle Ferrovie dello Stato e la complessa situazione venutasi a creare fra enti locali, regione Lombardia ed ente Ferrovie dello Stato.

(3-00105)

*FONTANA Elio. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici. -* Premesso che da molti anni si trascina la vicenda relativa agli interventi sulla strada statale n. 45-bis «Gardesana Occidentale» per la realizzazione della variante da Tre Ponti a Tormini, che rappresentano una inderogabile iniziativa di pubblico interesse, coinvolgendo le potenzialità di sviluppo economico di una vasta area del territorio della provincia di Brescia;

ritenuto che le procedure sin qui espletate non trovano sollecita e rapida conclusione in conseguenza di azioni dilatorie da parte di diversi soggetti coinvolti,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se risponde al vero che le procedure espropriative avviate in data 14 aprile 1987, con la richiesta di decreto prefettizio di esecutorietà del piano dei lavori, comprensivo della autorizzazione all'occupazione temporanea per l'inizio dei lavori, sono state bloccate dall'opposizione di alcune ditte;

2) se, in conseguenza di ciò, l'ANAS e per essa l'impresa esecutrice non è nella possibilità di prendere possesso dei suoli, con ciò ritardando l'inizio dei lavori per la tratta interessata dai ricorsi stessi;

3) se risponde al vero che conseguentemente l'iter approvativo del provvedimento di cui sopra non potrà essere concluso prima della fine dell'anno in corso;

4) quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare le amministrazioni in indirizzo per dare sollecita risposta alle questioni sollevate nella presente interrogazione e per evitare con ciò rischi di ulteriore esasperazione delle popolazioni interessate, con evidenti conseguenze anche per l'ordine pubblico.

Nel far presente il clima di esasperazione ormai difficilmente contenibile, dovuto ai ritardi e alle azioni dilatorie susseguite in questi anni di attesa, l'interrogante rivolge al Governo un sollecito in funzione anche della necessità di ristabilire un clima di fiducia nelle istituzioni pubbliche, clima che appare notevolmente compromesso in questa vicenda.

(3-00106)

PASQUINO, GIOLITTI, DE ROSA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - In relazione alla grave situazione determinata dall'inammissibile e inspiegabile ritardo nella corresponsione dei contributi dovuti dallo Stato per il 1987 ad istituti culturali italiani, evidenziata dai presidenti dell'Istituto per il Medio Evo di Roma, dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose di Bologna, dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma, dell'Istituto di studi del Rinascimento di Firenze, della Fondazione Lelio Basso di Roma, dell'Istituto Gramsci di Roma e dell'Istituto dell'età moderna e contemporanea di Roma, gli interroganti chiedono di sapere:

1) per quale ragione la tabella dei finanziamenti per il triennio 1987-1989, già predisposta dagli uffici competenti, non è stata ancora approvata e resa esecutiva;

2) quali ragioni vi siano all'origine dell'incredibile inerzia del Ministero per i beni culturali e ambientali nei mesi trascorsi (almeno dal marzo 1987 la tabella sarebbe stata pronta!);

3) quali ragioni abbiano impedito persino la corresponsione di un'anticipazione sui contributi dovuti per il 1987, sì da non danneggiare gravemente l'attività scientifica e culturale degli istituti.

(3-00107)

GIUSTINELLI, ANTONIAZZI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI, CASCIA, LOPS, DIONISI, CASADEI LUCCHI. - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il Consiglio di Stato, in data 3 aprile 1987, ha emesso il proprio parere circa la grave questione degli invalidi civili ultrasessantacinquenni;

che tale parere, pur affermando la non possibilità di riconoscere la pensione di invalidità civile a quanti ne facciano richiesta dopo il compimento dei 65 anni, rileva nella diversa normativa che regola il trattamento pensionistico di invalidità, rispetto alla normativa che regola quello della pensione sociale, elementi che si prestano a giudizi di legittimità costituzionale e pertanto suggerisce l'opportunità di un provvedimento volto a superare qualsiasi incertezza,

considerato;

che, in seguito a detto parere, il Ministero dell'interno ha inviato un telex alle prefetture dando indirizzi circa il comportamento da assumere;

che le prefetture hanno bloccato l'esame delle pratiche sia per la pensione di invalidità civile che per l'assegno di accompagnamento, causando allarme e grave disagio;

segnalati i rischi di una possibile illegittimità di tale sospensione, sicuramente per ciò che riguarda le pratiche per l'indennità di accompagnamento, visto che è data al solo titolo della minorazione e che lo stesso parere del Consiglio di Stato non ha escluso il riconoscimento dell'invalidità civile dopo i 65 anni,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) le indicazioni precise che il Ministero dell'interno ha fornito alle prefetture dopo il parere del Consiglio di Stato;

2) quali iniziative urgenti si intenda intraprendere nei confronti delle prefetture che hanno sospeso l'esame delle pratiche in questione;

3) se non si ritenga urgente predisporre quanto prima un provvedimento chiarificatore, anche a seguito delle indicazioni al riguardo fornite dal parere del Consiglio di Stato.

(3-00108)

BARCA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che il Ministro delle finanze, con la risoluzione n. 460547 del 28 maggio 1987, ha dichiarato applicabile l'aliquota IVA del 2 per cento ai corrispettivi degli appalti riguardanti la costruzione di un edificio da adibire a sede del corpo dei vigili del fuoco volontari, si chiede di sapere:

1) quali garanzie siano state richieste perchè l'edificio cui è stata applicata tale agevolazione non muti destinazione;

2) quali precisi criteri siano stati sanciti perchè l'applicabilità della aliquota ridotta al caso in specie non venga implicitamente estesa per analogia ad una indefinita serie di appalti per edifici connessi a iniziative «volontarie» di vario tipo.

(3-00109)

ANDREINI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che le statistiche indicano una percentuale altissima di morti in età giovanile a causa di incidenti stradali;

che tale percentuale si è ridotta parzialmente con la giusta, anche se tardiva, decisione di rendere obbligatorio il casco;

che durante l'estate ci sono state assurde proposte, provenienti purtroppo dai responsabili nazionali della motorizzazione, favorevoli alla patente automobilistica per i sedicenni;

che con l'arrivo dell'autunno (giornali del 1° ottobre) si è aggiunta l'infelice dichiarazione del ministro De Rose a sostegno della proposta sopra indicata;

che appare ridicola la considerazione del Ministro in base alla quale «sarebbe comunque esclusa la possibilità di acquistare auto da parte dei giovani di sedici anni», in quanto, come si sa, ciò è escluso dal codice civile;

che tutti gli specialisti (sociologi e psicologi) respingono una tale eventualità e che neppure la FIAT sembra auspicarla,

l'interrogante chiede di sapere:

1) in base a quali valutazioni il Ministro in indirizzo sia pervenuto alla suddetta proposta;

- 2) se esista un'analogia normativa nei paesi europei;
- 3) in caso affermativo, quali esperienze risultino;
- 4) se il Ministro interrogato non ritenga opportuno escludere in modo categorico l'ipotesi di un disegno di legge coerente con le dichiarazioni riportate dalla stampa.

(3-00110)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CARDINALE. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intende adottare per sostenere l'economia agricola della regione Basilicata, in particolar modo del Metapontino, duramente colpita da una troppo prolungata siccità.

(4-00418)

CARDINALE. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere:  
se è a conoscenza dei gravissimi danni che si sono verificati nell'oasi faunistica di San Giuliano (Matera) con moria di tonnellate di pesci;  
quali urgenti provvedimenti si intende assumere non solo per far fronte all'emergenza, ma anche per ricreare l'ambiente preesistente.

(4-00419)

SIRTORI. - *Ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che con foglio n. 703/5564/912 del 13 ottobre 1986 il Ministero della sanità, rispondendo a un quesito sulla legittimità o meno della vendita di impasti per panificazione sottoposti a processo di surgelazione, ha affermato: «Gli impasti composti da farina, acqua, lievito, sale ed eventualmente altri ingredienti consentiti in panificazione, sottoposti a trattamento di surgelazione allo stato di parziale (70 per cento) o totale assenza di cottura, non sembrano, ad avviso di questo Ministero, rientrare tra i prodotti per cui è consentita la vendita dalla vigente legge italiana»;

che attualmente tale prodotto viene commercializzato liberamente in alcune regioni italiane, contraddicendo l'affermazione surriportata del Ministero della sanità,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda prendere per garantire il consumatore, stroncando tale attività, illecita secondo la vigente normativa.

(4-00420)

PIERALLI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Essendo giunto a conoscenza, da un rapporto ufficiale presentato all'Assemblea dell'Alleanza Atlantica, svoltasi ad Oslo dal 20 al 25 settembre, del fatto che la ripartizione dei finanziamenti per le ricerche sull'Iniziativa di Difesa Strategica (guerre stellari) per l'anno 1986 è stata rispettivamente di 3 miliardi e 700 milioni di dollari per le imprese americane partecipanti al progetto e di soli 100 milioni di dollari complessivamente per quelle di Gran Bretagna, Repubblica Federale Tedesca, Italia, Israele e Giappone;

risultando del tutto irrisori i vantaggi promessi per l'industria nazionale

al momento della firma del protocollo bilaterale sulla partecipazione italiana al progetto USA sulle guerre stellari, dopo la eliminazione del consorzio formato dalle imprese italiane e rimanendo attualmente impegnate in consorzi internazionali di ricerca soltanto la Selenia e la SNIA-BPD,

l'interrogante chiede di sapere:

a) quale sia oggi il reale coinvolgimento, nel progetto SDI, delle imprese italiane, anche tenendo conto dei contratti governativi;

b) quale sia il contenuto reale del protocollo italo-americano sulla ricerca SDI, rimasto segreto, malgrado la disponibilità, manifestata dal Governo dell'epoca, di informare almeno le competenti Commissioni parlamentari;

c) se non si ritenga opportuno riconsiderare l'adesione a suo tempo data al progetto USA di guerre stellari, anche alla luce delle crescenti opposizioni allo stanziamento dei fondi, che si manifestano nel Congresso degli Stati Uniti, del fatto che tale progetto si rivela ancora come l'ostacolo principale al raggiungimento dell'accordo USA-URSS per il dimezzamento degli arsenali nucleari strategici ed in particolare del fatto che l'adesione italiana si è rivelata un puro e semplice avallo dell'SDI, senza contropartite politiche, diplomatiche e finanziarie.

(4-00421)

**CORLEONE.** - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Con riferimento alla morte del signor Silvano Morello, avvenuta il giorno 11 settembre 1987 nella casa circondariale di Busto Arsizio, dove era detenuto, l'interrogante chiede di sapere:

se è vero che il signor Morello era gravemente malato di asma e che il suo stato di salute era talmente compromesso da dover ricorrere sempre più frequentemente a terapia cortisonica;

se è vero che, nonostante il suo stato di salute, il signor Morello svolgeva attività lavorativa come «piantone» ad un altro detenuto infartuato;

se risulta che il signor Vittorio Morello, fratello del signor Silvano Morello, anch'egli detenuto, aveva presentato regolare domanda di trasferimento nella cella del fratello ammalato, con l'evidente scopo di portargli conforto e aiuto, ma che tale richiesta non è stata accolta;

se corrisponde a verità che, dal momento del malore (erano le ore 21 e tutti i detenuti erano in cella) al momento del trasporto in infermeria, sono trascorsi non meno di venti minuti ed altrettanti prima dell'arrivo dell'autoambulanza;

se è vero che, nel momento in cui si sono svolti gli avvenimenti sopra descritti, non era presente in infermeria nessun medico;

infine, se è vero che l'assistenza medica nella casa circondariale di Busto Arsizio è in uno stato assolutamente approssimativo, che comunque in questo istituto nè la lettera nè tanto meno lo spirito della «legge Gozzini» trovano applicazione e che dunque tale situazione di inadempienza della direzione alimenta un clima di sfiducia e di malessere da parte dei detenuti.

(4-00422)

**VISIBELLI.** - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che il sindaco di Trani (Bari) ha, in data 19 settembre 1987, telegrafato al Ministro del lavoro in merito al problema della paventata soppressione del locale ufficio circoscrizionale di collocamento;

considerato che, nonostante la dichiarata, ripetuta disponibilità dell'amministrazione comunale di Trani per una migliore collocazione logistica del preindicatedo ufficio di collocamento e l'avvenuto reperimento di idonei locali, ne viene lo stesso minacciata la soppressione che costituisce «una grave penalizzazione per la città di Trani rea soltanto di non essere adeguatamente rappresentata nei massimi organismi regionali», come ha testualmente dichiarato il sindaco di Trani nel telegramma precitato di denuncia contro «tale prevaricazione»;

rilevato che un eventuale provvedimento di soppressione, già contestato con un ordine del giorno unanime dell'intero consiglio comunale di Trani, oltre a determinare gravi disagi ai lavoratori, potrebbe anche determinare problemi di ordine pubblico, atteso che il provvedimento sarebbe ritenuto universalmente come ingiusto e immotivato,

l'interrogante chiede di conoscere quali sollecite iniziative di concreto riscontro si siano poste in essere o si stiano per attuare in merito a quanto rappresentato dal sindaco e dall'intero consiglio comunale di Trani circa la paventata soppressione dell'ufficio di collocamento.

(4-00423)

**CORLEONE.** – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che il signor Augusto Solaris, 19 anni, è morto nella notte di martedì 22 settembre, nella cella del secondo piano del sesto raggio del carcere di San Vittore a Milano, stando alle prime informazioni, per suicidio, l'interrogante chiede di sapere:

se sono giustificate al riguardo le perplessità, i timori e i dubbi avanzati non solo dai presenti, ma anche da organi di stampa (vedi articoli pubblicati su «la Repubblica» e «il Manifesto»), perplessità motivate dal carattere del signor Solaris, tossicodipendente e pregiudicato da alcuni anni, altre volte rinchiuso per reati identici a quelli per i quali era stato arrestato il giorno prima della sua morte e dalla modalità della sua detenzione;

in particolare, come mai il signor Solaris non era stato incarcerato nel COC (Centro osservazione criminale) dove per tradizione vengono incarcerati i tossicodipendenti e dove più rapide sono le terapie di sostegno ed è invece stato messo nel sesto raggio, dove ci sono i detenuti definiti «protetti», che non devono essere messi in contatto con gli altri detenuti;

come viene spiegata la presenza «di una serie di lividi sul corpo e in particolare di una larga chiazza blu sulla schiena e sulle spalle», così come riferito dal padre e dalla sorella del signor Solaris;

infine, come si pensa di intervenire per affrontare una situazione carceraria che denuncia uno stato di gravità così evidente e per evitare che le notizie di morti avvenute in carcere diventino così frequenti da non stupire nè allarmare più nessuno.

(4-00424)

**CARIGLIA.** – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

se risponde al vero la notizia appresa da un quotidiano francese, dopo la visita a Roma del ministro della difesa Giraud, di una partecipazione italiana, nella misura del 15 per cento, alla costruzione di un sistema di osservazione militare con il satellite Helios lanciato dalla Francia;

in caso affermativo, se il Ministro interrogato non ritiene di dover informare la Commissione difesa sull'utilizzo del satellite medesimo.

(4-00425)

SALERNO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che, in data 29 settembre 1987, si è verificato un ennesimo incidente sulla strada statale n. 106 (Litorale Ionica), che ha provocato la morte di tre persone e ferite gravi ad altre tre;

che ormai gli incidenti mortali sono all'ordine del giorno e si susseguono con frequenza costante;

che gli incidenti suddetti sono dovuti non solo al notevole traffico che si sviluppa sulla strada, ma anche alle precarie condizioni della stessa, assolutamente non idonea a sopportare un traffico intenso e, probabilmente, allo stato, inadatta anche a un traffico normale di automezzi leggeri e pesanti;

che esiste presso l'ANAS un progetto finalizzato a rendere il traffico più agevole, con la revisione totale della strada medesima,

l'interrogante chiede l'adozione urgentissima, da parte dell'ANAS, in collaborazione con gli enti locali della zona, di provvedimenti urgenti, considerato, tra l'altro, che presso la suddetta azienda esiste anche il finanziamento relativo, e ciò al fine di evitare altri luttuosi eventi sulla strada statale n. 106.

(4-00426)

CORLEONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* - Premesso che il «Corriere della Sera» in edicola oggi pubblica un articolo firmato dal giornalista Gianfranco Ballardin nel quale si riporta la decisione del Consiglio di Stato di annullare la procedura seguita dall'ex Ministro dei lavori pubblici per la scelta delle imprese incaricate di progettare ed eseguire lavori di costruzione di 13 nuove carceri (si veda l'interrogazione 4-00383, di cui al resoconto stenografico della 18ª seduta del Senato),

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponde a verità il fatto che il titolare dell'impresa Castelli di Pavia - che l'ex Ministro di grazia e giustizia ha smentito essere suo parente - impresa che comunque era stata indicata come appaltatrice per la costruzione di nuove carceri a Milano (130 miliardi) e a Trento (50 miliardi); risulta essere stato rinviato a giudizio per il reato di interesse privato in atti d'ufficio - per un appalto irregolare di 15 miliardi relativi a un fondo FIO, per la costruzione del secondo lotto della facoltà d'ingegneria dell'università degli studi di Pavia - in concorso con il prorettore dell'università e con il direttore dei lavori;

se non si ritenga necessaria ed utile l'abrogazione di quanto disposto dalla lettera e) dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, in materia di segretezza e sicurezza, soprattutto in considerazione del cattivo uso che ne viene fatto;

quale sia l'esatta interpretazione di quanto dichiarato al giornalista Ballardin da non meglio identificati «...più stretti collaboratori di De Rose» (attuale Ministro dei lavori pubblici), secondo i quali: «le tangenti si pagano quando si firmano i contratti, mentre in questo caso siamo ancora all'inizio della procedura di assegnazione degli appalti»;

in particolare, a quale tipo di disposizione, interna o esterna, di fonte legislativa, regolamentare o consuetudinaria, i suddetti «...più stretti collaboratori di De Rose» facciano riferimento o se, più semplicemente, nel

fare queste affermazioni, si affidino alla prassi, nel qual caso si chiede venga portata a conoscenza dell'interrogante e di quanti sono ancora all'oscuro di tali procedure.

(4-00427)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Con riferimento alle notizie, diffuse ieri dalla stampa, relative alla bocciatura operata dal Consiglio di Stato della procedura seguita dall'ex Ministro dei lavori pubblici che, pochi giorni prima di lasciare il Dicastero di Porta Pia, aveva scelto «personalmente» (!) le imprese incaricate di costruire 13 supercarceri «d'oro» (per un ammontare complessivo di 780 miliardi), rilevato che, per sdrammatizzare (!) la vicenda, al Ministero pare che si difendano sostenendo che «le tangenti si pagano quando si firmano i contratti, mentre in questo caso siamo ancora all'inizio della procedura della assegnazione degli appalti»(!), l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le 13 benemerite ditte prescelte o, forse e meglio, beneficate, *in articulo mortis* dall'ex Ministro dei lavori pubblici per costruire le 13 supercarceri da 780 miliardi;

quali siano i criteri con cui si sia provveduto in passato ad individuare le 13 ditte da beneficiare;

se, dopo la lettura del parere del Consiglio di Stato da parte del Ministro dei lavori pubblici, si provvederà o meno, di concerto tra i due Ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, alla scelta delle imprese cui definitivamente affidare i lavori;

quali imprese, e relativi criteri di individuazione, alla fine risulteranno essere incaricate della costruzione delle 13 carceri.

(4-00428)

BONO PARRINO. - *Al Ministro della marina mercantile.* - Per sapere:

se risponde al vero che alla capitaneria di porto di Trapani, ufficio del demanio, centinaia di pratiche regolarmente istruite difficilmente arrivano alle firme, con gravissimo danno per i cittadini che, producendo regolari istanze, attendono il parere (favorevole o sfavorevole);

quali sono le ragioni del disservizio e se si intende avviare un'indagine tendente ad accertare i motivi reali che creano malessere fra i cittadini della provincia di Trapani.

(4-00429)

VOLPONI, FIORI. - *Ai Ministri degli affari esteri dell'interno.* - Stupefatti ed allarmati da quanto in questi giorni reiteratamente è apparso sulla stampa nazionale ed internazionale per illustrare decisioni e interventi della CIA (pubblico organo alle dipendenze della Presidenza degli Stati Uniti) in merito alle vicende politiche italiane (in particolare, come da dichiarazioni esplicite di dirigenti di quell'organismo e di diplomatici al massimo livello, fra i quali l'ex ambasciatore statunitense in Italia Gardner, in merito alle iniziative della CIA stessa relative a recenti consultazioni elettorali nel nostro paese attraverso l'accreditamento, il sostegno e il finanziamento di forze intese comunque a costituire un ostacolo alla democratica affermazione del PCI), gli interroganti denunciano l'intervento destabilizzante di un paese nei confronti di un altro, perpetrato con larghezza di mezzi e attraverso metodi di pressione e manipolazioni indebiti quanto occulti.

In realtà sarebbero stati spesi a vantaggio di oppositori del PCI diversi miliardi di dollari, certamente anche a beneficio di mezzi di informazione fra i quali non sono da escludere quelli pubblici. Si ravvisa in tutto questo un vero e proprio piano di penetrazione e di influenza, in ogni caso negativo per le fonti e i metodi.

Pertanto si chiede di sapere quali passi ed iniziative diplomatiche il Ministro interrogato abbia intenzione di mettere in atto nei confronti degli USA per contestare siffatta gravissima violazione dell'indipendenza e dell'autonomia del nostro paese.

Gli interroganti ritengono che, se questo denaro e queste manovre corrottrici sono state immesse nel nostro paese, ed in misura tanto vasta, determinata e coinvolgente, debbano necessariamente risultare al Ministero dell'interno l'ammontare delle somme impiegate e l'esistenza dei metodi e dei canali che per la loro diffusione sono stati attrezzati, come ugualmente allo stesso Ministero debbono risultare i soggetti che hanno goduto di tali erogazioni e i modi da questi impiegati per destinarle al loro perverso scopo.

(4-00430)

#### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

3-00108, dei senatori Giustinelli ed altri, sulla situazione degli invalidi civili;

*8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00104, dei senatori Libertini ed altri, sull'attuazione di un progetto relativo al sistema dei trasporti del nodo di Milano;

3-00105, dei senatori Libertini ed altri, sul quadruplicamento dei tratti ferroviari Milano-Melegnano e Milano-Treviglio;

3-00106, del senatore Fontana Elio, in merito agli interventi da realizzare sulla strada statale «Gardesana occidentale».

